15.6.90

Digitized by Google

MEMORIA

Pe 'l Ceto de' Secolari della Città di Molfetta

In propoſito della Conſulta da umiliarſi

ALLA MAESTÀ DEL RE N. S.

Dal degniſſimo Delegato della Real Giuridizione

IL SIGNOR CAVALIERE

D. FRANCESCO VARGAS MACCIUCCA.

NAPOLI MDCCLXV.

Posteris an aliqua cura nostri, nescio: nos certe meremur ut sit aliqua, non dico ingenio (id enim superbum) sed studio, sed labore, sed reverentia posterorum.

Plinius lib. VII. Epist. XIV.

E la giornaliera lagrimevole ſperienza certi pur troppo non ci rendeſſe, niuno s'indurrebbe mai a credere, che gli Eccleſiaſtici facendo, fin da che a' divini miſterj addetti ſono e conſacrati, quel gran rifiuto delle coſe mondane, e de' caduchi beni, abbiano poi potuto per mezzo di alcuni del loro ceto, ora con giuſti, e tal volta con pochi laudevoli mezzi (1) giungere a godere fondi e ſtabili quaſi innumerevoli, vaſti dominj, Caſtella, Terre, Città ragguardevoli, e fioritiſſime intere Provincie. Molto meno uom crederebbe, ſe la coſa negli occhi non ſaltaſſe, che l'Ordine Monaſtico fondato pe 'l diſprezzo de' beni di quà giù, abbia potuto aſſorbire non picciola parte de' beni de' riſpettivi Regni; che le ſteſſe Riforme degli Ordini Monaſtici, ſtabilite principalmente per far rifiorire la ſanta povertà, ſtate ſiano motivo di maggiori acquiſti alla Chieriſia; e che in ſomma l'altre riforme di queſte riforme iſteſſe abbiano il medeſimo effetto coſtantemente prodotto. Per quello appartiene agli altri Regni fu oſſervato da ſaggio e prudente Scrittore (2), che, mentre ei viveva, la Chieſa poſſedeva un quarto, e ſenza dubbio più di quanto il rimanente del ceto de' ſecolari. Parlando un' altro accorto Politico (3) delle Chieſe d'Occidente, e ſpezialmente di quelle di Francia, ſcrive,

(1) Vegganſi il Baronio *annal. Eccleſ. ad ann.* 370. lodato per la ſua ingenuità sù queſto dal Gottofredo *Com. ad lib.* 16. *Cod. Theod. tit.* 2. *leg.* 20., ed il Muratori *antiqu. Ital. diſſert.* 67. *e* 68.

(2) Sarpi *Trattato delle materie benefiziarie cap.* 5.

(3) Giovanni Bodino *de Republica lib.* 5. *cap.* 2. *pag.* 828. *ſeqq. edit. Francofort.*

che avevano assorbite la maggior parte de' beni di quel Regno. Non è già mio pensiere d'andare quì per minuto riferendo le cose degli altri Regni, e molto meno di porre sotto gli occhi del chiarissimo lume e splendore del Foro, il degnissimo Delegato della Reale Giuridizione, quasi in brieve tela, il deplorabile stato de'secolari in confronto degli Ecclesiastici del nostro Regno circa i beni, che si posseggono troppo scarsamente da' primi, troppo a dovizia da' secondi, sapendolo ben' egli come quello, che fin da allora, che fu assunto alla Toga, e sedette a giudicare tra' saggi Ministri della G. C. della Vicaria, quanti preamboli si spedisсano, o in favor de' secolari con la futura chiamata degli Ecclesiastici, o in favor di quest' ultimi a dirittura. Sa ben' anche, come quello, che con tanta laude, e gloria è stato più tempo zelantissimo, ed insieme giustissimo Avvocato del Reale Patrimonio, quanti beni, o feudali, ovvero allodiali si posseggono dagli Ecclesiastici; quindi sarebbe ridevole cosa molto su ciò fermarmi, e lo stesso sarebbe, che portare

A Samo vasi, nottole ad Atene,
E legna al Bosco . . . . . .

Non però di manco mi si permetta, che gli facci a memoria ritornare quello, che fin d'allora, che le gloriose, e vincitrici Armi della Maestà dell' Augustissimo e Piissimo Genitore del nostro Amabilissimo Sovrano, che il Cielo lungamente conservi, vennero a riacquistare il Regno delle due Sicilie, scrisse, e per costume e per dottrina chiarissimo, il trapassato Regio Consigliere D. Giosеppe Aurelio di Gennaro (1), il quale dagli stessi libri della Rev. Nunziatura Apostolica fè vedere, che fin' all' anno mille e settecento della nostra Redenzione, le rendite degli Ecclesiastici del Regno ascendevano all'incredibile somma di sette milioni, la quale ridotta in capitale al quattro per cento, formava un fondo niente meno, che di cen-

(1) *Risposta alla Scrittura del Signor D. Ignazio Vitaliano pag. 268. seq.*

cento ſettantacinque milioni. Mi ſia pur lecito il dire, che non potendo comprendere altrimenti gli accorti viaggiatori, onde derivi tanta profuſione de'noſtri ſecolari verſo l'Ordine Eccleſiaſtico, diſſero (1), coſa per altro per noi non molto orrevole in vero, che tanto aveva origine da ciò, che quello ſi ruba a'veri tempj di Dio in vita, ſi laſcia da'noſtri alle Chieſe morte dopo, che trapaſſiamo all'altra vita, e quando de' beni tolti non ci fa più meſtieri. Non mi ſi nieghi pure il dire, che ponendo mente il P. Abbate Miro, uomo di pietà e di religione ſomma (2), agli acquiſti degli Eccleſiaſtici del Regno, preſagì, che ſe non ſi ci poneva freno, ſiccome giungerebbero queſti a comprarſi l'intere Città, così nel termine di un ſecolo diverrebbero Padroni di tutti i beni del Regno.

Quello non per tanto, che dal Mirofu preſagito, non ſolo avverato ſi è nella Città di Molfetta, ma prima aſſai del tempo ch' ei lo previde. Corre omai più d'un ſecolo, che fortemente lamentaronſi i Molfeteſi dicendo, che un' Illuſtre e chiaro Ordine, che allora venne tra loro, di brieve aſſorbito s'avrebbe il rimanente del territorio, e de' loro beni (3). Non ſi rammenta già tutto ciò da me per biaſimare in alcun modo queſta inclita e ragguardevole Compagnia, guardimi il Cielo da ſimile idea, ſoltanto ſi fa di ciò una involontaria moſtra, affinchè ſi vegga, che recenti non ſono le querele de' Molfeteſi di porſi qualche argine all' impetuoſo torrente degli acquiſti degli Eccleſiaſtici. Dopo un ſecolo e più, quanto maggiormente accreſciuti ſianſi i beni degli Eccleſiaſtici è facile ad ognuno il comprenderlo. Solamente parrà incredibile, che ora (come di breve ſi dimoſtrerà) ſiano giunti gli Eccleſiaſtici, ed altri luoghi Pii di Molfetta ad aſſorbirſi l'intie-

ro

(1) Veggaſi il Boſuet *Polit. lib. 7. part. 2. propoſit.* 11.
(2) *Nelle ſue memorie M. S.*
(3) Veggaſi il P. Schinoſi nella *Storia della Compagnia di Gesù nel Regno di Napoli.*

ro territorio, e non picciola parte della Città, con reſtare intanto a peſo de' ſecolari oltre le annualità da pagarſi loro, anche a carico proprio il ſoddisfare per la maggior parte, a' peſi, che porta l' Univerſità. Dopo eſſer privi i tapini ſecolari trattone poche famiglie, e di beni per vivere, e di tetto per ricovrarſi, e dopo non reſtar altro a non picciola parte, che l'andare accattando giornalmente, ſi pretendeva da alcuni Eccleſiaſtici d'andare anch' eſſi queſtuando con le immagini ſacre, e con le caſſette a tal'uopo inventate, ottenendone il permeſſo dalla Veſcovil Curia in pregiudizio graviſſimo delle Regalie del Sovrano, e così togliere dalla bocca di tanti meſchini e poveri quell' incerto tozzo di pane, che la pietà degli impoveriti ſecolari poteva loro ſomminiſtrare. E perchè, anche in ſommo pregiudizio de' medeſimi Reali dritti faceva, in ogni anno pubblicare l'odierno Veſcovo nel giorno del Giovedì Santo, *inter Miſſarum ſollemnia* ſeduto egli in Trono, veſtito de' ſacri arredi, e circondato da altri Miniſtri del Santuario, la Bolla, che diceſi *in Cœna Domini*, quindi alcuni Cittadini Molfetteſi zelantiſſimi, e de' dritti dell' Auguſtiſſimo noſtro Monarca, e del comune vantaggio ne fecero ricorſo nella Delegazione della Regale Giuridizione, e dal degniſſimo Delegato in data de' 29. Giugno del corrente anno 1765. ottennero veneratiſſima lettera (1) diretta all' odierno Veſcovo ne' ſeguenti termini concepita: *Dovendo ben ſapere V.S.Ill. quanti e quali ſiano ſtati i forti riſentimenti preſi da' Sovrani, e loro rappreſentanti in queſto Regno a cagione della Bolla, che ſi dice* in Cœna Domini, *non m' induco a credere dalla ſua prudenza ciò, che mi ſi rappreſenta in nome di coteſti Cittadini, che voglia metterſi in ſimil cimento, con farla pubblicare in coteſta ſua Cattedrale; onde mi auguro, che in riſpoſta ſaprà bene ſcagionarſi da ciò, che ſe gl' imputa. Dicono in oltre, che coteſta ſua Curia s' arroghi la facoltà di concedere*

la

(1) *Proceſ. fol.* 5.

la licenza di andare queſtuando in nome de' luoghi Pii, quando la conceſſione di tal permeſſo appartiene alla M. del Re. Ne rimetto a V. S. Ill. il ricorſo, e ſon ſicuro, che uſando del ſuo illuminato zelo farà sì, che tai ricorſi più quì da me non capitino, per non mettermi in circoſtanze da doverne paſſare la notizia alla M. S. Dell' adempimento di tal mia inſinuazione attendendo riſcontro mi raffermo &c.

Mal ſoffrendo il Cappellano della Chieſa della Madonna de' Martiri il non più poter andare queſtuando con l'immagine della B. V. e per la Città, e per le campagne, portò in giro un ricorſo diretto alla M. del Re N. S. per ottenere tale licenza dal noſtro amorevoliſſimo Sovrano (1). Ciò preinteſo avendo gli ſteſſi zelanti Cittadini, umiliorono anch' eſſi pieno ricorſo alla M. S., ed eſponendo l'infelice ſtato de' Secolari Molfetteſi, implorarono dalla ſperimentatiſſima Reale ſua Clemenza, che non ſolo non deſſe ſimile permeſſo, ma che inoltre ſenza il Reale beneplacito non ſi permetteſſero nuovi acquiſti di beni Eccleſiaſtici alla Chieriſia Molfetteſe; che non ſi permetteſſero nuove fondazioni di Benefizj; e che in fine eſſendo a dovizia forniti di rendite i due Monaſteri di Donne Monache, uno già da molto tempo eretto ſotto il titolo di S. Pietro dell' Ill. Ordine Benedittino, e l' altro, che ſi ſtà fondando ſotto il titolo di S. Tereſa del Gesù del chiariſſimo Ordine Tereſiano, non ſi daſſero più doti alle Monacande. Si è compiaciuta la M. S. con veneratiſſimo Reale Diſpaccio in data de' 29. Luglio 1765. per mezzo della Regale Segreteria di Stato toccante l' Eccleſiaſtico rimettere tali ſuppliche all' Ill. Delegato della Reale Giuridizione, affinchè l' informaſſe col ſuo parere (2).

Do-

(1) *Proceſ. fol.* 8.

(2) *Proceſ. fol.* . . . . Aviendo hecho preſente al Rey quanto en el adjuncto recurſo ſe le eſpone por el Procurador de los zelantes Ciudadanos de Molfeta, aſſi concerniente el permiſſo, que por a quel Obiſpo, y ſu Curia ſe da, para poder queſtuar, como perteneçiente a los bienes por a quelos Eccleſiaſticos. Me ha mandado S. M. re-

Dovendoſi dunque umiliare parere alla M. S. di quanto la ſupplicarono i zelanti Cittadini di Molfetta, con ogni fondamento ſi ſpera, che la ſomma giuſtizia del degniſſimo Delegato della Regale Giuridizione ſarà per conſultare il Sovrano.

I. Che eſſendo dritto del Principe l'accordare le licenze di andar queſtuando, non debba permettere la paterna Real Clemenza, che ſi concedino ſimili licenze a Monſignor Veſcovo, o ad altri Eccleſiaſtici di Molfetta di andare, ovvero di mandare altri queſtuando con l'immagini Sacre, o con le caſſette in pregiudizio de' poverelli di Criſto, e degli Ordini Mendicanti.

II. Che non ſi debba permettere, ſenza il Reale beneplacito, alla Chieriſia di Molfetta il poter acquiſtare beni eccleſiaſtici co' proprj danari per atto tra' vivi, trattone per permuta; e che eſſendo ad eſſa donati beni per atti tra' vivi, o laſciati per ultima volontà, debba vendere i fondi a' Secolari, e ritenerne ſoltanto a ſuo prò il prezzo.

III. Che non ſi debba permettere, che più ſi fondino in Molfetta veri Eccleſiaſtici Benefizj ſenza del Reale Aſſenſo.

IV. Finalmente, che le zitelle, le quali ſi debbono monacare nel Moniſtero delle Donne Monache di S. Pietro, o in quello ſi ſtà formando di S. Tereſa del Gesù, non più ſiano aſtrette a dare le doti, ſe ſaranno Molfetteſi; ed eſſendo foreſtiere (purchè un preciſo biſogno de' Monaſteri lo richiedeſſe) o debbano pe 'l loro vitto corriſpondere un'annua ſomma ſino a tanto, che vivono, o aſſegnandoſi per queſto mantenimento qualche fondo, non ſi debba aſſegnare nel territorio di Molfetta, nè debba reſtare in perpetuo al Moniſtero; ma dopo eſſer paſſata la Monaca a miglior vita, ſi debba reſtituire il fondo al dotante, o a' ſuoi eredi.

Egli

remitirlo a V.S., a fin, que como ententido de tales dependecia, lo informe ſobre el aſumpto con ſu pareçier.

Egli è vero, che tali e ſimili ſuppliche furono umiliate altre volte agli Anteceſſori Sovrani dalla fedeliſſima Città di Napoli, e nell'anno 1712. (1), e nel 1733. (2), e che in tutto non produſſero il bramato effetto, sì perchè chiedevaſi legge generale, sì perchè a tanto giunti non erano allora gl'inceſſanti acquiſti degli Eccleſiaſtici; nondimeno trattandoſi ora di una ſola Città particolare, e d'una Città, laddove tutto poſſeggono gli Eccleſiaſtici, e' luoghi Pii, ſenz' avere i Secolari nè beni per vivere, nè tetti per ricovrarſi, il dovere queſti in cotal modo nudi e miſeri, non ſolo pagare duc. 8000. e più tra cenſi e canoni l'anno agli Eccleſiaſtici e' luoghi Pii, ma anche ſoggiacere quaſi eſſi ſoli a contribuire pe' pubblici peſi dell'Univerſità, coſa in niuna Società fin ora udita, fa sì, ch' eſſendo ora il biſogno maggiore, l'abuſo intollerabile, neceſſariiſſimo il rimedio, giuſtamente ſperare ſi debba, che ſarà la M. S. per accordare quanto dimandaſi da' predetti ſecolari Molfeteſi, poſta la gran miſeria de'ſecolari ſuddetti, le dovizie degli Eccleſiaſtici, e poſta ancora la pur troppo nota Reale paterna clemenza dell' auguſtiſſimo noſtro Monarca, e la ſomma incorrotta giuſtizia da tutta l'Europa conoſciuta, ed ammirata degli Eccellentiſſimi Signori, che nella minorità del Sovrano le redini degnamente ſoſtengono del governo: dappoichè al dire di Latino Pacato (3): *Non v'è maggior felicità pe' Sovrani, quanto quella di rendere i loro ſudditi felici, e tener lungi da eſſi la miſeria, e la povertà*. Sperate anche a me conviene in queſto incontro, che a male le mie rettiſſime intenzioni non ſaranno interpretate, e che biaſmo alcuno non mi verrà dagli ſteſſi Eccleſiaſtici; dappoichè le mie mire dirette non ſono a contraddire l' Ordine Eccleſiaſtico; guardimi Iddio, che alligni in me tal penſiere verſo un Ordine sì ſanto, sì utile, sì neceſſario, sì ragguar-

(1) *Privilegj, e Grazie di Carlo VI. tom. 2. pag.* 244.

(2) Vegganſi le Scritture formate per la cauſa del Barone di Mirto dal fu Conſigliere D. Giuſeppe Aurelio di Gennaro.

(3) *In Panegyr. Theodoſ. Nullam majorem crediderim eſſe Principum felicitatem, quam feciſſe felicem, & interceſſiſſe inopiæ.*

devole, come ſpecialmente è il Clero sì Secolare, che Regolare di Molfetta, in cui ſono mai ſempre fioriti, e tutta via fioriſcono Eccleſiaſtici, e per la pietà ſomma, e per gl' incorrotti coſtumi, e pe 'l ſapere degni di ogni ſtima, venerazione, e lode; ma ſolamente pretendeſi, che ſeguendo eſſi gli ammaeſtramenti, a loro per altro ben noti, de' SS.Padri, e de'Concilj, ſia il loro riſpettabiliſſimo Ceto contento già di quello, che a diſmiſura ha conſeguito, e che permetta, anzi goda, che del tutto nudi, e ſpogliati i Secolari non rimanghino. Molto più queſto dalla loro moderazione io ſpero ottenere, quando non già pretendendonſi da me capriccioſe, o irregolari coſe, ma ſolamente ſi brama quello, che il pio, e dotto Giovanni Gerſone deſiderò nel ſermone, che recitò nel Concilio della Provincia di Raims convocato l'anno MCCCCVIII.(1). *Si faccia ſtabilimento, affinchè non più ſi levino, e ſi poſſeggbino beni de' poveri, ſono queſti que' beni, che avanzano agli Eccleſiaſtici, oltre il vitto, e veſtito.*

Giuſta ſperanza anche nel cuor mi naſce, che ſe tali umili, e divote mie ſuppliche giungeſſero al Soglio Pontificio, e ſe poteſſe la S.S.vedere lo ſtrabocchevole ſtuolo de'meſchini e de'cenciosi di Molfetta, il numero de' poveri afflitti, ed abbandonati, le Vedove deſolate, gli Orfani ſconſolati, non ſaprei ſe le lacrime e' contener poteſſe; ma ſarei pur certo almeno, che ne ſarebbe al vivo tocco dalla compaſſione, il glorioſamente Regnante Sommo Pontefice, che rappreſenta la figura di Gesù Criſto in terra, ſapendo ben io, che ſeguendo egli l'orme de' ſuoi Maggiori, quanto al ſollievo de' poveri, ed afflitti l'apoſtolico ſuo animo portato ſia: e potendo con ragione a lui dire quello, che i Veſcovi Africani diſſero a Giovanni II. (2). *Tale appun-*

(1) *Concil. Remenſe ann*, 808. *Fiat ulterior proviſio, ne pauperibus ſua bona auferantur, vel detineantur, hæc ſunt ea bona, quæ viris Eccleſiaſticis ſuperſunt ultra victum, & veſtitum.*

(2) Appò l'Arduino *Collect. Conc. tom.* 2. *col.* 1154. — *Talis quippe es, qua-*

punto voi ſiete, quale meritava la Sede di S. Pietro aver per Pontefice: d'ogni venerazione degno, ripieno di carità, amante della verità, e che niente ſconſigliatamente oprate.

CAPO I.

Si dimoſtra eſſere dritto del Sovrano il concedere le licenze per queſtuare, e che non debba S. M. accordare la licenza di poter queſtuare nè per la B. V. detta de' Martiri, nè pe'l Monte del Purgatorio, nè per altra opera pia agli Eccleſiaſtici di Molfetta con le Sacre immagini, o con le caſſette, in pregiudizio de'veri poverelli di Gesù Criſto, e degli Ordini Mendicanti.

MIo penſiere non era di teſſere quivi la difeſa del dritto, che hanno i Sovrani di accordare eſſi ſoli la licenza ne' proprj dominj di poterſi queſtuare o con le ſacre immagini, o con le caſſette, o per prò ſoltanto de' queſtuanti, o per qualche deſtinata opera pia, eſſendo queſte coſe molte riſapute a' giorni noſtri: ma dappoichè è piaciuto a Monſignor Veſcovo nella ſua relazione, che porta la data de' 13. dello ſcorſo meſe di Luglio, e di recente negli atti eſibita, riferire al degniſſimo Delegato della Real Giuridizione (1), che: *Non ſolo a me, come ingenuamente confeſſo a V. S. Ill., ma a tutto queſto pubblico era ignoto, che la conceſſione del permeſſo di queſtuare per qualunque opera pia dentro la ſteſſa noſtra Città, appartenga unicamente alla M. del Re N. S., vivendo tutti colla maſſima comune della ragion Canonica, che poteſſe il Veſcovo concederla nella ſua Dioceſi, ſecondo il capitolo IX.* de reforma-

qualem S. Sedes Petri meretur habere Pontificem: dignus veneratione, plenus dilectione, loquens veritatem ſine mendacio, nihil faciens arroganter.

(1) *Proceſ. fol. 6. a t.*

tione ſeſſ. XXI. *del Concilio di Trento, che non è tra quelli, che non furono accettati nel noſtro Regno, e ſecondo la pratica commune in tutte le Dioceſi, ſenza che nel Chioccarelli, o Giannone ſi trovi veſtigio alcuno in contrario. Ma ora illuminato colla riſpettoſiſſima inſinuazione di V. S. Ill. non ſono, e non ſarò capace di allontanarmene in verun modo:* Quindi ſarà neceſſario, che brevemente ſi dimoſtri tal eſſere la polizia del noſtro Regno, e tale quella degli altri Regni, affinchè ſi vegga, che nè i zelanti Cittadini hanno dimandate, nè il degniſſimo Delegato ha ordinate ſtrane, ed irregolari coſe.

§. I.

E' dritto de' Sovrani il dare la licenza di andare queſtuando.

E' Da maravigliarſi in vero, come mai dica Monſignor Veſcovo, che a tutto il pubblico di Molfetta era ignoto, che la conceſſione di andar queſtuando appartenga al Principe di darla, quando notiſſima, e conta a tutti è tal polizia del noſtro Regno. Senza andare ripeſcando leggi più antiche, baſterà ſoltanto gettar paſſeggiero lo ſguardo alla Prammatica emanata dal Vicerè Olaſſo a' 26. Marzo 1588. (1), in cui ſi fa menzione delli bandi prima promulgati per proibir le queſtue; baſterà riferire la Prammatica fatta pubblicare a' 9. Maggio 1589. dal Conte di Miranda (2): vien detto in queſta: *Abbiamo inteſo, che per li Giudici Civili di queſta G. C. ſi ſiano ſpedite, e di continuo ſi ſpediſcono indifferentemente patente di queſtuare, e ſi dà licenza tanto a' Regnicoli, come a perſone fuori del Regno di potere andare cercando limoſine, sì per redimere loro parenti da mano d' infedeli, come ancora per alcune altre opere pie d' alcune Chieſe; del che reſtiamo non poco ammirati,*

(1) *Pram. 1. de Eleæmoſyna non petenda abſque facultate conceſſa.*
(2) *Pram. 2. dict. tit. de Eleæmoſ. non petenda.*

rati, non potendo queſto farlo niun Tribunale di queſto Regno, PER ESSERE COSA SPETTANTE A NOI SOLAMENTE. *E perchè la volontà noſtra è, che non ſi debbano ſpedire più ſimili ſorte di patente, nè concederſi dette licenze, e le ſpedite abbiamo ordinato alle Regie Udienze di queſto predetto Regno, che non le faccino altrimenti eſeguire; Vi diciamo, che dobbiate provvedere, ed ordinare, ſiccome noi con queſta ordiniamo, che da quà avanti per queſto Tribunale non ſi poſſono, nè debbono ſpedire in modo alcuno, nè fare dette patenti o licenze di poter andare cercando limoſine* PER QUALSIVOGLIA CAUSA PER DETTO PRESENTE REGNO, *e così ſi eſegua, e non altrimenti, che tale è noſtra volontà:* Come queſta diſpoſizione di ragione, ſi vuole, che ignota ſia a tutti i Molfetteſi, è coſa in vero ſorprendente, e ſtrana! tanto maggiormente, che non è gran tempo, che con Real Diſpaccio Generale de' 23. Luglio dell' anno 1740. uſcito per la Segreteria del Diſpaccio Univerſale furono rinnovate le proibizioni di andare queſtuando ſenza il Reale permeſſo; e che eſſendoſi contravenuto da taluni della Provincia dell' Aquila a queſti Reali Ordini, precedente relazione di quel Preſide, ordinò S. M. per mezzo del Diſpaccio toccante l'Eccleſiaſtico a' 12. Febbrajo 1757., che non più ſi faceſſero ſimili queſtue, ed i controventori ſi carceraſſero, ed indi ſe ne formaſſe relazione. A ricorſo anche de' RR. PP. della Terra di Anzi furono dati ſimili ordini all'Udienza di Matera agli otto Giugno pure dell' anno 1755. Le ſteſſe proibizioni ſi fanno continuamente dalla Reale Camera di S.Chiara, e dalla Delegazione della Reale Giuridizione; Onde come tutto ciò ſia ignoto a'Molfetteſi, e come in contrario ſia la pratica comune di tutte le Curie, reca certamente maraviglia e ſtupore. Queſta polizia però ignota non fu anche agl'illuminatiſſimi, e giuſtiſſimi Prelati, che 'l Supremo Tribunal Miſto con gli altri Regj integerrimi Miniſtri adornano, e fregiano, poichè nella conſulta, che umiliarono alla M. S. pe 'l Monte de' Morti

del-

della Città della Cava nell'anno 1763. ſenza alcuna eſitazione diſſero, che apparteneva a S. M. dare la licenza per queſtuare, anche in ſuffragio dell'anime del Purgatorio.

Nè torna bene nè preſſo ciò, che per aſſerire i ſuoi preteſi dritti in eſcluſione di quelli del Sovrano, cerca a ſuo prò ritrarne Monſignor Veſcovo dalla diſpoſizione del Concilio Tridentino (1) non rifiutato circa queſto punto nel Regno: imperciocchè non faceva meſtieri rifiutarlo; eſſendo, che ſtabilì il Concilio Tridentino queſto, non già in eſcluſione de' dritti de' Sovrani, a' quali appartiene vedere, e ſapere, che ammaſſo di danaro ſi cerchi fare da chi, ed a che uſo ne' loro Regni, affin, che ſotto ſpecie di pietà non ſi faccino combriccole illecite ne' proprj dominj, non ſi radunino danari, che arrecar poſſono diſturbi, e ſconvolgimenti nello Stato.

Nè in verun modo a tali dritti de' Sovrani arrecar pregiudizio alcuno poteva, nè 'l volle; ma ſolamente fu incaricato a' Veſcovi l'invigilare ſenza pregiudizio de' dritti Sovrani, affin, che falſe reliquie non portaſſero, non aſſeriſſero falſe indulgenze, e remiſſione de' peccati, ed altri diſdicevoli mezzi in danno della Religione non uſaſſero queſti raccoglitori di limoſine: le quali coſe volentieri confeſſo, eſſere d' iſpezione non del ſolo Principe, come Protettore, e Vindice de' Canoni, ma ancora de' Veſcovi; e che queſta ſtata foſſe la mente del Concilio Tridentino egli è certo, e dallo ſteſſo conteſto, e da' luoghi, che nel margine ſi citano: lo che brevemente ſi farà chiaro. Bramato avrei di non entrare in ſimili materie, nelle quali grandi eccеſſi commeſſi furono da' Secolari non meno, che dagli Eccleſiaſtici ancora; dappoichè per avvalermi delle parole de' Padri congregati nel Concilio Sardicenſe (2): *Sappiamo beniſſimo, che ſpeſſe*:

(1) *Seſſ. 21. cap. 9. de Reformat.*

(2) *Concil. Sardicenſe Can. XX. Ipſi enim ſcimus, ſæpe propter paucorum imprudentiam, divinum, & in primis venerandum Sacerdotii nomen in damnationem incurriſſe.*

ſpeſſe volte è avvenuto, che per l'imprudenza di pochi, il divino, e più di tutti venerando nome Sacerdotale a' biaſmi è ſtato ſoggetto. E di vantaggio, per ſervirmi del detto di Maſſimo Veſcovo Antiocheno (1): *Bramato avremmo in vero, che niuno de' noſtri Fratelli, e Conſacerdoti in tali falli aveſſe dato, che vi foſſe ſtato biſogno ſoggettarlo a' Canoni.* Ma mi ſi condoni, ſe ſenza menoma idea di arrecar diſdoro alcuno al ſanto, e riſpettabiliſſimo Ceto Eccleſiaſtico, per colpa di alcuni pochi indegni di eſſere tra queſto Santiſſimo Ceto noverati, la coſa dall' origine ſua ſi ripeta. La venalità delle Sante Reliquie per ſervire a guadagno, è antico male nella Chieſa, che ſempre da' SS. Veſcovi, e da' Sommi Pontefici ſi è cercato sbarbicare e ſvellere allo 'ntutto, e che ſempre ha ripullulato, ed allignato con loro ſommo cordoglio e diſpiacenza. D'alcuni falſi Monaci detti da S. Iſidoro (2): *Circumcelliones* rapporta lo ſteſſo Santo (3), che vendevano le membra di que' Santi Campioni, che ſparſero il loro ſangue per la ſantiſſima noſtra divina Religione. Queſto eſecrabile mercimonio rinfaccia a' medeſimi S. Agoſtino (4): Nel Codice Giuſtinianeo troviamo veſtigj della proibizione di tal eſecrando abuſo (5): S. Gregorio Magno (6) ſi ſcaglia contro alcuni falſi Monaci Greci, che prendevano indiſtintamente oſſa de' morti, per venderle poi in Grecia, come Reliquie de' Santi. La ſteſſa coſa racconta Rodulfo Glabro (7) d' un impoſtore de' ſuoi tempi. Occupata da' Barbari la noſtra Italia, quanto

(1) Appò l'Arduino *Collect. Concil. tom. 2. col. 345. Optabam quidem nullum ex fratribus, & conſacerdotibus meis talibus peccatis irruere, ut etiam regulis ſubjaceret.*

(2) *Lib. 2. de Eccleſ. offic. cap. 15.*

(3) *Loc. cit. Alii membra Martyrum venditant.*

(4) *De Oper. Monachor. cap. 28.*

(5) *L. 3. Cod. Juſt. de Sacroſ. Eccleſ. Nemo Martyres diſtrahat; nemo mercetur.*

(6) *Lib. 3. Epiſt. 30.*

(7) *Lib. 4. Hiſt. cap. 3.*

to a disмisura s'accrebbe tal mercimonio indegno e quante frodi vi si tramischiarono, potrà osservarsi nel non meno pio, che detto Lodovico Anton Muratori (1). A niuno è ignoto, come un profano Scrittore cercò porre l' Ordine Ecclesiastico in dileggio con la Novella, che scrisse di Fra Cipolla, e Guccio Imbratta (2). Oltre alla venalità, ed impostura circa le Reliquie, s' avvalevano i questuanti per cavar danari, quanto più si poteva, di mille artifizj sacrileghi, ed empj, portando forma d' abiti, fuochi, acque, campane, ed altri stromenti da strepitare, e che potessero indurre spavento, e superstizione nel Volgo, narrando falsi miracoli, predicando falsse indulgenze, richiedendo le limosine con imprecazione, e minacce di male, e d' infortunj a chi non le desse, ed altre tali empietà usando, che 'l Mondo n' era pieno di scandali (3). Non mancò la Sposa di Cristo purgarsi da queste brutture, siccome le ravvisava: Quindi in varj Concilj furon presi de' forti espedienti contro sì fatti abusi (4), i quali sempre più ritornando in campo, fu necessitato il Concilio Tridentino rinnovarne di bel nuovo gli stabilimenti. E che non altra fu l'idea del Concilio, è chiaro da quel solo ne scrive il Cardinal de Luca (5).

Non

(1) *Antiquit. Ital. dissert.* 58.

(2) Giovanni Boccacci nel *Decamerone Giornat. 6. Novel.* 10.

(3) Veggasi trà gli altri il Canone 62. del Concilio Lateranese IV. sotto Innoc. III. convocato, il Concilio di Lione, e di Vienna additati dallo stesso Concilio Tridentino.

(4) Sarpi *istor. del Conc. Triden. lib. 6. pag.* 119. *edit. ann.* 1761.. Cristiano Lupo *de peccator. & satisfact. indulgent. cap.* 4.: Van-Esp. *Jus Eccl. univ. par.* 2. *tit.* 7. *cap.* 3.

(5) Cardinal de Luca *adnot. ad Concil. Trident. disc.* 18. *n.* 1. ivi: *Innovatur per hoc decretum antiquiorum Canonum, & Conciliorum pia, prudensque probibitio illorum quæstuariorum, qui otiosam vitam ducere studendo ex professione hoc munus agunt, atque Catholicum Orbem peregrando, ut plurimum vagabundi, & vitiosi sunt, atque idiotas præsertim personas, ac mulieres pias, ac devotas, ut pecunias extor-*

Non derogando dunque, nè potendo derogare il predetto Concilio in menoma parte a' dritti de' Sovrani, ma incaricando ſolamente a' Veſcovi d' invigilare contro gli abuſi, che s' introducevano da queſti queſtuanti in materia di Religione, non faceva quindi meſtieri, che 'l Reggente Villani nella ſua conſulta circa il riceverſi nel Regno il Concilio Tridentino, notaſse ancora queſto decreto, per non darviſici eſecuzione, ovvero che di ciò, o il Chioccarelli, o il Giannone ne faceſſero motto. E che per coſe ſeparate queſte due tra loro ſi preſero ſin dal bel principio, egli è chiaro, imperciocchè fu ricevuto il Concilio Tridentino nel Regno l'anno 1586., le anzidette Prammatiche circa la queſtua furono pubblicate, la prima facendo menzione degli editti prima emanati, l'anno 1588., l'altra l'anno 1589. Si vuole più chiara pruova di queſta per convincere chiunque ſiaſi, che il Concilio di Trento non inteſe derogare a' dritti de' Sovrani, e che derogar a queſti mai non poteva? e quando abbiamo, che le ſteſſe Prammatiche diſpoſero, facendo menzione degli antecedenti Bandi, che non ſi poteva andare queſtuando ſenza la licenza del Sovrano, era neceſſario forſe, che il Villani notato aveſſe tal decreto del Tridentino? Ma finto pure, che in menoma parte leder poteſſe tal decreto i Sovrani dritti, e che tal capo non fu ſpezialmente notato, e che niun conto dell' anzidette Prammatiche ſi debba avere, nulla però ciò nuoce a' dritti del noſtro Auguſtiſſimo Sovrano; mentre avrà oſſervato Monſignor Veſcovo in eſſo Chioccarelli, che cita (1), che non eſſendo ſtata idea del Concilio pregiudicare a' dritti de' Sovrani, non era neceſſario oſſervare per minuto ogni coſa, e che quando fu tra noi ricevuto, oltre a' capi controverſi,

extorqueant, decipere ſtudent cum indulgentiarum, aliorumque ſpiritualium privilegiorum amplis aſſertionibus & communicationibus plures etiam errores diſſeminando.

(1) *Indice de' MS. Giuridizionali tom.* XVII. *tit.* 1. *pag.* 235. *ſeqq.*

incaricò Filippo II. al Vicerè Conte di Miranda, affinchè desse ordine: *Che in tutto quello non vi sarà inconveniente si osservi, ed esegua il Concilio di Trento integramente, e puntualmente, come si deve.* Crescerà l'argomento, se vorrà riflettersi, senza prendere esempli, o dal Supremo ragguardevolissimo Senato della Regale Camera di S.Chiara, o dalla Delegazione della Regale Giuridizione, che la stessa Curia di Monsignor Cappellano Maggiore non dà esecuzione a due altri capi del Concilio di Trento, sebbene non notati dal Reggente Villani nelle sue Consulte.

Nè questo dritto de' Sovrani è nuovo, o nel nostro solo Regno; dapoichè è antichissimo, ed in altri Regni praticato. Ci rapporta Cicerone (1), come stabilimento delle leggi delle XII. Tavole, il non potersi andare questuando pe'Dei. Ci fa tra gli altri testimonianza il Feuret (2), che questo è costume di Francia. Il parlamento d'Angiò proibisce nel distretto le questue senza il suo permesso (3), e lo stesso ancora negli altri Regni si pratica.

§. II.

In accordare tali licenze si de' porre mente, se le questue convenghino a chi le chiede, e se rechino pregiudizio a' veri poverelli, ed a' Frati Mendicanti.

NOn solo appartiene al Sovrano accordare le licenze di questuare, ma deve egli nel dare simili permessi badare, se queste licenze d' andare accattando si diano a chi

(1) *De legib. lib.* 2.: *Lege* XII. *Tabularum vetitum erat, ne quis stipem cogeret pro Diis.*

(2) *Tractat. des abus tom.* 1. *pag.* 77., *& pag.* 246.

(3) *Annotat. ad Van-Espen in dissertat. ad Can. Concil. Lather. observ. ad Can.* 62.

chi biſogno tiene di eſſere ſollevato dalle miſerie per mezzo dell'altrui carità, o ſe allo 'ncontro pregiudizio arrecar poſſono a' veri poverelli di Gesù Criſto, ed agli Ordini Mendicanti, dovendoſi nel primo caſo concedere, e negarſi aſſolutamente nel ſecondo. Non può dubitarſi, che niuna coſa tanto ci fa raſſomigliare meglio a Dio Ottimo Maſſimo, quanto il cercare di ſollevare i poverelli, e i biſognoſi (1): Niuna è coſa più conforme alla ragion naturale, quanto l'ajutarſi vicendevolmente le parti di queſta civile ſocietà, e farle tutte concorrere alla maggiore felicità: niuna coſa tanto inculcata ci viene nelle ſacre carte, quanto l' uſare la divina carità al noſtro proſſimo: niuna coſa avvi allo 'ncontro, che ſia più diſdicevole, quanto quella ſe ſi vedeſſe, che la Santa Chieſa, in vece di giovare a' poverelli, a' quali come da proprio Erario diſpenſare ſi deve loro tutto il neceſſario (2), voleſſe poi togliere dalla bocca di loro quel tozzo di pane, che la pietà de'fedeli potrebbe ad eſſi dare. Fu ciò ben notato da'PP. convocati nel Concilo di Chialòn ſotto Carlo Magno l'anno DCCCXVII. (3), e prima di eſſi dal gran Santo, e Dottore Girolamo (4), allorchè ſcriſſe: *Eſſer gloria de' Veſcovi provvedere a' biſo-*

 gni

(1) S. Leone *Serm.* 47. *ſive* 10. *de Quadrag.*: *Nulla devotione Fidelium magis Dominus delectatur, quam iſta, quæ pauperibus ejus impenditur; & ubi curam miſericordiæ invenit, ibi imaginem ſuæ pietatis agnoſcit.*

(2) S. Girolamo *Epiſt. ad Damaſum*: *Quicquid habent Clerici, pauperum eſt, & domus illorum debent eſſe communes, ſuſceptioni peregrinorum, & boſpitum invigilare debent.*

(3) *Concil. Cabilon. III. Can.* 6. & 7.: *Eccleſia vero Sancta non ſolum fideles ſpoliare non debet, quin potius inopibus opem ferre, ut debiles pauperes, Viduæ, Orphani, & ceteri neceſſitatem patientes a Sancta Eccleſia, ut puta, a pia Matre, & omnium gubernatrice ſubſidium accipiant.*

(4) *Epiſt. ad Nepotian.* *Gloria Epiſcopi eſt pauperum opibus providere; ignominia omnium Sacerdotum eſt, propriis ſtudere divitiis.*

gni de' poveri, ed essere vergogna di tutti i Sacerdoti badare a' proprj vantaggi: Debbono avere gli Ecclesiastici ciò, che loro fa mestieri per un onesto vitto, e vestito, non già lo strabocchevole, e molto meno debbono torre a' poveri quello, che a' poveri stessi si appartiene. Cose son queste troppo risapute, e conte; ma mi sia pur permesso

Canzon già ricantata porre in scena.

Allor, che vide Mosè, che per la fabbrica del Santuario bastavano le obblazioni già fatte, proibì, che altre se ne facessero (1). Il nostro Divino Redentore volle, che del vitto, e vestito fossimo contenti, e che di niente più ci prendessimo cura. Fu questo l'unanime sentimento de' primi PP. della Chiesa, come a niuno è ignoto. Ne' secoli seguenti fu lo stesso praticato. Quindi il Santo Abbate di Corbeja Adelardo dopo aver fondato quella Chiesa, e quel Monistero, veggendolo dotato abbastanza dalla carità de' fedeli, come scrive l'Autore della sua vita (2): *pose termine agli acquisti, e col predicare giornalmente a' suoi, cercava svellere da' loro cuori la cupidigia d' acquistare, ripetendo tra le altre cose: Non è dello stato nostro l' arricchirci, con ridurre altri alla mendicità; nè conviene a noi prendere motivo d' allegrezza, onde gli altri di dolore lo prendano. Siamo pur contenti di ciò, che basta:* Nella vita parimenti di S. Roberto viene detto (3), che avendo egli fondato il Monastero di Molismo in Borgogna, per la bontà e santità de' Monaci furono dati da' fedeli de' beni al

(1) *Exod. cap. 36.*

(2) Appò il Bollando. *Acta Sanct. tom. 1. ad diem 2. Januar.: Ponit modum recipiendi, & quotidiana prædicatione a cordibus subjectorum eradicat vitium concupiscendi. Mortui, ajebat, debemus esse Mundo: Sed ecce multi, qui sæculo renuntiasse videntur, nimiis revertere nobiscum; alioquin nihil nobis prodest, nos expoliasse propriis rebus. Non est nostrum ditari, unde alii inopes fiant, neque nostrum lætari, unde alii doleant. Simus sufficientia contenti.*

(3) Appò lo stesso Bollando *ad diem XXIX. Apr. §. 1. n. 7.*

al Monaſtero quanti baſtavano; ma poichè i beni crebbero di molto, veggendo il Santo, che non baſtava il ſuo eſempio per porre freno alla cupidigia de' Monaci, ſe ne andiede via dal Monaſtero. Per la iteſſa ragione ſoleva dire il gran Santo Franceſco d'Aſſiſi: *Io non ſono ſtato mai un ladro*, volendo con ciò dinotare, che contento del biſognevole, non aveva mai levato le limoſine a' poverelli. Quindi lo ſteſſo Santo allo ſcrivere del P. Antonio Wiſing (1), proibiva a' ſuoi Frati, che non cercaſſero, o date ricevelſero più limoſine di quelle loro biſognavano in pregiudizio degli altri poveri. E dello ſteſſo Santo poco dopo (2) rapporta una ragguardevole, e brillante avventura per fare ſerbare da' ſuoi la profeſſata povertà, e non far loro ricevere limoſine in pregiudizio degli altri poverelli. Lo ſteſſo ben ordinato amore pe' poveri usò l'inſigne Fondatore dell' inclita Compagnia di Gesù, il quale e prima di fondare queſta Illuſtre Compagnia, andava cercando limoſina più per giovare gli altri poveri, che a se ſteſſo, e dopo ſerbò lo ſteſſo tenore, come ſcrivono gli Autori della ſua vita (3). E la gran Santa Tereſa ben a ragione ſcriſſe (4): *Mi rimorderebbe la coſcienza a modo di dire, per parermi, che ricche dimandaſſimo limoſine, e piaccia a Dio, che non ſia così.*

Nè

1) Veggaſi il ſuo libro intitolato: *Sancta Communitas in paupertate religioſa inviolata lib. 2, cap. 7. pag. 134. ſeq.*

(2) *Loc. cit. pag. 135.*

(3) Veggaſi il P. Ribadeneira *vita di S. Ignazio dell' edizione del Giulio lib. 1. cap. 10. pag. 13. e 154., pag. 66. lib. 2. cap. 4. pag. 117. d. lib. 2. cap. 5. pag. 120., & cap. 53. pag. 152.* Il P. Maffei *de vita, & moribus Ignatii Loyolæ lib. 1. cap. 12. pag. 33. edit. Roman. ann. 1585., & d. lib. 1. cap. 15. pag. 42.* Il P. Bartoli *vita di S. Ignazio lib. 1. n. 26. pag. 70. edit. Roman. ann. 1659. lib. 2. n. 6. pag. 111., lib. 4. n. 7. pag. 294.*, e la Lettera del P. Generale Nickelio *de Amore, & Studio perfectæ paupert.*, che ſi legge nel *Corp. Inſtit. Societ. Jeſ.* dell' edizione d'Anverſa dell' anno *1709. tom. 2, part. 2.*

(4) *Cammino della perfezione cap. 2.*

Nè ciò fu praticato ſolamente da queſti Santi Fondatori, come da coloro, a' quali così conveniva fare, per eſſerſi ritirati dal Mondo affine di menare una vita povera, religioſa, e diſprezzatrice de' beni mondani; imperciocchè coſtantiſſimo su ciò è ſtato l' inſegnamento de' SS. PP., e de' Dottori, de' quali per non farne lunga filza, ne ſceglieremo ſolamente quello inſegnarono S. Girolamo, S. Gio: Criſoſtomo, e S. Berardino. Avvertì S. Girolamo a S. Paolino (1): *Di non eſſere inconſiderato a dare quello, che a' poveri ſi dovrebbe, a coloro, che tali non foſſero*: Ed altrove ſe paleſe a Pamachio (2): *Eſſere una ſpecie di ſacrilegio dare le coſe, che a' poveri appartengono, a' non poveri*: S. Gio: Criſoſtomo diſſe di più, i fedeli iſtruendo (3): *Se vi ſaranno tra' Prelati dalla Chieſa di coloro, che non menano vita diſagiata, ed a' quali niente abbiſogni, ancorchè ſia taluno di eſſi un Santo: però non voglio, che alcuna coſa a lui ſi dia; ma a queſti anteponi quegli, che ha di biſogno, ſebbene non così ragguardevole. Perchè queſto? Perchè anche lo ſteſſo Criſto, che così ſi faccia vuole; e ciò lo di-*

(1) *Epiſtola ad Paulinum: Ne immoderato judicio, rem pauperum tribuas non pauperibus, & ſecundum dictum prudentiſſimi viri: liberalitate liberalitas pereat.*

(2) *Epiſt. ad Pamachium: Cum vendideris da pauperibus, non locupletibus, non ſuperbis. Da quo neceſſitas ſubſtentetur, non quo augeantur opes. Pars ſacrilegii eſt, rem pauperum dare non pauperibus.*

(3) *Homil. 1. in Epiſt. ad Philip. Si quis eſt ex Præfectis Eccleſiæ, qui vitam non inopem agat, nullaque re egeat, etiam ſi Sanctus ſit: nolo tamen ei des, ſed huic præpone illum, qui eget, quamvis non adeo mirabilem. Quid ita? Quoniam ipſe etiam Chriſtus hoc ita vult, idque illis verbis indicat, cum facies cœnam, aut prandium non vocare amicos tuos, neque cognatos, ſed debiles, claudos &c. Non enim temerè ſunt quilibet invitandi, ſed eſurientes, ſed ſitientes, ſed nudi &c. Ergo, ſi quis Sanctus, quidem fuerit, ſed non egeat; nihil ei dato, non enim hoc lucrum eſt; non enim hoc Chriſtus præcipit. Quinimmo ne Sanctus quidem ille fuerit, qui cum abundet, accipit tamen.*

dimoſtrò con quelle parole : quando inviterai altri a cena o pranſo, non chiamare i tuoi amici, e congiunti, ma i deboli, i zoppi &c., eſſendo, che non ſi debbono inconſideratamente invitare tutti, ma sì bene coloro, che travagliati vengono dalla fame, e dalla ſete, e quei, che per la loro povertà non ſi poſſono ricoprire &c. Dunque ancorchè taluno foſſe Santo, ma neceſſità no'l premeſſe, niente date a coſtui; imperocchè non è queſto il ritrarre vantaggio : non queſto commandato da Criſto ci viene ; anzi in niun modo ſarà Santo colui, che ſebbene abbia il baſtante, vuole non di meno di più conſeguire. A coſtoro s'aggiunga S. Berardino, il quale a' fedeli concionando diceva (1) : *che non ſi dee dare la limoſina, ſe non al biſognoſo, nello che molti inconſiderati ſono, e ciò proviene da difetto di ſemplicità :* Biſognarebbe molto dilungarmi su queſto, ſe voleſſi andare per minuto riferendo tutti gli altri inſegnamenti de'SS.PP., e' ſtabilimenti de' Concilj, ma eſſendo ſtata tal materia a pieno trattata dall'accortiſſima, e dottiſſima penna del Pio Lodovico Anton Muratori (2), che avea

Ripien di carità la lingua, e 'l petto.

altro su ciò non addurrò. Ma facciamo paſſaggio a vedere, ſe ſarà della Clemenza della M.S. l'accordare d'andare queſtuando alla Chieriſia di Molfetta.

§. III.

(1) *Tom. 1. Serm. 7. cap. 7. : Non enim eſt danda elæmoſina, niſi indigenti : In hoc tamen multi ſunt inconſiderati, quod plerumque ex vitio ſimplicitatis habet originem.*

(2) Veggaſi l'eccellente *trattato della carità Criſtiana*.

§. III.

Si espone lo stato della Città di Molfetta, e si dimostra, che non debbasi permettere agli Ecclesiastici l' andare questuando in pregiudizio de' poverelli di Cristo, e degli Ordini Mendicanti.

LA Città di Molfetta una delle più ragguardevoli della Puglia, della quale dire possiamo quello, che Omero disse d'Itaca (1): ch' è

Terra aspra, ma prod' uomini produce;

per essere situata ad Oriente tre miglia da Giovinazzo discosta, a mezzo giorno da Terlizzi in distanza di cinque miglia, ad Occidente in lontananza di altre miglia cinque da quella di Bisceglia, ed a Settentrione, essendo dal Mare Adriatico bagnata, che la rende penisola, ristrettissimo ha il suo territorio: siccome costa dal documento presentato negli atti; il predetto territorio composto viene di vigne (come ivi si dice un certo spazio di terra, che contiene circa quaranta pertiche) undecimila ottocento quarantacinque (2). Di tale numero, solo cinquemila trecento e quindeci posseggono i secolari, che dimorano in Molfetta (3); mille cinquantadue i Cittadini assenti, benestanti, forastieri abitanti, e privilegiati (4); e ben cinquemila quattrocento settant' otto si godono dal ceto Ecclesiastico, e da' luoghi pii (5). In modo che in confronto degli Ecclesiastici, che forma la trigesima parte degli abitanti dell' anzidetta Città, posseggono i secolari Cittadini, che ivi

(1) *Odiss. 9. vers. 27.*

. . . . Τρήχει ἄλλ' ἀγαθὴ κουροτρόφος.

(2) *Proces. fol. 11. litt. F.*

(3) *Proces. fol. 9. litt. A.*

(4) *Proces. fol. 9. litt. B.*

(5) *Proces. fol. 11. litt. E.*

vi abitano, cento e ſeſſantatre vigne di meno. Se a' noſtri tempi viveſſe il Santo Profeta Iſaia, mi figuro, che non ſi potrebbe al certo contenere di ripetere ciò, che in caſo meno ſtrano del noſtro eſclamò, dicendo (1): *Voi, che aggiungete caſa a caſa, e campi a' campi unite ſin' a tanto non vi reſti più luogo da occupare, forſi voi ſoli abitarete in mezzo alla terra?* Ciò ſarebbe pur tollerabile in parte; ma il cordoglio maggiore ſi è il ravviſare, che dal ceto de' ſecolari ſi pagano annualmente tra' canoni, e cenſi al ceto degli Eccleſiaſtici, ed a' luoghi pii niente meno, che ben ottomila venti ducati e grana ſettant'otto (2), i quali ridotti in capitale anche al ſei per cento, come prudenzialmente raſſerma il Cancelliere di quel pubblico poterſi computare i cenſi, formano la ragguardevole ſomma di cento ſettantatremila ſeicento ſettantanove ducati e grana $83\frac{1}{3}$ (3). In guiſa, che ponendo in confronto le cinquemila trecento e quindeci vigne, che ſi poſſeggono da' ſecolari Cittadini abitanti in Molfetta con i ducati cento trentatre mila ſeicento ſeſſantanove grana ottanta ed un terzo, ſi ravviſerà, che nulla affatto poſſeggono gli anzidetti ſecolari: imperciochè ſe gli annui cenſi di ducati 8020. 78. figurare ce li vogliamo affiſſi alle caſe, non dando queſte d'annua rendita più del quattro per cento l' anno, ſi vedrebbe, che per ducati 133679. $83\frac{1}{3}$ dati dagli Eccleſiaſtici, e da' luoghi pii a cenſo a' ſecolari, ſi dovrebbe computare il valore di ben ducati 200519. 50., che ſarebbe lo ſteſſo, che dire, oltre i caſamenti, che come proprj poſſeggono gli Eccleſiaſtici, e' luoghi pii, come in appreſſo ſi vedrà, ſarebbe di eſſoloro tutta l'intiera Città di Molfetta. Se ci figuriamo,

(1) *Iſa. cap. 5. verſ. 8. & 9.: Qui conjungitis domum ad domum, & agrum agro copulatis donec deficiat locus, numquid habitabitis vos ſoli in medio terræ?*

(2) *Proceſ. fol. 13. litt. H.*

(3) *Proceſ. fol. 13. lit. I.*

mo poi, che ſiano ſottopoſte a queſti annui cenſi le vigne di olivi, o di giardini, o di viti (le quali, anche al più poſſono dare il fruttato del 4. per cento l'anno) tutto il territorio, che ſi poſſiede da'ſecolari rimarrebbe dagli ſteſſi Eccleſiaſtici aſſorbito, eſſendo, che ogni vigna d'olivi ſi computa in Molfetta pe'l valore di ducati 100. (1), ed in queſto modo i duc.200519. 50., aſſorberebbero ben 2005. vigne d'olivi. Ogni vigna di giardino ſi computa per duc.50. (2); quindi i predetti cenſi terrebbero a se ſottopoſte ben 4010. vigne di giardino. Ogni vigna di viti ſi può computare a' ducati 25. (3); onde ſe da queſte ſi debbono ſodisfare gli annui cenſi, reſterebbero aſſorbite, niente meno, che vigne 10456., che vale lo ſteſſo, che dire più del territorio. Se vogliamo poi, che queſta annua corriſponſione, ſi debba parte dal fruttato degli oliveti, altra da quella de' giardini, e porzione dalle vigne di viti, è certo, che tutto il territorio reſta aſſorbito dagli Eccleſiaſtici, e da'luoghi pii. Non ſaprei, coſa ciò veggendo, direbbe il gran Prete di Marſiglia Salviano; ſolamente mi è noto, che interpretando egli il precetto di N. S. Gesù Criſto, che chi voleva eſſer perfetto doveva vender tutti i ſuoi beni, e darli a' poveri, diceva (4) eſſer ciò di conſiglio a' ſecolari, e di precetto agli Eccleſiaſtici; ma ora vedrebbe, che il conſiglio è reſtato per gli Eccleſiaſtici, e' luoghi pii, e 'l precetto per dura neceſſità da' ſoli ſecolari ſi oſſerva.

Nè

(1) *Proceſ. fol.* 78.
(2) *Proceſ. d. fol.* 78.
(3) *Proceſ. d. fol.* 78.
(4) *Ad Eccleſ. Catbol. lib.* 2.: *Eis* (agli Eccleſiaſtici) *Salvator ipſe non ut ceteris voluntarium, ſed imperativum Officium perfectionis indicit. Quid enim laico adoleſcenti dixiſſe legimus? Si vis eſſe perfectus vende quæ habes, & da pauperibus. Quid autem Miniſtris ſuis? Nolite, inquit, poſſidere aurum &c. laico dixit: Si vis, vende quæ poſſides; Miniſtro autem, nolo poſſideas.*

Nè quì ha termine l'infeliciſſimo ſtato de' ſecolari Molfetteſi, poichè avvi ancora di peggio. Oltre di averſi aſſorbito i pochi Eccleſiaſtici, e' luoghi pii tutto il territorio, poſſeggono eſſi ancora da circa trecento caſe (1); onde, oltre l'eſſere privi di averi i ſecolari, e non pochi di tetto, dovendoſi ora per dura neceſſità provvedere di ricovero, debbono andare ad abitare nelle caſe degli Eccleſiaſtici, e de' luoghi pii, e pagare loro il pigione. Poſſeggono tre Palazzi (2), a tal che, ſe perſona ragguardevole non ha conveniente abituro, pronto dagli Eccleſiaſtici ſomminiſtrato gli ſia. Poſſeggono ventiſette botteghe, ed una mettà (3), e così per lo più chi vuole eſercitare qualche meſtiere per lucrarſi un tozzo di pane, trà la miſeria, le lacrime, e gli ſtenti deve avvalerſi delle botteghe di coſtoro. Poſſeggono undeci magazzini (4), in guiſa, che que' pochiſſimi, che trafficano, debbono per lo più riporre le loro mercatanzie ne' magazzini degli Eccleſiaſtici. Poſſeggono ſei Trappeti per macinare ulive (5), e così ſe compiaceſi il Signore Iddio dare ricolta d' ulive a que' ſecolari, che poſſeggono qualche ritaglio di territorio (nello che conſiſte la maggior rendita de' Molfetteſi) debbono non pochi portare l' ulive per triturarle, e per ricavarne l' olio ne' Trappeti degli Eccleſiaſtici (6).

Dopo eſſerſi in tal modo reſi eſſi Eccleſiaſtici, e' luoghi Pii Signori, e Donni de' beni de' ſecolari Molfetteſi, veggendo, che due famiglie de' ſecolari poſſedevano due oſterie per dar ricovero a' viandanti, e che qualche profitto da ciò ne ritraevano, hanno anch' eſſi edificata la loro oſte-

(1) *Proceſ. fol.* 13. *litt. G.*
(2) *D. fol.* 13. *d. litt. G.*
(3) *Fol.* 13. *d. litt. G.*
(4) *D. fol.* 13. *d. litt. G.*
(5) *D. fol.* 13. *d. litt. G.*
(6) *D. fol.* 13. *d. lit. G.*

ria (1). Egli è ben vero, che quando in Francia non v' erano luoghi pubblici per albergare i poveri viandanti, fino all'ottavo ſecolo, come penſa il Fleury (2), frequenti erano l' eſortazioni de' Veſcovi, e de' Concilj agli Eccleſiaſtici, affinchè deſſero ricovero a' poveri viandanti, eſſendo i beni della Chieſa il pubblico teſoro de' poveri, degli Oſpiti, e de' Pellegrini, come diſſe il Concilio di Nantes (3); ma da poichè introdotti ſi ſono i pubblici alberghi, non pe' ſoli poveri viandanti, ma pe' commodi, ed agiati viaggiatori, e che qualche profitto da ciò i meſchini ſecolari ne ritraggono, ſarebbero da pregare, e ſcongiurare gli Eccleſiaſtici, che non più ſi curaſſero d'eſercitare tal'intereſſata carità, e che tal cura, e penſiere di dar ricovero a' viaggiatori, a' ſecolari laſciaſſero. Ma torniamo in cammino.

Il fin quì diviſato coſta dalla fede formata dal Procancelliere dell' Univerſità, che per intiera leggeſi negli atti (4), eſtratta dall' onciario formato pe 'l generale allibramento nell'anno MDCCLIV. Ma ſe ora nuovo cataſto formato ſi foſſe, ben ſi vedrebbe (eſſendo il modo di acquiſtare degli Eccleſiaſtici non diſſimile dall' eternità, la quale per innumerevoli ſecoli, che ſcorrono, è ſempre nel ſuo principio, nè vi è meta, in cui finiſca) quanto da quel tempo ſin' oggi accreſciute foſſero le rendite degli Eccleſiaſtici, e de' luoghi pii co'nuovi acquiſti fatti, o per l' eredità, ovvero per gli altri danari pervenuti loro, o pure per gli avvanzi delle loro pingui rendite; e quanto per contrario diminuiti ſi foſſero i beni de' ſecolari per l'inconſiderata

(1) *D. fol. 13. d. litt. G.*

(2) *Hiſt. Eccleſ. lib. 44. ann. 786.*

(3) *Concil. Nannatenſe ann. DCII. Canon. 10. Inſtruendi ſunt Presbyteri, pariterque admonendi, quatenus noverint, decimas, & oblationes, quas a fidelibus accipiunt, pauperum, & Hoſpitum, & Peregrinorum eſſe ſtipendia.*

(4) *Fol. 8. ad fol. 13.*

ta liberalità verſo l'Ordine Eccleſiaſtico, laſciando beni per ultima volontà; o per l'alienazioni coſtretti a fare; parte per le ricolte fallate in molti anni, parte pe 'l traffico, e commercio ritardato pe 'l timore del contagio; parte per le troppo note, e non ſenza lagrime da rammentarſi penurie di grano nello ſcorſo anno; ed oltre a' beni alienati, a quanti altri debiti ſoggettati ſi foſſero i ſecolari per potere vivere.

Solamente ſappiamo, che dopo il cataſto pubblicato l' anno 1754. il Monaſtero de' RR. PP. Domenicani ha impiegato in annuo cenſo la ſomma di circa ottomila ducati, ha fatto acquiſto d' una poſſeſſione di vigne quaranta, e di un' altra mezza vigna nel ſolo territorio di Molfetta (1). Il Monte Majorano, o ſia il Monaſtero erigendo di S. Teresa del Gesù ha, dopo tal tempo, comprate undeci vigne d' olive, ed una cocevolina di vigne cinque e mezza (2). D. Lonardo Volpicella anche dopo tal tempo laſciò per la Collegiale Chieſa erigenda, ſedici vigne d' olivi, un caſino, ed un Trappeto, e di più l' annuo fruttato di duc. 44. 50. (3). Pe 'l legato di D. Mauro Minervino pe' letti da diſtribuirſi a' poveri, e per annue meſſe ſeſſanta, da' ſuoi eredi ſi ſono impiegati ad annuo cenſo duc. 250. (4). D. Giovanni Battiſta Fortunato tutta la ſua eredità, dopo tal tempo, l' ha laſciata al Conſervatorio dell' Orfanelle, per tacere degli altri beni ammortizzati.

Ognuno crederebbe ora, che almeno i ſecolari foſſero eſenti da pagare i pubblici peſi, che porta l' Univerſità; ma ſe ciò credeſſe, dal vero molto andarebbe egli lontano; imperciocchè portando l'Univerſità di peſo annui ducati 14. mila in

(1) *Proc. fol.* 14. *litt. A.*
(2) *Proceſ. fol.* 14. *litt. B.*
(3) *Proceſ. fol.* 14. *litt. D.*
(4) *Atti per D. Corrado Minervino* ſiſtenti nell' Archivio della Reale Giuridizione dell' anno 1762. *Scanz.* 10. *faſc.* 887. *fol.* 13. *a t.*

in circa, come già nel corrente anno ne porta ducati 13778. 15⅓ (1), la maggior parte di queſti ſi pagano con le gabelle, e per conſeguenza quaſi tutti da' ſecolari, eſſendo eſente o in tutto, o in parte, o pretendendolo eſſere il ceto degli Eccleſiaſtici da pagar gabelle, e quello, che ſi paga di cataſto pe' beni, che ſi poſſeggono ſono ducati 2832. 98. 2. (2), de' quali gli Eccleſiaſtici, che tutto s'hanno aſſorbito, pagano ſoli ducati 679. 32. 2., ed i ſecolari nella ſaputa maniera ridotti pagano niente meno, che ducati 2353. 67. (3). Il Seminario di vantaggio ha fatto, non ſi sà con quale novella Giuriſprudenza, eſenti i RR. PP. Domenicani di pagare il cataſto ſopra più di duc. 8000. datigli da queſti ad annuo cenſo per la nuova fabbrica (4). Il Monte detto del Purgatorio, che non conſiſte in altro, che in far celebrare da' Preti annue meſſe, lo è pur eſente da pagare (5). Sebbene nel Sindicato di D. Vito Minervino ſi obbligarono gli Eccleſiaſtici pagare la taſſa cataſtale a grana due l' oncia ugualmente, che i ſecolari (6); non di meno però queſto ſaggio provvedimento durò ſino a tanto ch'egli fu Sindaco, mentre nè prima, nè dopo per queſti rinveſtimenti hanno più pagato gli Eccleſiaſtici (7), ma a ciò ſi moſſero allora per le provviſioni ottenute dalla Regia Camera della Sommaria dal Minervino, che gli Eccleſiaſtici pagaſſero l' intiera taſſa cataſtale pe' nuovi rinveſtimenti (8). I legati pii laicali, che oltrepaſſano il numero di 900., che quaſi foſſero veri Eccleſiaſtici benefizj, non

(1) *Proceſ. fol.* 16.
(2) *Proceſ. fol.* 17.
(3) *Proceſ. d. fol.* 17.
(4) *Proceſ. fol.* 18.
(5) *Proceſ. fol.* 19.
(6) *Proceſ. fol.* 20. & 21.
(7) *Proceſ. fol.* 22.
(8) *Proceſ. fol.* 77.

non ſolo dagli Eccleſiaſtici ſi poſſeggono : ma ſono ancora per mettà eſenti da contribuire a' pubblici peſi, com'è notiſſimo all'Illuſtre Delegato della Reale Giuridizione per la già rinomata pendenza della laicalità, che avanti a lui s'agita. Non ſono quattro giorni ancora a modo di dire, che ſi ſtabilì il concordato trà la S. Sede, e l'Auguſtiſſimo Monarca delle Spagne, mentr' egli era piiſſimo, ed amorevoliſſimo noſtro Sovrano, in cui tra l'altre coſe per ſollevare i ſecolari, fu data nuova norma alle ſtrabocchevoliſſime franchigie, che dagli Eccleſiaſtici ſi godevano; eppure per voglia di chi quel pio luogo amminiſtra e regge ſi pretendono franchigie contro gli ſtabilimenti del concordato, e per preteſa conſuetudine; la quale ſecondo gl' iſteſſi articoli dal Seminario prodotti, non incomincia, che dall' anno 1763., e queſta introdotta, parte per compiacere, e ſecondare le voglie di Monſignor Veſcovo, e parte per error di dritto in comprendere il per se ſteſſo per altro chiariſſimo concordato, e già per gli altrui capricci ſi ſoſtiene dall' Appaltatore diſpendioſa lite nel Supremo Tribunale Miſto (1).

Si potrà forſe taluno immaginare, che queſti pubblici peſi, che ſi pagano da' Secolari Molfetteſi, o ſi ſpendino nella Città ſteſſa di Molfetta, o vadino in loro ſervizio : ma molto, ſe ciò ſi figuraſſe, dal vero andarebbe egli errato; imperciocchè di queſti annui ducati 13778. 15. 8. di peſi univerſali, eſcono fuori di Molfetta non pochi, ed alcuni anche dal Regno, come ſono i fiſcalarj dovuti all' Illuſtre Marcheſa del Freſno, ed altri della ſpecchiatiſſima caſa Spinola. Lo che, con noverarſi i peſi ſteſſi ſi farà chiaro. Si pagano alla Regia Corte ducati 4373. 22. (2), a' fiſcala-

(1) Si è prodotto queſto ſteſſo documento nella Delegazione preſſo gli atti per la laicalità de' preteſi Benefizj di Molfetta.

(2) *Proceſ. fol.* 80, *lit. A.*

larj (1) ducati 3466. 45. 6., da'quali fiſcalarj buona parte ne vanno fuori del Regno, come dicemmo, e queſte Somme unite ſono ——— 7839. 67. 6

Si ſi pagano in oltre,

A' Creditori (2) dell' Arrendamento della polvere, e carrea de' ſali nitri ——— 65

All'Avvocato, e Proccuratore in Napoli —— 90

All'Avvocato, e Proccuratore in Trani —— 22

Oltre all' altre ſpeſe, che poſſono occorrere per le liti univerſali, pure ſe vogliamo ſtare al ſolo ſtato diſcuſſo dalla Regia Camera della Sommaria, ſarebbero ——— 200

Ch' è lo ſteſſo che dire, che eſcono da Molfetta per le cagioni ſopradette, niente meno, che annui ducati ——— 8220. 67. 6

Di più; ſono creditori iſtrumentarj, e di cavallo a rotolo, e di annui cenſi, e di canoni taluni ſecolari, che non fanno il loro ſoggiorno in Molfetta, e pure a queſti ſi corriſponde, come ſarebbero

Al Beneficiato della Camera dell'Armario (3). — 14

A D. Franceſco Saverio Gadaleta (4). —— 290

Agli eredi di D. Antonio Curtopaſſi (5). — 17. 50

A' Signori Eſperti (6). ——— 17. 50

Al Signore D. Gaetano Vernice (7). ——— 16. 12. 6

All' Illuſtre Barone di Melpignano D. Saverio de

(1) *Proceſ. d. fol.* 80. *lit. B.*
(2) *Proc. fol.* 81. *lit. R.*
(3) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. C.* 2.
(4) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. I.* 2.
(5) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. N.* 2.
(6) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. N.* 3.
(7) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. N.* 4.

de Luca (1). ——	31.	68.	8
All'Ill. Sig. Marcheſe di Martorano (2). ——	200		
All'utile Ill. poſſeſſore di Molfetta (3). ——	250		
A D. Gio: Battiſta Gentile (4). ——	300		
Sommano ——	1136.	79.	2
Dunque a queſti aggiunti i predetti duc. —	8220.	3.	6
Vanno fuori di Molfetta, ed alcuni anche fuori del Regno ——	9357.	46.	8

Gli Eccleſiaſtici foraſtieri pure hanno la loro porzione su gli ſtenti, e' ſudori de' miſeri, ed infelici Molfetteſi: da poi, che dall' Univerſità ſi pagano annualmente

Alla Commenda di S.Niccola di Malta (5). —	25.	61	
Al Reale Monaſtero di S. Aniello di Napoli (6). ——	22.	80	
Alla Menſa Sipontina (7). ——	11		
Al Rev. Capitolo della Città di Ruvo (8). —	225		
Alla Caſa di S. Gioſeppe de' RR. PP. Teatini della Città di Barletta (9). ——	150		
Fanno ——	434.	41	
A' quali aggiunti i predetti ——	9357.	46.	8

E Eſ-

(1) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. N.* 5.
(2) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. N.* 6.
(3) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. N.* 7.
(4) *Proceſ. fol.* 81. *lit. Q.*
(5) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. D.*
(6) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. E.*
(7) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. F.*
(8) *Proceſ. fol.* 81. *lit. O.*
(9) *Proceſ. fol.* 81. *lit. P.*

Digitized by Google

Eſcono da Molfetta, e da' ſoli peſi univerſali, nulla meno, che —— 9791. 87. 8

Gli Eccleſiaſtici di Molfetta, ſe come ſopra vedemmo, pagano pe' pubblici peſi annui ducati 679. 31. 2. non di meno però, eſſi, ed i luoghi pii eſiggono dall' Univerſità poco meno di quello, che pagano ogn' anno; eſſendo, che eſiggono annualmente

La Cappella di S. Vito (1). ——	6. 60
Il Reverendiſs. Capitolo di Molfetta (2). ——	4. 60
Il Monaſtero delle Donne Monache di S. Pietro (3). ——	135. 95.
La Confraternita del SS. Sacramento (4). —	40
Il S. Monte della Pietà (5). ——	93
La Chieſa del Purgatorio (6). ——	106. 21. 3
Il Convento di S. Domenico (7). ——	82. 31. 3
	467. 67. 6

In modo, che de' peſi univerſali, vanno a beneficio de' foraſtieri, sì ſecolari, che Eccleſiaſtici, e degli Eccleſiaſtici, e de' luoghi pii di Molfetta; computando la predetta ſomma di ducati 9781. 87. 8. co' ducati 467. 67. 6. niente meno, che la ragguardevole ſomma di —— 10249. 55. 2

E ſi

(1) *Proceſ. fol.* 80. *lit. C.*
(2) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. G.*
(3) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. H.*
(4) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. I.*
(5) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. L.*
(6) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. M.*
(7) *Proceſ. fol.* 80. *a t. lit. M. 1.*

E ſi ſpendono ſoltanto in Molfetta (ſingendo pure, che ivi ſi ſpendino i predetti ducati 467. 67. 6.) non già in ſolo ſervigio de' ſecolari, ma degli Eccleſiaſtici ancora de' ducati 13778. 16. 2. ſoli annui ducati ——— 3528. 61

Conſiderati i beni, che ſi poſſeggono dagli Eccleſiaſtici, e da' luoghi pii da una parte, e da' ſecolari Molfetteſi dall' altra, ponderati i peſi, che ſi portano dagli uni, e dagli altri, veduto avendo quanti danari vadino in benefizio degli Eccleſiaſtici, e quanti a prò de' ſecolari, oſſervato avendo la ſomma, che annualmente de' ſoli peſi univerſali eſce dalla ſpeſſo mentovata infelice Città, facciamo ora paſſaggio a vedere la popolazione di queſta Città, e le rendite di cadauna famiglia. Non porremo certamente in iſcena coſe inventate, e capricciose, ma coſe già appurate, e riferite dall'allora Regio Uditore, ed oggi degniſſimo Commiſſario generale della Campagna D. Ferdinando de Leon alla Maeſtà del Sovrano, in virtù della qual relazione ſi diede il nuovo ſiſtema dalla R. C. di S. Chiara. Riferiſce dunque l' Uditore, che la popolazione della Città di Molfetta viene compoſta da due mila ſeſſantaquattro famiglie, che producono ottomila ottocento, e quindeci anime (1). Dopo aver numerate le famiglie, che allora godevano sì nella piazza nobile, come nella popolare (2), e le altre famiglie, che non erano del governo partecipi (3), và indi riferendo, che tutte queſte anzidette famiglie, così quelle, che godevano del governo, come tutte l' altre, che niuna parte in queſto avevano, ridotte in tre Claſſi a pro-

(1) *Fol.* 40. *lit. A.*
(2) *Fol.* 40. *ad* 43.
(3) *Fol.* 43. *ad* 45.

porzione degli averi di cadauna, erano le seguenti (1):

1. La Famiglia de' Fratelli de Cavallettis, oltre la casa, e' beni fuori territorio ha di rendita annui duc. ——— 1125. 07
2. La Famiglia de' Fratelli di Colajanni oltre la casa, e' beni fuori territorio ha di rendita annui duc. ——— 1115. 76
3. La Famiglia de' Fratelli Uva, oltre la casa, e' beni fuori territorio, ha di rendita annui duc. ——— 751. 80
4. La Famiglia di D. Corrado seniore, ed altri di Minervino, oltre la casa, e' beni fuori di territorio, ha di rendita ann. duc. — 696. 86
5. La Famiglia de' Fratelli Giovane, oltre la casa ha l'annua rendita di duc. ——— 495. 95
6. La Famiglia de' Fratelli Fraggiacomo, oltre la casa ha la rendita di ducati ——— 413. 74
7. La Famiglia di D. Pietro Filioli, oltre i beni fuori territorio, e la partecipazione del Monte Filioli ha di rendita ann. duc. — 362. 80
8. La Famiglia di D. Ciro Saverio de Luca, oltre la casa, beni fuori territorio, capitale attivo in Monopoli, molti migliaja di ducati sopra i Banchi di Roma, e Ferrara, ha la rendita d' annui ducati ——— 346. 16
9. La Famiglia Ventura, oltre la casa, e' beni fuori territorio, ha la rendita di annui ducati ——— 310. 10
10. La Famiglia di D. Niccola de Luca, oltre la casa, e' beni fuori territorio, ha la rendita d' annui ducati ——— 274. 08
11. La Famiglia del Dottore D. Gio: Lorenzo Ga-

(1) *Proces. a fol.* 45. *a t. lit. M. ad* 48.

Gadaleta, oltre la casa ha la rendita di annui ducati ——— 259. 69

12. La Famiglia di D. Pietro Gadaleta, oltre la casa, e' beni fuori territorio, ha la rendita d' annui ducati ——— 255. 85

13. La Famiglia di D. Felice Candida, oltre la casa ha l'annua rendita di duc. ——— 247. 80

14. La Famiglia de' Fratelli Tottola, oltre la casa, e' beni fuori territorio ha la rendita d'annui ducati ——— 198. 20

15. La Famiglia Sigismondi, oltre la casa, ha la rendita d' annui duc. ——— 193. 60

16. La Famiglia di D. Vitangelo Nisio, oltre la casa ha l'annua rendita di duc. ——— 176. 17

17. La Famiglia del Dottor D. Gio: Antonio Filioli, oltre la casa, e la partecipazione del Monte Filioli, ha la rendita di ann. — 168. 71

18. La Famiglia di D. Tommaso di Gioseppe Fontana, oltre la casa, e' beni fuori territorio ha l'annua rendita di ——— 136. 45

19. La Famiglia di D. Gioseppe di Gio: Battista Poli ha la rendita di ann. ——— 126. 90

20. La famiglia del Notajo D. Donato Corrado Pappagallo, oltre la casa, ha la rendita di ann. ——— 116. 85

21. La Famiglia del Dottor Fisico D. Francesco Paolo Maffioli ha la rendita di annui ——— 111. 70

22. La Famiglia di D. Gioseppe Saverio de Luca, oltre i beni fuori territorio, e la casa ha la rendita d' ann. ——— 104. 41

23. La Famiglia di D. Vitantonio Ribera, oltre la

la casa ha la rendita d'ann. ——— 140. 41

24. La Famiglia di D. Giacinto Benegassi, oltre la casa, ha la rendita d'ann. ——— 100

25. La Famiglia di Marco Matera, oltre la casa, ha la rendita d'ann. ——— 99. 93

26. La Famiglia di Vito di Michele Azzollino oltre la casa, ha la rendita di ann. — 85. 27

27. La Famiglia di D. Niccolò, e fratelli d' Aliani, oltre di un Capitale attivo, che tengono in Giovinazzo, ed altri beni fuori territorio, ha la rendita d'ann. ——— 81. 77

28. La Famiglia del Notajo D. Gio: Antonio Magrone ha la rendita d'ann. ——— 80

29. La famiglia del Dottor Fisico D. Giosseppe Domenico, e fratelli Radivani ha la rendita d'ann. ——— 79. 70

30. La Famiglia di D. Domenico Picca oltre la casa ha la rendita d'ann. ——— 78. 86

Seconda Classe di Famiglie, che hanno rendite vicine alla prima.

1. La Famiglia di Lorenzo di Gioja, oltre la casa ha l'annua rendita di ——— 78. 85

2. La Famiglia di D. Paolo de Ruvo, oltre la casa, ha l'annua rendita di ——— 78. 42½

3. La Famiglia di Saverio di Gioja, oltre la casa, ha la rendita d'ann. ——— 74. 21

4. La Famiglia di D. Vincenzo de Ruvo ha la rendita d'annui ——— 73. 19

5. La Famiglia di D. Giosseppe Niccola Massari ol-

oltre i beni fuori territorio ha l'annua rendita di ——— 74. 06

6. La Famiglia di D.Gioſeppe di Gregorio di Candia, oltre la caſa, e' beni fuori territorio ha la rendita d'annui ——— 71. 76

7. La Famiglia di D. Euſtachio Gentile, oltre di un annuo cenſo di un Capitale attivo che eſigge in Giovenazzo, ha l'annua rendita di ——— 69. 50

8. La Famiglia di Mauro Minervino, oltre la caſa, ha l'annua rendita ——— 67. 20

9. La Famiglia di Gio: e fratelli la Baleſtra, oltre la caſa, ha la rendita d'an. ——— 66. 12

10. La Famiglia di D. Corrado Magnocavallo, oltre la caſa di abitazione ha la rendita di ann. ——— 65. 52

11. La Famiglia di Domenico di Trizio ha l'annua rendita di ——— 59. 65

12. La Famiglia del Notajo D.Ignazio Maſtropaſca ha l'annua rendita di ——— 58

13. La Famiglia del Dottor D. Niccola Airoldi, oltre la caſa ha l'annua rendita di — 57. 45

14. La Famiglia di D.Graziano Sergio Fornari, oltre la caſa ha la rendita d'ann. ——— 52. 82

15. La Famiglia di D.Paolo Saſſo, oltre la caſa, e' beni fuori territorio ha l'annua rendita di ——— 48. 73

16. La Famiglia di Gio: Pietro di Pinto ha la rendita d'ann. ——— 45

17. La Famiglia di Onofrio de Dato ha la rendita d'ann. ——— 43. 45

18. La Famiglia del Notajo D.Giuſeppe Vieſti ol-

oltre la casa, e' beni fuori territorio ha l' annua rendita di ——— 43. 30

19. La Famiglia del Notajo D.Mauro Antonio Modugno altrimenti Caprioli, oltre la casa, ha l'annua rendita di ——— 40. 73

20. La Famiglia di D.Niccolò Porto, oltre la casa ha la rendita d'annui ——— 40. 03

21. La Famiglia di D.Vito de Gaudio oltre la casa di sua abitazione ha la rendita d'annui ——— 39. 70

21. La Famiglia del Notajo D.Sergio Modugno ha la rendita d'annui ——— 39. 60

23. La Famiglia di Paolo di Domenico di Gioja, oltre la casa ha la rendita d'an. — 39

24. La Famiglia di D. Niccola Nesta Morola, oltre un casino di sua abitazione ha l' annua rendita di ——— 38. 60

25. La Famiglia di Saverio Candia ha la rendita d' annui ——— 37. 83

26. La Famiglia di Domenico Squeo ha la rendita d'ann. ——— 36. 45

27. La Famiglia di Lonardo Messina ha la rendita d'ann. ——— 36

28. La Famiglia di Vincenzo Gaeta ha la rendita d' annui ——— 35. 36

29. La Famiglia del Notajo D.Giuseppe Massari ha la rendita d' annui ——— 35

30. La Famiglia di D. Giuseppe Rossi, oltre la casa, e' beni fuori territorio ha la rendita d'annui ——— 34. 28

Ultima Claſſe di famiglie di minore rendita della ſeconda.

1. La Famiglia di D. Vincenzo Romano, oltre la caſa, e' beni fuori territorio ha la rendita di ann. ——— 31
2. La Famiglia di Niccolantonio di Pinto ha la rendita di ann. ——— 30. 30
3. La Famiglia di Antonio di Mauro Piergiovanni ha la rendita d'an. ——— 28. 25
4. La Famiglia di Mauro Introno oltre la caſa ha la rendita d'ann. ——— 28. 50
5. La Famiglia del Notajo D. Mauro Lonardo Tottola, oltre la caſa ha la rendita d'an. 26. 85
6. La Famiglia di Pietro di Candìa ha la rendita d'ann. ——— 24. 60
7. La Famiglia di Pantaleore Calò ha la rendita d'ann. ——— 32
8. La Famiglia del Dottor Chirurgo D. Domenico Paloſcia ha la rendita d'ann. —— 21. 55
9. La Famiglia di Mauro Petrozzella ha la rendita d'ann. ——— 20. 25
10. La Famiglia di Corrado Caniglia ha la rendita d'ann. ——— 19. 61
11. La Famiglia di Mauro Modugno ha la rendita d'ann. ——— 19. 20
12. La Famiglia di Domenico Mezzina ha la rendita d'ann. ——— 18. 90
13. La Famiglia di D. Lonardo Cucumazzo ha la rendita d'ann. ——— 18. 28
14. La Famiglia di Mauro Sammarelli, oltre la caſa, ha la rendita d'an. ——— 18
15. La famiglia di Tiberio Meſſina ha la rendita

dita d'ann. ——— 17. 30

16. La Famiglia di D.Ludovico Epifani ha la rendita d'ann. ——— 17. 20

17. La Famiglia di Vito Onofrio Minervino ha la rendita d'ann. ——— 16. 02

18. La Famiglia di Vitangelo Poli ha la rendita d'ann. ——— 16.

19. La Famiglia di Felice Comar ha la rendita d'ann. ——— 16.

20. La Famiglia di Paolo Maſtropaſqua ha la rendita d'ann. ——— 15. 80

21. La Famiglia di Lonardo Libani ha la rendita d'ann. ——— 15. 60

22. La Famiglia di Gioſeppe Angelo Candida, oltre la caſa ha la rendita d-ann. ——— 15

23. La Famiglia di Domenico Oronzio Caſarella ha la rendita d' annui ——— 14. 15

24. La Famiglia di Mauro Donato Uva ha la rendita d'ann. ——— 14

25. La Famiglia di Angiolillo Bufo ha la rendita, oltre la caſa d' ann. ——— 13. 51

26. La Famiglia di Franceſco Tattoli, oltre gli beni fuori territorio, ha la rendita d' ann. ——— 13

27. La Famiglia di Gio: Battiſta Maffei di Lucca ha la rendita d'an. ——— 12. 79

28. La Famiglia di Carlo Boccaſſino, ha la rendita oltre la caſa d'annui ——— 12. 70

29. La Famiglia di Gioſeppe Domenico Ciccolella ha la rendita d'annui ——— 12. 60

30. La Famiglia di Niccola Valentino, oltre la caſa ha la rendita di ann. ——— 12. 46

31. La Famiglia di D.Saverio Calò, oltre la caſa

ſa ha la rendita d'ann. —— 12
32. La Famiglia di D. Domenico Picca ha la rendita d' annui —— 11. 60
33. La Famiglia del Notajo D. Donato de Gaudio, oltre la caſa, e' beni dotali in Grumo, ha la rendita d' ann. —— 11. 35
34. La Famiglia di D. Gio: Alfonſo Calò ha la rendita d' ann. —— 11. 20
35. La Famiglia di Giacomo Parifi ha la rendita d' ann. —— 11. 19
36. La Famiglia di Franceſco Paſtore ha la rendita d'ann. —— 10. 95
37. La Famiglia d' Antuono Murio ha la rendita d'ann. —— 10. 50
38. La Famiglia di Gioſeppe Antonio Sammarelli ha la rendita d'ann. —— 10. 43
39. La Famiglia di Franceſco Saverio Avellis ha la rendita di annui duc. —— 10. 38
40. La Famiglia di Felice Rotondella ha la rendita di annui —— 10. 35
41. La Famiglia di D. Domenico Forges ha la rendita di annui —— 10. 23
42. La Famiglia di Mauro Corrado Panzini ha la rendita d'annui —— 9. 70
43. La Famiglia di Sergio Murlo ha la rendita d' ann. —— 9. 15
44. La Famiglia di Donato Catanzaro ha la rendita d' annui —— 9. 10
45. La Famiglia di Pantaleone Scardigno ha la rendita d' annui —— 8. 83
46. La Famiglia di Geronimo Calò ha la rendita d' annui. —— 8. 60
47. La Famiglia di Pietro Leone ha la ren-

dita d' ann. —— 8. 42

48. La Famiglia di Vito Piccinino, oltre la casa ha la rendita d'annui —— 8. 40

49. La Famiglia di Francesco Paolo Salvemini ha la rendita d' ann. —— 8

50. La Famiglia di Corrado la Forgia, oltre la casa, ha la rendita d' annui —— 7. 50

51. La Famiglia di Mauro Giovanni Annese ha la rendita d'annui —— 7. 20

52. La Famiglia di Francesco Bovenga ha la rendita d' annui —— 6. 76

53. La Famiglia di Francesco Uva ha la rendita d' ann. —— 6. 50

54. La Famiglia di Domenico Visaggio ha la rendita d' annui —— 6

55. La Famiglia di Gio: Gileo ha la rendita d'ann. —— 3

Dal che chiaramente ravvisasi, che secondo questa relazione le Famiglie, che in Molfetta qualche cosa posseggono sono in tutcento e quindeci; ed appena una dozina di queste si possono chiamar agiate in qualche modo, mentre tutte l' altre tali non sono, non avendo rendita, che possa bastare pe 'l loro vitto, e vestito, e che le Famiglie, che nulla posseggono sono (e chi mai il crederia ?) ben mille novecento cinquantanove! Dicesi, che un accorto Inglese s'avvide essere in Italia, da che osservò il numero de' poveri. Se 'l degnissimo Delegato in Puglia si portasse, e per ipotesi non sapesse dove Molfetta fosse posta, senza dimandarne a niuno, s' avvederebbe subito dall' incredibile, ed eccessivo numero de' poveri, che quella, ove questi dimorano, sia l'infelice Città di Molfetta. Posta questa deplorabile situazione, è non senza compassione, e pietà, e lacrime da rammentarsi di tante Famiglie Molfettesi, delle quali nulla possedendo ben 1959., tanti individui, da' quali

li queſte vengono compoſte, ſono per conſeguenza tanti poveri, imperciocchè dopo aver mangiato un tozzo di pane co' proprj inceſſanti ſudori ricavato, mentre la ſalute, il tempo, e l'età loro permette poter faticare, quando poi la ſalute cagionevole no 'l comporta, i tempi piovoſi ed orridi no 'l ſoffrono, la canuta e debil' età non è più atta al travaglio a'ſudori, ed alle fatiche, ſono neceſſitati per poter vivere andare accattando un tozzo meſchino di pane per quetare la fame, e mantenere lo ſtanco faticato, ed infievolito corpo. Poſta per vera, com'e veriſſima tale lacrimevole ſituazione, nò non è delle paterne viſcere dell' Auguſtiſſimo noſtro Sovrano, non della troppo conoſciuta e conta vera pietà Criſtiana degli Eccellentiſſimi Signori, che nella minor età della M.S. ſantiſſimamente le redini ſoſtengono del Regno, il levare dalla bocca di tanti infelici poveri il pane, il veder con occhio indifferente queſti meſchini e nudi, per darlo poi agli pochi Eccleſiaſtici, che a dovizia ſono forniti di averi, alla Chieſa troppo ricca della Madonna de' Martiri, al Monte detto del Purgatorio. Nò, che non temo punto di ciò, ſapendo ben' io la loro pur troppo ordinata carità Criſtiana, la ſoda, e maſchia pietà, la ſomma rettitudine, e giuſtizia, di cui ſono forniti, ed adorni; ſapendo ancor' io, che non è loro ignoto, che la Chieſa debba alimentare i poveri, non già torre dalla bocca di coſtoro un' infelice tozzo di pane. Sanno beniſſimo, che tutti dobbiamo levare i motivi di diſperazione al noſtro proſſimo; ma maggiormente dagli Eccleſiaſtici, non ſi de' dar motivo di far ripetere a'poverelli da diſperazione tratti, quello, che altri diſſero (1): *Forſe non è un ſolo il padre di tutti noi? Forſe tutti non ci ha creati un ſolo Iddio?*

Si contentino pure gli Eccleſiaſtici, e' luoghi pii del modo, in

(1) *Malach. II.: Numquid non pater unus omnium noſtrum? Numquid non Deus unus creavit nos?*

in cui hanno ridotto i ſecolari Molfetteſi, ſenza cercar altro danaro con le queſtue: Si contenti pure Monſignor Veſcovo, ed a lui baſti il non picciolo danaro raccolto per migliorare, ed ampliar la Cattedral Chieſa, che fin' ora non è cominciata (1): baſti a lui, che fin' ad ora il ſuo Cappellano della Chieſa della Madonna de' Martiri in pregiudizio de' veri poveri, e degli Ordini Mendicanti, non contento delle molte oblazioni, abbia andato queſtuando con l'immagine della B.V., e per la Città, e per le Campagne (2): baſtino pe 'l Monte del Purgatorio le rendite, che ha, e le queſtue fatte, che in tempo del governo dell' odierno Veſcovo prudenzialmente aſcendono a ducati 1820. (3). Baſtino queſte queſtue, ſenza recare più danno agli Ordini Mendicanti, ed a' veri poveri, i quali per ſervirci delle parole dell' atteſtato di molti probi Cittadini (4): *In queſto decennio ſono inſoffribilmente moltiplicati, che affordano l' aria delle loro querele, vedendoſi tolta quaſi ogni mezzo da ſoſtentarſi, tantoppiù, che pochiſſime, e ſcarſiſſime limoſine fà il Prelato, il quale in tanti modi a ſe tira il fruttato di tutte le queſtue, onde veggiamo, oltre la deſolazione de' poveri di Gesù Criſto, che nè i PP. Cappuccini hanno più ſtudio in queſta Città, nè i PP. Oſſervanti altro ritengono del loro fioritiſſimo ſtudio di teologia, che una larva di ſtudio con due ſoli Studenti, i quali pur penſano di mandare altrove.*

§.IV.

(1) *Proceſ. fol. 49. lit. M.*
(2) *Proceſ. fol. 49. a t. lit. C.*
(4) *Proceſ. d. fol. 49.*
(3) *Proceſ. fol. 49. litt. B.*

§. IV.

Si risponde alla Relazione di Monsignor Vescovo, ed all' altre opposizioni, che si potrebbero fare.

DIce Monsignor Vescovo nella predetta sua relazione, che: *la limosina del Monte del Purgatorio si faceva per riscatto delli due ultimi disgraziati Schiavi Molfettesi in Tunisi, riscattatine già sett' altri colle limosine raccolte da due in tre anni in quà, e depositate presso pubblico Mercante in ciascheduna settimana, e col supplemento somministrato da' pubblici Monti di cotesta Capitale, tre de' quali schiavi sono quì ritornati, e gli altri quattro s' aspettano di breve* (1).

Primieramente non è stato fondato, come sembra voler dinotare Monsignor Vescovo il Monte del Purgatorio per lo riscatto de' schiavi; mentre la sua fondazione è antica, ed in altro non consiste, che in fare celebrare le messe per l' anime, che alla divina giustizia piace mantenere in Purgatorio fino a tanto abbiano soddisfatto la meritata pena a' misfatti commessi in vita (2). Le cassette di questua, che ogni Festa vanno in giro sono principiate da che l' odierno Vescovo giunse in Molfetta, cioè dall'anno 1754. (3). Onde se le cassette andavano in giro questuando fino dall' anno 1754., ed i schiavi Molfettesi da pochi mesi in quà (4) furono preda de' Barbari, come mai queste questue si facevano pe 'l loro riscatto?

Ma avvi di più: il parlamento di Molfetta stabilì, che si fossero dati per questo riscatto duc. 300. (5). Il Decurione D. Gio: Lorenzo Gadaleta s' offrì dare per tal opera pia quin-

(1) *Proces. fol. 6. a t.*
(2) *Proces. fol. 51. & 52.*
(3) *Proces. fol. 49.*
(4) *Proees. fol. 53.*
(5) *Proces. fol. 53. ad 56.*

quindeci zecchini Veneziani, e diſſe di più, che ſi pregaſſero l'altre Communità Religioſe a contribuire, *e ſpecialmente l' Illuſtriſſimo Signor Prelato*. Il pubblico Mercante D.Mauro Sigiſmondo, in mano di cui dice Monſignor Veſcovo, che andavano le limoſine per lo riſcatto degli ſchiavi, precedente ordine del Giudice fà fede (1), che: *Non ſolo non ſono inteſo delle queſtue per ordine di Monſignor Veſcovo di detta Città fatte ne' primi tempi, che quì giunſe, cioè dall' anno* 1754., *ma nè meno ho mai ſaputo coſa ſiaſene di quelle fatto; molto meno degli anni conſecutivi del ſuo governo, che in tutto vengono ad eſſere le queſtue di otto anni in circa, vale a dire, dal* 1754. *in circa ſino all' anno* 1763., *e ſolamente da' 17. Ottobre detto anno* 1763. *ſino a' 16. Marzo dell' anno, che corre* 1765. *per ordine avuto da Monſignor Veſcovo furono depoſitati per lo riſcatto de' ſchiavi Molfetteſi, che erano in mano de' Barbari nella ſeguente maniera ducati* 620. E tra queſti, che vi contribuirono ſi portano le ſequenti partite (2): *Da Monſignor Veſcovo ducati* 58.: *dall' elemoſina delle caſſette, che per detto tempo ſettimanamente hanno girate duc.* 51. 50. Onde il Monte del Purgatorio altro non ha dato, che duc. 51. 50.: dalle Confraternite poi, e da altri particolari fù contribuita la ſomma di ducati 509. 50. (3).

In ſecondo luogo non neghiamo opera ſomma di pietà eſſerſi fatta da' predetti Molfetteſi; ma il queſtuare con le caſſette anche pe 'l riſcatto degli ſchiavi, come vedemmo di ſopra (4) non ſi poteva fare ſenza il permeſſo del Sovrano. L' eſſerſi tal queſtua fatta nell'anno 1763., in 64., in tempo della nota penuria; non poco danno arrecò a tanti poveri Molfetteſi, che perivano per la fame (5); e più glo-

(1) *Proceſ. fol.* 57. & 58.
(2) *Proceſ. d. fol.* 57. *a t. litt. A. B.*
[3] *Proceſ. fol.* 57. *a t.* & *fol.* 59. *ad* 64.
[4] *Cap.* 1. §. 1.
(5) *Proceſ. fol.* 49. *a t. lit. E.*

glorioſo ſarebbe ſtato, ſe ſenza porre a contribuzione tant' altri, con le rendite del Veſcovo, e della Chieriſia, ſi foſſero queſti riſcatti eſeguiti, eſſendo queſte il patrimonio de' poveri, degli ſchiavi, degli afflitti, e degli oſpiti, e per far mie le parole di S. Ambrogio (1): *Che bella coſa allor, che ſono riſcattati dalla Chieſa truppe di ſchiavi, il poter dire: Queſti gli ha riſcattati Criſto.*

Ci ſi opporrà dalle perſone ſemplici, che gran carità ſia quella, che s' uſa colle SS. anime purganti, e che perciò potrebbeſi accordare la licenza al Monte del Purgatorio di poter mandare queſtuando in loro ſuffragio.

Ma riſpondiamo primieramente, che oltre l' eſſere ſovvenute l' anime purganti da 'nnumerevoli ſacrifizj, che ogni dì ſi offeriſcono all' Altiſſimo dalla Cattolica noſtra Chieſa; vi è è di più, che in Molfetta ſolamente, ſebbene numeroſo ſia il ceto degli Eccleſiaſtici, pure tante ſono le meſſe (come in appreſſo ſi vedrà) per confeſſione dello ſteſſo odierno Veſcovo, che biſogna mandare fuori Dioceſi a farle celebrare.

In ſecondo luogo il Monte del Purgatorio è ſufficientemente provveduto di rendite, mentre ſino all' anno 1754. poſſedeva vigne ventitre d' ulive (2), ed una caſa intiera con tre quarti d'un'altra (3). Oggi giorno poi le rendite ſono aſſai più creſciute, atteſtando l' eſattore di eſſo Monte, che le rendite dell' anno 1763. in 1764. furono ducati 294. 65., e quelle dell' anno 1764. in 1765. di ducati 253. 99. (4). Col tempo non ſolo vi è ſperanza, anzi certezza, che di molto le rendite di queſto Monte s' aumenteranno, mentre nella donazione fatta di circa ducati

[1] *De Offic. lib. 2. cap. 28.: Quam pulcrum, ut cum agmina captivorum ab Eccleſia redimuntur dicatur: Hos Chriſtus redemit.*

[2] *Proceſ. fol. 10. litt. B. 4.*

[3] *Proceſ. fol. 12. litt. F. 4.*

[4] *Proceſ. fol. 65.*

5000. dall'Arciprete D. Mauro Giuſeppe Tottola al ſuo fratello Capitano D. Coſmo Tottola, in caſo, che moriſſe ſenza figli, e che gli altri fratelli ſenza figli pure moriſſero (come già ſenza queſti paſſeranno a miglior vita (1)), viene ſoſtituito il S. Monte del Purgatorio (2). Appare ancora dalle ſole 58. fondazioni de' preteſi benefizj, mandate in queſta Delegazione dalla Curia di Molfetta, che in caſo di difetto di linea, viene chiamato il Monte del Purgatorio a godere i legati pii laſciati da D. Lonardo Liſena (3), e da Mauro Modugno (4), e maggiori ſoſtituzioni certamente vedreſſimo, in ſuo prò ſe ſenza uſare tante dilazioni tutte le fondazioni mandate aveſſe la Curia di Molfetta. Onde non ſolo ha il Monte del Purgatorio quanto può baſtare pe 'l ſollievo dell'anime purganti, ma molto di più ancora.

Ma fingiamo finalmente, che tante rendite non aveſſe, e tra breve maggiori non ne ſperaſſe; non perciò ſi dovrebbe permettere più queſtuare in pregiudizio di tanti poveri di Molfetta al Monte del Purgatorio, lo che è di bene provare non già co' noſtri raziocinj, ma con quegl' iſteſſi di due inſigni uomini di quella ſanà, e profonda dottrina, e bontà di coſtumi, che ogni uno sa, il primo de'quali è il P. Gio: Pietro Pinamonti dell'inclita Compagnia di Gesù, il quale così ragiona (5): *Quanto più all' anime Sante del Purgatorio, è certo, che eſſe ancora entrano nel numero de' poveri, ed a ragione; mentre ſi trovano in una prigione di fuoco, condannate a pagare il debito con tormenti ineſplicabili ſino all' ultimo ſoldo; onde è lodevoliſſima carità l' ajutare queſte Spoſe del Signore a divenire di ſerve della pena*

[1] *Proreſ. fol. 69.*
[2] *Proceſ. fol. 66.*
[3] *Volume di fondazioni de' preteſi benefizj di Molfetta fol. 61. ad 71.*
[4] *Dict. vol. fol. 75. ad 77.*
[5] Trattato intitolato: *La cauſa de' ricchi, cap. 11.*

na Regine del Paradiſo : Sanƈta , & ſalubris eſt cogitatio pro defunƈtis orare , ut a peccatis ſolvantur (1). *Tuttavia perchè i poveri , che vivono su la terra ſono con tante premure raccomandati ad ogni ricco da Gesù Criſto , quando eſſi languiſcono di fame , e di nudità , non poſſono lecitamente poſporſi alle neceſſità delle anime de' trapaſſati ; nè in tutte l' Iſtorie della Chieſa ſi legge mai , che gli antichi Criſtiani tanto pieni di carità abbiano abbandonati i biſognoſi nella loro miſeria , per impiegare il danaro in ſollievo dell' anime de' morti : tanto più , che ſi poſſono congiungere inſieme queſti due atti di miſericordia , impiegando da un lato le ſue ricchezze in redenzione degli ſchiavi , in ſoſtentamento dell' oneſtà pericolante , in ſovvenimento degli Spetali , in ſoccorſo de' miſerabili ; e dall' altro lato applicando la ſoddisfazione di queſt' opere caritative all' anime Sante del Purgatorio ; e così facendo due raccolte in un tempo : ed appunto queſti due atti congiungevano inſieme i Criſtiani de' primi tempi , come ſi ricava da Origene* (2) , *da Tertulliano* (3) , *da S. Ambrogio* (4) , *da S. Gio: Criſoſtomo* (5) , *da S. Gio: Damaſceno* (6) , *da S. Paolino* (7) , *da S. Agoſtino* (8) , *da S. Girolamo* (9) , *diſtribuendo largbe limoſine a' poverelli in ſovvenimento dell' anime de' defunti ; conforme ancora dal conſiglio del vecchio Tobia al ſuo figliuolo* (10): Panem tuum, & vinum tuum ſuper ſepulturam juſti conſtitue ; *e ciò non per altro , ſe non perchè l' alimento de' biſognoſi di queſto*

[1] 11. *Marc.* 12.
[2] *Lib.* 3. *in Job.*
[3] *Apolog. cap.* 39.
[4] *De fide Reſur.*
[5] *Homil.* 21. *in Act. Apoſt.*
[6] *Orat. pro defunƈt.*
[7] *Epiſt.* 33.
[8] *Lib. de decem cordis cap.* 12.
[9] *Ad Pamach.*
[10] *Cap.* 4. *num.* 18.

Mondo foſſe il ſollievo a' biſognoſi dell' altro. Ma ſpieghiamo anche meglio queſto conſiglio. Già dovete ſapere, che come in ogni altra opera buona, così nella limoſina ſingolarmente ſi ritrovino tre teſori di ſommo prezzo, a cui può crederſi, che alludeſſe il Signore, quando diſſe: Theſaurizate vobis theſauros in Cælo: *e ſono la ſoddisfazione, l'impetrazione, ed il merito; imperciocchè per la limoſina come per un' opera laborioſa ſi paga alla divina giuſtizia il debito della pena temporale dovuta alle noſtre traſgreſſioni, e per la limoſina parimente s'impetrano tutti i beni terreni, e celeſti, come vedremo; e quello ch' è ſenza paragone più ſtimabile, per la limoſina fatta dall' uomo giuſto coll' ajuto della grazia attuale, ſi merita condegnemente l' accreſcimento della grazia ſantificante, e la ricompenſa ſempiterna sù in Cielo. Ora io concedo, che ſarebbe maggior vantaggio delle anime del Purgatorio ſe impiegaſte tutto il voſtro danaro in ſoſtentare i Sacerdoti, che celebraſſero, affin di pagare co' loro Sacrifizj il debito delle medeſime anime; ma ſe voi impiegarete tutto queſto danaro, o almeno buona parte di eſſo in ſollievo de' poveri, ed inſieme applicarete in prò dell' Anime Sante la ſoddisfazione, e l' impetrazione della voſtra limoſina, oltre al ſollievo de' proſſimi biſognoſi, giovarete anche grandemente all'anime medeſime, pagando la lor pena, ed ottenendo forſe anche qualche remiſſione in prò loro, ma quel ch' è più, con queſta carità raddoppiate il voſtro merito in terra, ed il voſtro premio in Paradiſo verrà a creſcere fuor di modo. Il merito dice S. Tommaſo creſce per due capi, per la carità, e per la volontà dell' operante, e per la bontà, e per la difficoltà dell' opera;* (1) *Ora nella limoſina, che vi conſiglio ſi eſercita maggiormente la miſericordia, ſovvenendo più d' uno ad un tempo, cioè a dire ſovvenendo i vivi, ed i morti, ſi eſercita maggiormente l' ubbidienza al noſtro Redentore, ſoccorrendo quei meſchini, ch'egli ha raccomandato alla*

no-

(1) *Queſt. 95. art. 4. d. 24. art. 3. queſt. 3.*

noſtra cura come ſe ſteſſo ; ſi eſercita maggiormente la fede, riconoſcendo ne' poveri cenciosi, e vili la perſona adorabile di Gesù Criſto ; ſi eſercita maggiormente la carità , giovando alle anime , ed a' corpi per amor di Dio ; Laonde vedete chiaro quanto è più agevole , che ſeguendo queſto conſiglio tanto per la banda dell' opera , quanto per la banda dell' operante , creſca a gran ſegno il voſtro merito ; e però creſca ancora la voſtra mercede ſempiterna , giacchè il merito di queſta vita è quella canna d' oro , per cui ſi miſura la celeſte Geruſalemme , e la gloria , che in eſſa dobbiamo godere per tutti i ſecoli . Applicate però alla voſtra riſoluzione le parole del Salvatore (1) . Hæc facere , & illa non omittere *la limoſina come dovuta per precetto a' miſerabili ſi faccia ; ed il ſollievo dell' Anime purganti , come dovuto per conſiglio non ſi tralaſci ; giacchè l' eſſere ſtato compaſſionevole verſo i poveri morti non giuſtificarebbe la voſtra cauſa d' avvanti a Dio , ſe foſte ſtato crudele verſo i poveri .*

L' altro ſi è il chiariſſimo L. A. Muratori , il quale a propoſito eſaminò , ed a diſteſo queſto punto , ma per eſſere oltre modo proliſſa la ſua teſtimonianza per poterla quivi riportare , potrà chi ne ha voglia oſſervarla nel ſuo aureo trattato della carità Criſtiana (2) , e così confeſſerà ognuno come ſia più opera accetta al Signore la limoſina a' poveri , che il ſacrifizio della Meſſa per l' anime purganti ; e come in benefizio di queſte Sante Anime ridondino pure le limoſine , che a loro contemplazione ſi fanno a' poveri .

Molto meno è da permetterſi tal queſtua al Cappellano della Madonna de' Martiri , dapoicchè eſſendo queſta Chieſa d' indubitata Regia fondazione , e per conſeguenza di Regio Patronato per confeſſione degl' iſteſſi Veſcovi di Molfetta

(1) *Matth. cap.* 23.
(2) *Cap.* 12. 13. 14. , *e* 15.

fetta (1), e degli Scrittori delle cose di essa Città (2), ed ora non si sa, perchè in pregiudizio della Real corona alla Mensa Vescovile di Molfetta unita si vegga (3); essendo ora tal Chiesa unita nella Mensa Vescovile, ed essendo questa a sufficienza di beni provvista, possedendo (4) Vigne ——— 422
Casa ——— 1
Palazzi ——— 2
Trappeto ——— 1

e godendo anche per non legittima concessione de' Principi Gonzaga le decime essa Mensa sopra la Dogana; non poco raccogliendo dalla Curia anche con esazione di dritti alterati, di modo che gl' istessi zelanti Cittadini n' ebbero ricorso in questa Delegazione della Regale Giuridizione per moderarne l' esazione, specialmente de' pretesi studj del Vicario, i quali non ostante la Regia insinuazione seguonsi ancora ad esigere (5). Non avendo bisogno di riparazione, o abbellimento alcuno la detta Regia Chiesa della Madonna de' Martiri, ed ancorchè lo avesse, non essendo dovere farsi col pane de' poverelli: dapoichè è troppo noto quello, che un pio Ecclesiastico disse ragionando a' fedeli (6) *Vuoi edificare la casa del Signore Iddio? dà a' poveri fedeli onde possono vivere, ed avrai così edificata una casa più ragionevole per lui*, e ben fu avvertito nel corpo

(1) Monsignor Bovio nell' *Istoria di S. Maria de' Martiri cap.5.*
(2) Veggasi il Lombardi nelle notizie *Istoriche della Città, e Vescovi di Molfetta lib. 1. pag. 23.*
(3) Bovio *loc. cit. cap. 8. pag. 37.*
(4) *Proces. fol. 9. a t. Lit. B. 2., & fol. 12. Lit. F. 3.*
(5) *Proc. fol. 2. & fol. 67. & 68.*
(6) L'Autore Anonimo dell'*Omil.45. in Mat.* tra l'Opere del Crisostomo. *Vis domum Dei ædificare? dà fidelibus pauperibus unde vivant, & ædificasti rationabilem domum Dei.*

po del dritto Canonico (1) che *l' ornare le pareti del Tempio non è quello, che faccia la gloria d' un Vescovo, ma sì bene il provvedere a' bisogni de' poveri*: Quindi non è da permettersi in verun modo, che vadino questuando per la Città, e pe 'l territorio il Cappellano della predetta Chiesa, nè gli altri Ecclesiastici in pregiudizio de' poverelli di Cristo, e degli Ordini Mendicanti.

CAP. II.

Posto lo Stato de' Secolari, e degli Ecclesiastici Molfettisi appartiene al Sovrano appreştare il rimedio necessario.

FU saggio avviso di dotto Scrittore (2), che siccome le braccia, le coscie, e le gambe diventano magre, quando il ventre fuor di modo s'ingrossa; così nel corpo d' una Repubblica la Nobiltà, e 'l Popolo, che sono come le braccia, e le gambe si diminuiscano a misura, che il Clero s' aumenta. Quanto a dismisura il corpo degli Ecclesiastici Molfettesi cresciuto sia, quante infievolite fiansi le braccia, e le gambe di questo corpo politico, non abbiamo animo di nuovo riferirlo; ma ci rimettiamo a quanto di sopra si è detto. Che appartiene al Capo di questo Corpo l' appreştare l' opportuno rimedio, e quale questo sia, sarà nostro pensiere, ma brevemente, nel presente Capitolo dimostrarlo.

Prima però di passare oltre, sia uopo avvertire, che quando io dico il doversi proibire gli acquisti alla Chierisia, di que' acqui-

(1) *Cap. Gloria Episcopi* 12. *q.* 2. *Non parietes templi ornare, sed pauperibus providere gloria Episcopi est.*

(2) L' Autore delle *riflessioni sul trattato della Politica di Francia.*

acquisti intendo ragionare, che come a persone di Chiesa fanno, non già di quei, che saranno per fare, come ad ogni altro Cittadino, e de' quali, come a tutti gli altri Cittadini pagano i pubblici pesi, e ne dispongono, lo che sia detto ora per sempre.

§. I.

Ciò si dimostra dalla stessa costituzione della Civile Società.

SEbbene varj siano i sentimenti degli Scrittori circa l'origine della società Civile, altri volendo, che sianſi tra' loro uniti gli Uomini per la miseria, che seco porta la solitudine, pe'l tedio della vita solitaria, e pe'l desiderio di poter con altri ragionare (1); altri, per procacciarsi i proprj vantaggi, atterriti dal timore di più potenti (2); altri, per l'amore scambievole, che ci detta la Natura (3), altri per l'indigenza delle cose necessarie per vivere (4); nondimeno però, ed i più convengono, e tal sentimento è uniforme alle divine carte, che per opposti motivi trà loro gli uomini sianſi uniti, i malvaggi per profittare sù gli altri, i buoni per porsi al coverto degl'insulti de' malvaggi (5). Tutti però consentono in dire con Cicerone

(1) Veggasi il libro intitolato: *L'Essai sur le usage de la raillerie, & de le Enjoument dans les conversations qui rulent sur les matiers les plus importantes.*

[2] Tommaso Obesio *de Cive cap.* 1.

[3] Ornio *de Civit. lib.* 1. *cap.* 4.

[4] Platone *de R. P. lib.* 2.

[5] Grozio *de jur. bell. & pac. lib.* 1. *cap.* 4. §. 7. *n.* 3. Puffendorfio *de jur. Nat. & Gent. lib.* 7. *cap.* 1. §. 7. Barbeyracio *ad d. loc. Puffendorf.* Einneccio *Element. jur. Nat. & Gent. lib.* 2. *cap.* 6. §. 104. Ubero *de Jur. Civit. lib.* 1. *cap.* 7.

ne (1) eſſerſi ſtabilito il Sovrano per la felicità de'ſudditi, per amminiſtrare a tutti la giuſtizia uguale; e proporzionata, e non permettere, che i più debili veniſſero da'più potenti oppreſſi, e che 'l tutto con equità ſomma ſi faceſſe.

Ciò poſto, veggiamo ora brevemente quanto danno arrechino alla Civile ſocietà le ſtrabocchevoli ricchezze degli Eccleſiaſtici. Egli è certo eſſere neceſſario, che vi ſia ſempre nello ſtato ſociale un mezzo da poter far rifiorire, e riſorgere quelle famiglie, che o per avverſa ſorte, ovvero per colpa de'loro maggiori, o propria, ſi trovaſſero tra le miſerie, e la povertà: queſto mezzo appunto viene tolto loro dalle ſtrabocchevoli ricchezze degli Eccleſiaſtici; imperciocchè acquiſtando queſti ſempre, e vietando al proprio ceto l'alienazione de' beni acquiſtati, trattone quando vi ſia un'evidente vantaggio di altro acquiſto; e perciò ſtando fuori del commercio queſti beni, non potranno mai le decadute famiglie riſorgere, non avendo mezzi da poterlo fare, perchè tutto ſi poſſiede dalla Chieriſia. E' indubitato, che i matrimonj debbano eſſere regolati con le debite proporzioni, ed uguaglianze, dipendendo da queſti e lo ſplendore delle famiglie, e gli ottimi ſudditi dello ſtato: ma qual conveniente confaccente ſi darà ad un Patrizio, o ad altra perſona ragguardevole, ſe non vi ſarà in una conſimile famiglia, d' onde darſi a coſtui la dote? Ed eſſendoci, non vi ſaranno nella famiglia dello ſpoſo beni su de'quali rendere ſi poſſa cautelata? Poſſono i matrimonj, dopo avutane prole, diſcoglierſi per la morte de' ſpoſi; ma come far trovare al pupillo reſo maggiore più pingue il ſuo patrimonio, ſe vi mancheranno i beni, che ſi poſſino acquiſtare? Niun' altro,

[1] *Lib. 2. de offic. cap. 12. Juſtitiæ fruendæ cauſa, videntur olim bene morati Reges conſtituti. Nam cum præmeretur inops multitudo ab iis, qui majores opes habebant, ad unum aliquem confugiebant virtute præſtantem, qui cum prohiberet injuria tenuiores, æquitate conſtituenda ſummos cum infimis pari jure retinebat.*

tro, fuorchè uno degli Marcumanni, o de'Quadi potrà negare, essere di vantaggio non solo del particolare, ma dello stato ancora, che la gioventù s'istruisca nell' arti liberali, e nelle scienze, per riuscir poi abili membri di questo corpo politico: ma d' onde si prenderanno le spese non poche, che sono necessarie per ben condurre ad un fine sì utile, e lodevole, se povere sono le famiglie de' secolari? Come ingentilire tante belle piante, se loro manca il terreno ove allignino, e la benigna mano, che l'inaffia? Fu sempre mai stimato pericolosa cosa litigare avanti a' Giudici, che gemono sotto il giogo della miseria: ma d'onde si prenderanno i commodi, e' facoltosi per rendere a' sudditi ragione, se dagl' intollerabili acquisti degli Ecclesiastici viene tuttociò negato? Si potrà sì facilmente reprimere il numero de' malvaggi, se alla malvaggità daranno la spinta la dura povertà, e la miseria? Fino gli stessi Vescovi Africani conobbero, quanto fosse sconvenevole trarre i Preti da un luogo a l'altro per le controversie, che possono insorgere: ma quanto danno arrechi a'sudditi, ed allo stato, il dover piatire per cose temporali fuori de' proprj stati, uom non v'e, che no'l vegga: ma questi incovenienti seco portano in alcuni Regni gl' incessanti acquisti de' beni Ecclesiastici, pe' quali sovente si debbono portare le appellazioni fuori dello stato. Or se tanti mali, ed altri, che tralascio, derivano nella Civile Società, per le strabocchevoli ricchezze della Chierisia, se è stato il Sovrano dal Sommo Dio costituito per rendere i suoi sudditi felici: vi sarà forse di bisogno per eseguire queste leggi da Dio prescritte per la felicità de' sudditi, ricorrere in grazia ad altra potestà? Debbono forse gli uomini, che si sono ridotti sotto un determinato Sovrano, per vivere tranquilli, e felici, farne ricorso ad altri fuorchè al proprio Principe, per mantenere nel proprio dovere gli altri sudditi, che vogliono questa bella armonia disturbare, ed indurre la miseria, e la povertà; e per isvellere tutti i

ma-

mali, che seco queste portano nello stato? certo, che nò. Nè ciò Dio lo vuole: nè 'l soffrono le leggi fondamentali della Civile Società.

Convengono non pochi ancora, che prima della società non essendovi il mio, e'l tuo, ma avendo tutti ugual dritto su tutte le cose, per conservarsi questa società furono i dominj divisi, le cose parteggiate, e che dal Principe, che è l'originario Padrone delle cose derivato sia il legittimo dominio, e possesso ne' sudditi (1); ma che che ne sia di ciò: quello ch'è certo si è, che il Principe rappresenta nello stato la stessissima immagine d'un Padre di famiglia provvido, ed amante de' suoi figli. Quindi siccome in una famiglia ben' ordinata non conviene al Padre di lei fare, che tutto da un solo figlio si possegga, e che gli altri servi di un solo fossero; che senza niente quest'ultimi possedere travagliassero per arricchire un solo, il quale volesse mantenersi in riposo, e quiete, e ch'essi soli provvedessero a' bisogni della famiglia; sarà così parte del suo dovere, far serbare tra essi una giusta proporzione: Ben' a ragione tra le lodi di Murdia nell' orazione funebre, che ne fece il figlio, frammento della quale si conserva inciso in marmo in Roma, nè ancora dato in luce, dal degnissimo Cavaliere il Marchese Rondanini (uomo portatissimo per sì fatti studj, ed amante delle persone di lettere, che a me benignamente concedette poterlo copiare (2)) pose questa, che essa istituì eredi tutti i figli ugualmente, soggiugnendo, che l'amore de' genitori debba essere uguale, e mostrar si debba dall'uguaglianza delle cose tra' figli (3). Quello, che nel te-

[1] Ornio *Architect. Polit. lib. 2. cap. 6.*

(2) Si darà da me in luce questo non dispreggevole pezzo d'antichità fra breve, se al Ciel piace, unitamente con altre dissertazioncine.

(3) OMNES. FILIOS. AEQVE. FECIT. HEREDES. PARTITIONE. FILIAE. DATA'. AMOR. MATERNVS. CARITATE. LIBERVM. AEQVALITATE. PARTIVM. CONSTAT

ſtamento di Murdia ſi loda, come diſpoſizione di ultima volontà giuſta, ed equa; ſi deve oſſervare in vita da' genitori, come prudentemente fu avvertito da S. Baſilio, allor, che ſcriſſe (1): *che ſiccome i genitori egualmente produſſero in queſta vita ciaſcun figlio, così ugualmente, e di pari condizione debbono a ciaſcuno ſomminiſtrare i mezzi da poter menare la vita*. Ciò poſto, quello, che conviene fare, e proibire ad un Padre di famiglia: convenir deve ancora, al dir di Seneca (2), al Principe, che giuſtamente chiamiamo Padre della Padria, non eſſendo altro le Città, che un ammaſſo di famiglie, ed il Regno un compleſſo di Città, del quale il Principe è comun Padre; quindi eſſer deve certamente ſua cura, che i ſudditi ſerbino una naturale giuſtizia, ed equità circa il poſſeſſo de' beni, non eſſendo doveroſo, che i beni ſi poſſegghino, ſenza poter mai uſcire da alcuni pochi; che queſto poco numero renda tutti gli altri cencioſi, e meſchini, che tutta la moltitudine travagli per arricchire pochiſſimi; e che a' biſogni dello Stato pochiſſimo il riſtretto numero contribuiſca, e la maggiore contribuzione ſi faccia da chi nulla poſſiede, contro la proporzione, con cui ogni ben regolata ſocietà civile ſi mantiene. Diſſe il gran Re Servio Tullio, dando ragione dell'allibramento da lui introdotto per provvedere a' biſogni dello Stato (3), che *ſtimava coſa giuſta, ed utile alla Repubblica, che quei che molto poſſedevano, molto conferiſſero pe' biſogni dello Stato, e po-*

(1) Appò il Monaco Antonio *Loc. commun. ſerm. 126.* impreſſo con lo Stobeo *edit. Aureliæ Allobrogum anni 1609. pag.* 200. Δίκαιον ἐστὶ τοῖς γονεῦσιν, ἵνα ὥσπερ ἐξ ἴσου μεταδεδώκασιν ἑκάστῳ τῶν παίδων τοῦ εἶναι αὐτῷ καὶ τὰς πρὸς τὸ ζῆν ἀφορμὰς, ἴσως αὐτοῖς καὶ ὁμοτίμως παρέχωσι.

[2] Seneca *lib. 1. de Clementia lib. 14. Hoc quod parenti, etiam Principi faciendum eſt, quem appellavimus Patrem Patriæ.*

[3] Appò Dionigi Alicarnaſſeo *Antiquit. Romanar. lib. 4.* Δίκαιόν τε καὶ συνφέρον τῷ κοινῷ τὸ αὐτὸ ἡγεῖμας τῶς μὲν πολλὰ κεκτημένους. Πολλὰ εἰσφέρειν τους δ' ὀλίγα ἔχοντας ὀλίγα.

e poco quei, che avevano pochi averi. Fino lo ſteſſo Tommaſo Obbeſio, che poſe lo ſtravagante dritto di tutti ſopra tutte le coſe, e che ogni dritto alla prepotenza aſcriſſe, pure non potè fare a meno di confeſſare (1) eſſere i Principi obbligati a far ſerbare per dritto naturale queſta uguaglianza tra' ſudditi. Ciò per dritto naturale: paſſiamo non pertanto a dimoſtrare lo ſteſſo con la coſtumanza de' Popoli. E prima nel

§. I.

(1) *De Cive cap.* 13. §. X. *Secundo loco diſponere Cives ad ſeditionem*: Lo che però non è punto, nè poco da temerſi da' fedeliſſimi Molfeteſi, che ſono prontiſſimi anche a dare tutto il ſangue delle loro vene in ſervizio dell' amatiſſimo Sovrano, ſe così il comandaſſe: *oſtendimus ægritudinem animi ab egeſtate; quam quidem egeſtatem, licet a luxuria, vel ignavia propia profectam imputant tamen iis, qui regunt Civitatem tamquam penſionibus publicis exhauſti, & oppreſſi. Fieri tamen poteſt aliquando, ut querimonia illa juſta ſit, nimirum cum onera Civitatis Civibus inæqualiter imponuntur. Quod enim omnibus ſimul leve onus eſt, ſi multi ſe ſubtrahunt, ceteris grave imo intolerabile erit. Neque homines tam onus ipſum quod inæqualitate graviter ferre ſolent. Maxima enim ambitione de immunitate certatur, & in eo certamine minus felices magis felicibus tamquam victi invident. Ad tollendam ergo juſtam querimoniam quietis publicæ intereſt, & per conſequens ad officium pertinet imperantium, ut onera publica æqualiter ferantur. Præterea cum id, quod a Civibus in publicum confertur nihil aliud ſit, præter empiæ pacis pretium, rationis eſt, ut ii qui æque pacis participant, æquas partes ſolvant, vel pecunias, vel operas R. P. contribuendo. Lex autem naturalis eſt, unuſquiſque in jure aliis diſtribuendo, omnibus æqualem ſe præbeat. Quare Imperantes, ut onera Civitatis civibus æqualiter imponant, lege naturali obligantur.*

§. I.

Con le coſtumanze della Repubblica degli Ebrei, e di quella de' Romani.

NIuna R.P. al certo di quante ne ſiano ſtate, e ve ne ſaranno giammai è da paragonarſi con la R.P. degli Ebrei circa i ſuoi regolamenti, ed ottima coſtituzione; dappoichè eſſa riconoſce per ſuo Fondatore, e Legislatore la ſteſſa divina mente. Invitò il Signore al poſſeſſo della promeſſa terra di Canaan tutte le altre Tribù, e non volle, che i Leviti in queſta partizione porzione terrena aveſſero (1), ma bensì a' Sacerdoti diede le vittime, e le primizie dell' offerte (2), ed a' Leviti diede la decima dell' annuo fruttato, che dal Campo del Grege raccoglievaſi, per quello poteva eſſere per eſſoloro biſogno, affinchè così il numero de' Sacerdoti, e de' Leviti non gravoſo alla R.P., nè pregiudizievole alla ſalute de' laici riuſciſſe, con render queſti incapaci di reggere a' peſi neceſſarj pe' l mantenimento del Principato, e con ſeparare dal commercio i fondi. Da ciò certamente, e guardimi il Cielo, non intendo io forſi dedurre, che a' noſtri Chierici non foſſe lecito poſſedere beni ſtabili, lo che fù errore di Wicleffo condannato nel Concilio di Coſtanza (1); imperciocchè non è mio penſiero biaſimare uno giuſto e moderato acquiſto pe' l decente ſoſtentamento della Chieriſia; mai ſtrabocchevoli acquiſti, e quelli, che i ſecolari al ſommo impoveriſcono. E' certo parimenti, che in niun tempo mai il Sacerdozio, e l' Impero così ben in armonia andarono, quanto in tempo de' due Fratelli Mosè, ed Aronne; eppure quando s' oſſervò, che le oblazioni già fatte baſtavano

(1) *Num. cap.* 18. 20. *Deuteron. cap.* 10. *9. Joſue cap.* 13. 33.
[2] *Num. dict. cap.* 13. *verſ.* 8. *9.* 10. 11.
(3) *Prepoſ. X.* Dannata nel Concilio di Coſtanza *Seſſ. VIII. & in Conſtit. Martini V. Inter cunctas.*

no per le fabbriche del Santuario, non già Aronne come ſommo Sacerdote ; ma Mosè qual Principe , e Miniſtro temporale del Popolo di Dio proibì che per tal' uopo ſi faceſſero più oblazioni (1).

In tutte l' altre R. P., e Regni, che diramarono, come da un fonte, da quella degli Ebrei, il dritto di ſeparar i beni dal commercio, e 'l promulgar leggi circa tutti i beni de' ſudditi al capo della R. P. appartenne mai ſempre. Senza andarci divagando inultimente in ricercare le coſe degli altri Regni, brevemente fermiamci a conſiderare la R. P. de' Romani, la quale dopo quella degli Ebrei fù la meglio ſtabilita. E' indubitato , che preſſo i Romani era vietato conſecrare coſa alcuna a' Dei ſenza il permeſſo del Popolo, ſino a tanto che durò la R. P. (2). Ridotta poi queſta in Monarchia ; il regolare queſte coſe del Principe era proprio, come abbiamo da molti luoghi della Ragion civile (3); i quali eſſendo ſtati riportati da Giuſtiniano nella ſua compilazione , è chiaro , che credette , che tali maſſime adattate erano pure alla Religione Criſtiana. Nè preſſo i Romani ſenza licenza del Sovrano potevanſi laſciare tutti i Templi, e tutti i luoghi Sacri indifferentemente eredi ; ma alcuni determinati , come da Ulpiano abbiamo (4), e molto meno i Collegj , e le radunanze , ſe non venivano autorizzati dalla ſomma poteſtà (5).

Nac-

(1) *Exod. cap. 36. qui (Moſes) cum inſtaret operi , quotidie mane vota populus offerebat . Unde artifices venire compulſi dixerunt Moyſi , plus offert populus , quam neceſſarium eſt . JUSSIT ERGO MOYSES preconis voce cantari , nec vir , nec mulier quidquam offerat ultra in opere Sanctuarii ; ſicque ceſſatum eſt a muneribus offerendis , eo quod oblata ſufficerent , & ſuprabundarent .*

[2] Livio *lib.9.* Cicerone *de legib. lib. 2.& in orat. pro domo ſua.*

[3] *L. Sacra §. 1. ff. de rer. diviſ. l. ſi plures ſint , & l. 2. ff. de Relig. & Sumpt. fun. l. ult. ff. ut in poſſeſ. legat.*

[4] *In fragm. tit. XXII.* ed ivi lo Schultingio *Vet. juriſprud. Ante-Juſtinianea .*

[5] *L. 2. ff. de colleg. l. 8. Cod. Juſtinian. de hæred inſtit.*

Nacque, e fu allevata la noſtra Divina Religione nel ſeno della R. P. Romana, e circa l'eſteriore polizia niente innovò, ed eſſendo ella una ſocietà particolare d'uomini addetti al culto del vero Iddio, coſa alcuna innovare non poteva ſecondo il detto di Ottato da Milevi (1): imperciocchè non già la R. P. è nella Chieſa; ma bensì la Chieſa nella R. P.: Il quale detto ſe altro non importaſſe, importa almeno ſecondo lo ſteſſo Albaſpineo (2), che i Criſtiani tutti ſono ſoggetti alle leggi de' Sovrani circa l'eſteriore polizia. Quindi è, che S. Agoſtino (3) ingenuamente confeſſa, che col ſolo fondamento delle leggi umane ſi dice; queſta poſſeſſione è mia, queſto ſervo è mio, e che levate le leggi de' Principi, non ſi può dire queſto è mio, o tuo. S. Avito ſcrivendo al Re Gundobado (4), dice, che non ſolo la ſua Chieſa, ma le altre ancora quello, che poſſedevano, l'avevano, e pe'l dritto, e per mu-

[1] *De ſchiſmate Donatiſtarum lib. 3. pag. 52. edit. Dupin.: Non enim R. P. eſt in Eccleſia, ſed Eccleſia in R. P.*

[2] *Ad dict. loc. Opt. Milevit.: Eccleſiam enim eſſe in R. P., Chriſtianos ſub legibus Imperatorum vivere.*

[3] Riportato dal Graziano *decret. part. 1. diſtinct. 8. Can. 1. Jure humano dicitur, hæc villa mea eſt, hæc domus mea, hic ſervus meus eſt. Jura autem humana jura Imperatorum ſunt: quare? quia ipſa jura humana per Imperatores & Reges Sæculi Deus diſtribuit generi humano .... tolle jura Imperatorum, & quis audet dicere, mea eſt illa Villa, aut meus eſt ille ſervus, aut domus hæc mea eſt? .... legantur leges ubi manifeſte præceperunt Imperatores, eos, qui præter Eccleſiæ Catholicæ comunionem uſurpant ſibi nomen Chriſtianum; nec volunt in pace colere pacis auctorem, nihil nomine Eccleſiæ audeant poſſidere. Sed quid nobis, & Imperatori? ... nolite dicere, quid mihi, & Regi? quid tibi & poſſeſſioni? Per jura Regum poſſidentur poſſeſſiones. Dixiſti quid mihi, & Regi? Noli dicere poſſeſſiones tuas; quia ipſa jura humana renunciaſti, quibus poſſidentur poſſeſſiones.*

[4] *Epiſt. 39. Quidquid habet Eccleſiola mea, imo omnes Eccleſiæ noſtræ veſtrum eſt, de ſubſtantia quam vel ſervaſtis hactenus, vel donaſtis.* Al quale luogo veggaſi il Padre Sirmondo.

munificenza de' Sovrani. Allorchè all' Ordine Eccleſiaſtico, come or' ora vedremo, fu proibito da un Criſtiano Imperatore il poter acquiſtare per certi mezzi; non diſſe già S. Girolamo, che non apparteneva all'Imperatore fare tal legge, ma ſolamente ſi ſcagliò contro gli Eccleſiaſtici, che ad eſſa avevano dato mottivo (1), e chiama anzi egli provvida quella legge. Paſſiamo intanto a fare la ſteſſa moſtra nel ſeguente

§. II.

Con gli eſempli degl' Imperatori, e de' Principi Criſtiani.

COme a tutti è noto, ne' primi ſecoli della Chieſa vivevano i Miniſtri del Santuario con le volontarie obblazioni de' fedeli (2) ſenza poſſedere beni, o ſe fondi poſſedevano, erano certamente aſſai pochi (3), ed acquiſtati in tempo, come un dotto Scrittore volle (4), della prigonia di Valeriano, eſſendo poco allora in oſſervanza le leggi, e loro furono confiſcati in tempo delle perſecuzioni di Diocleziano, e Maſſimiano l'anno CCCIII.: ſebbene in Francia non fu eſeguito tal' editto per la pietà di Coſtanzo Cloro Ceſare, che la governava: avendo queſti Principi rinunziato l' Impero, Maſſenzio otto anni dopo reſtituì tutte le poſ-

I ſeſ-

[1] *Ad Nipotian. Epiſt.* 2. *Pudet dicere, Sacerdotes idolorum, mimi, Aurigæ, & ſcorta hæreditates capiunt, ſolis Clericis, & Monachis hac lege prohibetur, & non prohibetur a perſecutoribus, ſed a Principibus Chriſtianis, nec de lege conqueror, ſed doleo, cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum eſt, ſed quo mihi vulnus, ut indigeam Cauterio? Provida, ſecuraque legis cautio, & tamen nec ſic refrenatur avaritia per fideicommiſſa legibus illudimus.*

(2) Veggaſi de Marca *Concord. Sacerdot.*, & *Imper. lib.* 8. *cap.* 18. Tommaſino *de Vet. & Nov. Eccleſ. diſcipl. part.*3. *lib.* 2. *cap.*12., Sarpi *trattato della mat. benef. cap.* 1. *ſeq.* Bingamo *Orig. Eccleſ. lib.* 5. *cap.*4.

(3) Tommaſino *loc. cit. cap.* 12. *n.* 11.

(4) Sarpi *tratt. delle mater. benef. cap.* 4.

feſſioni alla Chieſa Romana (1). Gl'Imperatori Licinio, e Coſtantino nell'anno CCCXIII. pubblicarono una legge in Milano, nella quale non ſolo comandavano, che i ſacri luoghi tolti a' Criſtiani, e paſſati in ragione del Fiſco, o da eſſo venduti, ovvero donati foſſero immantinente reſtituiti a' corpi, ed alle communità de' Criſtiani, a' quali appartenevano, e riſarciti i compratori, o i donatarj a ſpeſe del pubblico Erario, come appariſce dall' Editto riportato da Euſebio (2): ma perchè a niuno Collegio, Comunità, o Corpo, ſecondo le leggi Romane, poteva eſſere donato, o laſciato per teſtamento, ſe non aveva il legittimo permeſſo (3); quindi nell' anno CCCXXI. Coſtantino tolſe tutti i dubbj, che potevano naſcere ſopra perſone, alle quali foſſe permeſſo il laſciare alle Chieſe, e ſopra la qualità, e quantità di quello, che poteſſe laſciarſi, dando ampliſſima licenza a chiunque ſi foſſe ſenza eccettuazione di perſone, di laſciare per teſtamento alle Chieſe tutto ciò, che aveſſe deſiderato laſciare, ſenza limitazione alcuna di materia. Fu ciò per mezzo d' editto propoſto al popolo Romano l'anno di noſtra ſalute 321., come dicemmo, e 'l nono dopo la ſua converſione, che ora leggeſi sì nel Codice Teodoſiano (4), come in quello di Giuſtiniano (5). Non erano ancora paſſati cinquant'anni, da che Coſtantino permiſe alla Chieſa Cattolica di poter acquiſtare, che l'avarizia di alcuni Ecclecle-

[1] Sarpi *loc. prox. cit.*

(2) *Lib.* 10. *Hiſt. Eccleſ. cap.* 5.

(3) *Leg.* 8. *Cod. de ber. inſtit.*

[4] *Cod. Theod. lib.* 16. *tit.* 2. *de Epiſ. & Cleric. leg.* 4. *Habeat unuſquiſque licentiam Sanctiſſimo, Catholicæ, Venerabilique Concilio decedens, bonorum, quod optavit relinquere, & non ſint caſſa judicia. Nihil eſt, quod magis hominibus debetur, quam ut Supremæ voluntatis, poſtquam aliud jam velle non poſſunt, liber ſit ſtilus, & licens, quod iterum non redit arbitrum P. P. V. non Jul. Rom. Criſp.. & Goſtant. II., Cæſ. Coſſ.*

(5) *Lib.* 1. *tit.* 2. *de Sacroſanct. Eccleſ. leg.* 1.

cleſiaſtici di Roma, o vagabondi, che foſſero, e lo ſtudio di acquiſtare beni temporali diedero motivo, a petizione dello ſteſſo Romano Pontefice Damaſo, agl'Imperatori Valentiniano, Valente, e Graziano gli anni 370. di noſtra ſalute di diriggere una coſtituzione al Sommo Pontefice, che fu pubblicata nella Chieſa di Roma, ed ora ſi legge inſerita nel Codice Teodoſiano (1). Varie coſe furono diſpoſte in queſta legge. Primieramente ſi vieta agli Eccleſiaſtici, ed a quelli, che ſi chiamavano continenti, foſſero queſti Monaci, o altri, che menavano, ovvero affettavano di menare vita celibe, il converſare con le vedove, e con le pupille, ordinando, che foſſero eſiliati, quando foſſero di queſta converſazione accuſati a' pubblici Giudici da' propinqui di quelle. Secondariamente ſi toglie a' detti Eccleſiaſtici, o continenti la facoltà di ricevere, o per se ſteſſi, o per interpoſta perſona alcune coſe, ſia per donazione, ſia per diſpoſizione di ultima volontà da quelle donne, alle quali privatamente s' aſſocieranno con preteſto di Religione; e ſi ordina inoltre, che in avvenire qualunque coſa da tali donne ad eſſi laſciata o per atto tra vivi, o pure per teſtamento, cada in ragione del Fiſco: laſciandoſi però in-

(1) *Dict. lib. 16. dict. tit. 2. leg. 20. Eccleſiaſtici, aut Eccleſiaſticis; vel qui continentium ſe volunt nomine nuncupari, viduarum, ac pupillarum domos non adeant, ſed publicis exterminentur judiciis ſi poſt hac eos adfines earum, vel propinqui putaverint deferendos. Cenſemus etiam, ut memorati nihil de ejus mulieris, qui ſe privatim ſub prætextu Religionis adjunxerint, liberalitate quacumque, vel extremo judicio poſſint adipiſci; & omne in tantum inefficax ſit, quod alicui horum ab his fuerit derelictum, ut nec per ſubjectam perſonam valeant aliquid vel donatione, vel teſtamento percipere, quin etiam ſi forte poſt admonitionem legis noſtræ aliquid iſdem eæ feminæ vel donatione, vel extremo judicio putaverint relinquendum, id Fiſcus uſurpet, ceterum ſi earum, qui voluntate percipiunt, ad quarum ſucceſſionem, vel bona jure Civili, vel Edicti beneficiis adjuvantur, capiant ut propinqui. Lecta in Eccleſiis Rom. IV. Kalend. Auguſti Valentiniano, & Valente* III. *AA. Coſſ.*

tatta a' medeſimi Cherici , o continenti la facoltà di conſeguire come propinqui i beni delle riferite donne , quando per dritto civile, o per beneficio dell'editto foſſero chiamati alla ſucceſſione, o a'beni di eſſe: Sebbene con ciò non fu proibito laſciare i beni alle Chieſe, e ſerbaronſi inviolati gli acquiſti di eſſe , non perciò da queſto ricavaſi , che non era dritto del Principe , ſe le Chieſe a que' tempi ſe ne foſſero abuſate , prendere ſimili eſpedienti ; ma ſi ſtabilì ciò per quello , che la corruttela di alcuni allora richiedeva . Quello , che è da oſſervarſi egli ſi è , che fu ciò ſtabilito da' Principi anzidetti a petizione dello ſteſſo Papa Damaſo (1), e che queſta coſtituzione fu letta nelle Chieſe (2), e da queſta ſola legge ben ſi ravviſa il dritto de'Sovrani circa lo ſtabilire le leggi neceſſarie intorno a' beni da paſſare agli Eccleſiaſtici, come oſſervò ſaggiamente il Gottofredo (3), la qual legge ſembrata ragionevole a S.Girolamo (4), e dimandata dallo ſteſſo Damaſo, ſecondo la poſitura delle coſe de' ſuoi tempi, non ſappiamo, come dopo dal Baronio foſſe ſtata preſa per poco equa (5) . Nell' anno 372. come portò parere il Gottofredo (6) , eſteſero gl' iſteſſi Imperatori , anche a' Veſcovi , ed alle Vergini conſecrate a Dio, queſta coſtituzione con un Reſcritto inviato a Paolino Preſide del nuovo Epiro , che leggeſi pure nel Codice Teodoſiano (7). Poco dopo, cioè, nell' anno 390. per le

[1] Baronio *Ann. Eccleſ. ad ann.* 370. Bianchi *dell' eſterior polizia della Chieſa lib.* 2. *cap.* 5. §. 2. *num.* 11.

(2) Veggaſi la detta Coſtituzione nel *Codice Teodoſiano loc.cit.*

[3] *Dict. l.* 20. *Cod. Theod.*

[4] Il paſſo di S. Girolamo s' è ſopra riportato nel §. antecedente.

[5] *Annal. Eccleſ. ad ann.* 370. *n.* 118. *ad* 123.

[6] *Comm. ad Cod. Theodoſ. lib.* 16. *tit.* 2. *leg. XXII.*

(7) *Lib.* 16. *tit.* 2. *l. XXII. Forma præcedentis conſulti etiam circa Epiſcoporum, Virginumque perſonas, & circa alias quarum Statuto præcedenti facta complexio eſt , valeat , ac porrigatur . Datum Kal. Decem. Trev. Modeſto, & Arintheo Coſſ.*

le ſteſſe cagioni da Teodoſio il Grande, come abbiamo da Sozomeno (1), non già da Valentiniano, come porta l' iſcrizione, e la data della legge (2), fu promulgata un' altra conſimile coſtituzione inſerita parimenti nel Codice Teodoſiano (3), e monca nel Codice Giuſtinianeo (4), con la quale quattro coſe furono diſpoſte intorno a' beni delle Diaconeſſe. I. Che qualunque donna trasferita al Diocaniſſato, doveſſe commettere a perſone idonee, e fedeli l'amminiſtrazione de' ſuoi poderi, e beni ſtabili. II. Che conſe-

[1] *Hiſt. Eccleſ. lib. 7., cap. 16. in fin.*

[2] *Cod. Theod. d. l. 16. d. tit. 2. l. 27.*

[3] *D. lib. 16. d. tit. 2. d. l. 27. Nulla niſi emenſis ſexaginta annis, cui votiva domi proles ſit. Secundum præceptum Apoſtoli ad Diaconiſſarum conſortium transferatur cum filiis ſuis Curatore (ſi id ætas poſcit) petito, bona ſua idoneis ſedula Religione gerenda committat: ipſa tàntum prædiorum ſuorum reditus conſequatur, in quibus ſervandi, abalienandi, donandi, diſtrahendi, relinquendi, vel quoad ſupereſt, vel cum in fata concedit, & libera ei voluntas eſt, & integra ſit poteſtas. Nihil de monilibus, & ſuppellectili, nihil de auro, argento, ceteriſque claræ domus inſignibus, ſub Religionis defenſione conſumat, ſed univerſa integra in liberos, proximos, vel in quoſcumque alios arbitrii ſui exiſtimatione tranſcribat, ut ſi quando diem obierit,* NULLAM ECCLESIAM, NULLUM CLERICUM, NULLUM PAUPEREM SCRIBAT HEREDES: *careat namque neceſſe eſt viribus, ſi quid contra vetitum circa perſonas ſpecialiter comprehenſas fuerit a moriente confectum, imo ſi quid ab his morienti fuerit extortum, nec tacito fideicommiſſo aliquid Clericis in fraudem Venerabilis Sanctionis callida arte, aut probroſa cujuſpiam cohibentia deferatur: extorres ſint ab omnibus, quibus inhiaverant bonis, & ſi quid forte per Epiſtolam, codicillum, donationem, teſtamentum quolibet denique detegitur genere conſcriptum erga eos, quos hac Sanctione ſubmovimus, id nec in judicium devocetur; ſed vel ex inteſtato is qui ſibi competere intelligit, ſtatuti hujus defenitione ſuccedat: ſi quis ſe agnoſcit filium, ſi quis probat propinquum, ſi quis denique, vel cauſa, vel judicio pro ſolido, pro portione heres, legatarius fideicommiſſarius apertis deprehenditur codicillis, fruatur fortunæ munere, conſcientiæ ſuæ fructu, & ſubmotis his, atque dejectis, in hereditariis corporibus poteſtate utatur heredis.*

[4] *L. 9. Cod. de Epiſc. & Cleric.*

ſeguiſca ſolamente le rendite de' ſuoi poderi, e di eſſe poteſſe diſporre come le piaceſſe, o per atto tra vivi, o per teſtamentaria diſpoſizione. III. Che non poteſſe alienare, o conſumare ſotto preteſto di Religione alcuna coſa appartenente a' mobili, come gli ornamenti muliebri, le ſuppellettili, l'oro, l'argento, e l'inſegne d'illuſtre famiglia; ma tutte queſte conſervate intiere, doveſſe traſcrivere o ne' figliuoli, o ne' proſſimi, o in qualunque altro ſecondo il ſuo arbitrio. IV. Che morendo, non poteſſe laſciar eredi nè alcun Clerico, nè alcuna Chieſa, nè alcun povero, dichiarandoſi nulla qualunque teſtamentaria diſpoſizione, che a favor delle riferite perſone fatt' aveſſe contro queſto divieto. Egli è vero, che poco dopo o rivocò un ſol capo di queſta legge (1) lo ſteſſo Teodoſio, come portò parere il Gottofredo (2), o tutte le anzidette precedenti leggi, come credette l'Imperatore Marciano (3), e dopo di eſſo il P. Bianchi (4), non perciò con queſto fu tolto a' Sovrani il dritto di promulgarle su tal propoſito di nuovo, quando la poſitura delle coſe il richiedeſſe. Anzi lo ſteſſo Imperatore Marciano, che anch' ei rivocò tal legge, non già diſſe, che non era dritto degl' Imperatori anteceſſori ſtabilirla, ma la chiamò DURA, ED ASPRA, forſe in quella parte, nella quale vengono eſcluſi i poveri dal conſeguire i beni delle Diaconeſſe, ed i Chierici iſteſſi quando con arti non diſdicevoli, e con non grave danno della R.P. foſſero da queſte iſtituiti eredi. Egli Marciano la rivocò, perchè così richiedeva l'affare, che aveva tra le mani (5). Egli, che col ſuo Senato eſaminò queſta legge degl'Imperatori an-

[1] *L. 28. Cod. Theodoſ. d. lib. 16. tit. 2.*
[2] *Ad dict. l. 28. Cod. Theodoſ.*
[3] *Novell. ultim. de teſtam.*
[4] *Dell' eſterior polizia della Chieſa lib. 2. cap. 5. §. 2. num. 10.*
[5] Marciano *Novell. ultim. de teſtam. Cleric. Sæpe materiam ſcribendis, ferendiſque legibus negotia inopinato exorta ſuppeditant; & aut novas conſtitui, aut durius, & aſperius latas faciant abrogari. Æqua-*

anteceſſori, egli diſſe, che ſe queſti vivevano, eſſi ſteſſi rivocate avrebbero le loro leggi; ma non già, che doveva la Chieſa abrogarle, ed annullarle, come leggi fatte da chi non aveva poteſtà di promulgarle. E nel vero, ſiccome ſopra dicemmo, ſe per precetto divino è obbligato il Principe dal Sommo Iddio coſtituito, rendere felici i ſuoi ſudditi, e non facendolo grave conto ne deve dare a ſua divina Maeſtà; ſe tal precetto Iddio gli ha dato, gli ha conceduto parimenti tutt'i mezzi, che a queſto ſantiſſimo fine ſono confaccenti, ſenza che vi ſia di biſogno ricorrere in grazia ad altra poteſtà.

In fatti diviſo l'impero tra l'Oriente, e l'Occidente, e ſorti varj altri Regni, che prima erano Provincie del Romano Impero, i riſpettivi Sovrani tale autorità hanno ſempre eſercitata, ora con proibire in tutto agli Eccleſiaſtici l'acquiſtare, ora da certe determinate perſone, ora in pregiudizio de' parenti, e de' poveri, ed ora ſenza loro particolare per-

bilis enim in utraque æquitas eſt, vel promulgare, quæ juſta ſunt, vel antiquare quæ gravia ſunt. Nuper cum de teſtamento clariſſimæ memoriæ Hipatiæ, quæ inter alios virum Religioſum Anatolium Preſbyterum in portione manifeſta bonorum ſuorum ſcripſit heredem, AMPLISSIMO SENATU PRÆSENTE TRACTARET PIETAS MEA, *& dubium videntur an veræ eſſe deberent hæ voluntates viduarum, quæ teſtamento ſuo aliquid bis Clericis relinquant, qui ſub prætextu religionis hujuſmodi feminarum domos adeunt: cum lex divæ memoriæ Valentiniani, Valentis, & Gratiani, Eccleſiaſticos, vel eos, qui ſe continentium volunt nomine nuncupari, nihil quacumque liberalitate Viduarum extremo judicio permittat adipiſci: contra vero hoc divæ mem. Valentiniani Theodoſii, & Arcadii conſtitutio legeretur:* INSPICIENTIBUS, ET ÆSTIMANTIBUS NOBIS LATORIS ANIMUM, *viſum eſt juſta, ac rationabili pœnitentia priorum conſtitutionum vigorem antiquare voluiſſe*: E dopo aver data la facoltà alle Chieſe, ed Eccleſiaſtici di poter reditare, e prendere per atti tra'vivi, ſoggiunſe in fine: *Illuſtris igitur magnifica auctoritas tua* (di Palladio) EX QUO GENERALIS LEGIS HUJUS SANCTIONE DECREVI, EDICTIS EX MORE PROPOSITIS AD OMNIUM NOTITIAM FACIAT PERVENIRE.

permeſſo, o ſenza pagare il dritto di amortizazione. Per quello appartiene agl'Imperatori d'Oriente ſi può oſſervare per tutti la ſola legge dell'Imperatore Niceforo Foca (1). Proibì egli aſſolutamente a'luoghi pii i nuovi acquiſti de'beni ſtabili, permettendo ſolo, che con la licenza, e cognizione dell' Imperatore aveſſero potuto fare qualche acquiſto, ma proporzionato ſolamente al neceſſario ſoſtentamento di queſti luoghi pii, a' quali per qualche ſopravvenuto infortunio ſi foſſero diminuite le rendite; queſta legge fu poi rivocata da Porfirogenita, il quale facendo da Secretario di gabinetto di S.Divina Maeſtà, ed interpretando gli arcani Divini, diſſe: che queſta legge era ſtata la cauſa di tutti i diſaſtri dell' Impero Greco avvenuti; ſenza badare al ſaggio detto di Salluſtio (2), *che l' Impero facilmente ſi conſerva con quegli ſteſſi mezzi, co'quali da principio ſi è acquiſtato; ma quando in vece della fatica ci diamo alla dappocaggine; invece di ſerbare la continenza, e l'equità, diamo luogo al capriccio, ed alla ſuperbia, allora ſi vedrà, che co' coſtumi ſi cangia pure la ſorte:* Per quello riguarda poi l' Impero d'Occidente, e gli altri Regni circa tal punto, diverſi ſtabilimenti furono preſi da' Principi in diverſe materie, e circoſtanze. Lodovico Pio, come vuole il Baluzio (3), o lo ſteſſo Carlo Magno, come credette il Tommaſini (4), fe ſtabilimento circa tal' aſſunto in uno de' ſuoi capitolari (5), riportato ancora dall'Abbate Anſegiſo (6), da Benedetto Levita (7), e da S. Ivone (8), che in pregiudizio

(1) *Zonara tom. 2. annal.*
(2) *Bell. Catalin. in princ. Imperium facile iis artibus retinetur; quibus initio partum eſt. Verum ubi pro labore deſidia; pro continentia, & æquitate lubido, atque ſuperbia invaſere, fortuna ſimul cum moribus immutatur.*
(3) *Cap. Reg. Franc. tom. 1. pag. 565.*
(4) *De ant. Eccleſ. diſcipl. part. 3. lib. 5. cap. 22.*
(5) *D. tom. 1. cap. Reg. Franc. d. pag. 565.*
(6) *Lib. 1. cap. 83.*
(7) *Lib. 5. cap. 211.*
(8) *Part. 6. cap. 261.*

zio de' parenti non si potesse dare alle Chiese. L' Imperadore Lodovico II. riconfermò questo stesso stabilimento (1). E prima d' unirsi, e dopo essere stato diviso l'Impero dalla Monarchia di Francia con altre leggi da que' Cristianissimi Sovrani, fu ordinato di non potersi dare i beni alla Chierisia senza il loro permesso; lo che, come ottimamente fu da altri osservato (2), costa chiaramente da molti luoghi dell'Istoria di S.Gregorio Turonense, e dalle formule di Marculfo: nella terza razza de'Re di Francia fu praticato lo stesso (3); lo che praticasi anche oggi giorno (4). Il Papo di vantaggio porta un' arresto del Senato di Parigi (5), con cui furono proibiti i nuovi acquisti a'Religiosi della Certosa, e Celestini, essendo, che non v' era cosa da vendersi, che per essi non si comprasse.

Ne' Regni dell' inclita, e saggia nazione Spagnuola v' è stato ancora lo stesso stabilimento; imperocchè Jacopo Re d' Aragona stabilì ne' Regni soggetti a quella Corona, che i beni di *Realengo* (così chiamansi quelli, che pagano alcuna cosa al Re per avere discacciati i Mori) non potessero passare nell' Ecclesiastico senza Regia licenza (6). Il saggio Re Alfonso concedette privilegio alla Città di Toledo, col quale si proibiva il trasferimento de' beni immobili di que' Cittadini nelle Chiese, ne' Monasterj, ed in altri luoghi pii per qualsivoglia titolo o di donazione, o di testamento, come abbiamo da Alfonso di Narbona

(1) *Corpus leg. Longob.* appò il Muratori *R. I. S.*

(2) Veggasi l' Autore de la *dissertations sour le droit des sourains tuchant l' administration de l' Eglise part. 6.*

(3) Lo stesso Autore ora citato *Part.* 1. ove parla il Re della terza razza.

[4] V. il Signor d' Hericourt *le loix Ecclesiastiq. de France* 3. *part. art.* 3. *n.* 8.

[5] *Lib.* 1. *Rapsod*, *art.* 7., *Arrest.* 3. citato pur da Pietro Gregorio *de R. P. lib.* 13. *cap.* 16.

(6) Molina *de contr. tr.* 2. *d.* 140. *lib.* 2. Belluca *in specul. Princip. rubr.* 24. §. *veniamus ad amortizationem.*

Giureperito della Città ſteſſa (1): Qual privilegio ſebbene egli confeſſa eſſere ſtato ragionevole, pure per le pregiudicate opinioni, che allora correvano, dice eſſer empio, e non appartenente tal facoltà a' Principi. Ma è da ſeguirſi piuttoſto quello, che a petizione degl' iſteſſi Toletani ſtabilì sì ſaggio Re non a capriccio, e inconſideratamente, ma col conſiglio de' ſuoi Miniſtri, e con ponderazione; che quello è venuto in mente al Narbona di ſcrivere. Gli ſteſſi ſtabilimenti furono preſi pe 'l Regno di Caſtiglia (2).

Il Regno di Portogallo ſiccome vicino alla Spagna pe' confini, così per la ſaggezza, e prudenza pur la ſteſſi coſa ha in pratica (3). Oltrepaſſando il continente, e nel mezzo dell'Oceano ſe fiſſaremo lo ſguardo, ravviſaremo, che nell' Iſola d' Inghilterra, prima che ſortiſſe il deplorabile ſciſma, ſin dall'anno 1291. fu ordinato da Odoardo I., che tenne opinione di buono, e religioſo Principe (4), che non foſſe lecito ad alcuno dare poderi, e poſſeſſioni a' Collegi de' Monaci: che non foſſe lecito nè a' Monaci, nè a'Sacerdoti comperare poſſeſſioni da'laici, e che le dette poſſeſſioni non poteſſero aſſegnarſi per dote a'Monaſterj, ed alle Chieſe, lo che fu diligentemente in quel Regno oſſervato (5).

Dall'Inghilterra facendo ritorno vedremo, che prima che infetta foſſe dall'atre, e rio veleno d'ereſia, fu lo ſteſſo ordinato nell'Olanda dal Conte Guglielmo III. (6): lo ſteſſo

(1) *Com. in 3. part. nov. recompill. leg. Hiſpan. lib. 1. tit. 3. l. 35. Gloſ. 2. a n. 30. ad 34.*

(2) V. Matteu *de Regim. Regn. Valent. cap. 2. §. 4. n. 44. Solorzano de jur. Ind. lib. 3. cap. 20. n. 45.* Pereira *de Manu Regia cap. 37. n. 1.*

(3) *Molin. loc. cit.*

(4) V. lo Smitteo *Flor. Hiſt. Eccleſ. Gent. Angl. lib. 4. cap. 9. ſect. 1. n. 1. & 2.*

(5) Polidoro Virgilio *lib. 17. Hiſt. Angl.* Arſeldio *Hiſt. Eccleſ. Anglican. ſecul. XIII. cap. 4.*

(6) Bodino *de R. P. cap. 2. lib. 5.*

ſo dal Magiſtrato d' Utreck (1), e nel Ducato di Giuliers (2).

Veniamo ora alle Fiandre. Il primo editto, che fu per queſta Provincia promulgato, e di cui egli n' ebbe notizia, proibendo gli acquiſti ſenza il permeſſo del Sovrano, dice Antonio Anſelmi (3) eſſere di Guidone Conte di Fiandra dell' anno 1293.: e perchè queſto riguardava le Fiandre ſole, non già il Brabante, dal Duca Giovanni l'anno 1312. fu a queſta Provincia pure eſteſo (4). Con la Coſtituzione di Filippo il Bello de' 20. Settembre 1451. (5) fu vietato agli Eccleſiaſtici il poter acquiſtare a titolo di compra nel Brabante beni immobili, ſe non ſe ſotto condizione, che i venditori, o' ſuoi eredi poteſſero ſempre ricomprarli. Queſta Coſtituzione non fu poſta in pratica; onde da Carlo V. a' 26. Aprile 1575. fu fatta nuova Coſtituzione (6), con cui fu ſtabilito, che i beni o ſiano allodiali, o feudali, ovvero enfiteutici, o cenſuali non ſi poteſſero trasferire, vendere, o cedere per qualunque titolo a' Monaſterj, Oſpedali, Capitoli, Collegj, o altre mani morte, ſe non vi foſſe l'unanime conſenſo del Principe, e del Magiſtrato della Metropoli, nella quale tai beni foſſero poſti. Ricorſero gli Abbati, e'l ceto degli Eccleſiaſtici all'Imperatore, lamentandoſi, che ſenza eſſere ſtato il loro ceto ſentito dalle Città s' era ottenuta tal ſurrettizia Coſtituzione: s' ordinò, che le parti accudiſſero avanti i Commiſſarj, e che fra di tanto foſſe tal Coſtituzione ſoſpeſa (7); ma non proſeguendo la cauſa gli Eccleſiaſtici, ad iſtanza degli Avvocati Fiſcali l' iſteſſo Imperatore promulgò Coſtituzione a' 19.

(1) Schoockio *tract. de bonis Eccleſ. ſect.* 1. *cap.* 9.
(2) Klochio *de contribut. cap.* 12. *n.* 89.
(3) *In Tribon. Belg. cap.* 50. §. 6.
[4] *Extat volum.* 1. *edict. Brabant. lib.* 2. *tit.* 1. *cap.* 1.
(5) *Dict. lib. edict. tit.* 3. *cap.* 4.
(6) Riferita nel *cit. vol. lib.* 2. *tit.* 1. *cap.* 17.
[7] *Dict. vol. edict. lib.* 1. *tit.* 4. *cap.* 2.

Ottobre 1520. (1), con la quale fu ſtabilito, che niuno per qualſiſia ragione vendeſſe, o in qualunque modo alienaſſe a' Monaſterj, alle Chieſe, a' Collegj, a' Conventi, agli Oſpedali, e ad altre perſone Eccleſiaſtiche, o mani morte, ſenza il conſenſo del Principe, de' Vaſſalli, e del Magiſtrato della Città Motropoli, nel cui diſtretto i beni erano ſituati. Ma perchè ſi commetteva frode contro sì fatta legge con far comparire ſecolari a comprare, quindi a' 3. Dicembre dell' anno 1638. fu ordinato (2), che con giuramento i compratori diceſſero, che tali beni, che compravano erano per loro ragione, non già per trasferirli nella Chieriſia. E queſti ſaggi ſtabilimenti ſino al dì d' oggi ſono in pratica in quelle Provincie (3); e lo ſteſſo praticaſi in Colonia (4), ed in altre Città libere Imperiali, ed in altri Dominj (5) ancora.

Se ragioniamo poi della noſtra bella Italia, dove tante ſovranità vi ſono, in eſſa ravviſeremo gli ſtabilimenti ſteſſi: Nella Sereniſſima Genova non ſi permette indiſtintamente a' ſudditi l'acquiſtare (6). In Milano ſi preſcrive con lo ſtatuto una certa forma a' Cittadini d'alienare i loro beni (7). Nella ſempre inclita, e Sereniſſima R. P. di Venezia v' era antica provvida legge, rinnovata poi con tanti diſturbi, quanti ogn' un sa, con la quale ſi ſtabiliva, che alle Chieſe non foſſe donato, o laſciato alcuno bene ſtabile in perpetuo, e che, eſſendo laſciato, dopo certo termine ſi vendeſ-

[1] *Dict. vol. decret. lib.* 1. *tit.* 4. *cap.* 4.
[2] *Part.* 1. *Edict. Brabant. lib.* 1. *tit.* 4. *cap.* 9.
[3] *V.* Antonio Anſelmo *in Tribon. Belg. cap.*50. §. 6. *ſeqq.* Tuldeno *in Cod. tit. de SS. Eccleſ. n.*4. Van-Eſpen *jus Eccleſ. univerſ. part.* 1. *tit.* 29. *cap.* 3. *n.* 15. *ſeqq.*
[4] Kinpſchidio *de civit. Imper. lib.* 2. *cap.* 10. *n.*54.
[5] Kinpſchidio *loc. cit.* Peckio *de amort. cap.* 2. Strickio *in not. ad jus Eccleſiaſt. Brunem. lib.* 2. *cap.* 3. §. 6. Schwendendio *de manu mortua, & jure circa illam.*
[6] Veggaſi il Sarpi *conſid. ſopra le cenſ. di Paolo V.*
[7] *Stat. Civit. Mediolan. nov. compilat. tit. de pœnis colleg.* Signorollo degli Omodei *conſ.* 21.

deſſe, reſtando alle Chieſa il prezzo (1). Gli ſteſſi Romani Pontefici ne' loro Stati gli medeſimi ſtabilimenti fecero: imperciochè S. Pio V. nella terra del Boſco, dove egli nacque, avendo fabbricato un gran Monaſtero, perchè ella non ſi diſtruggeſſe, proibì in perpetuo agli Eccleſiaſtici il poter conquiſtare da' laici (2). Clemente VIII. di chiariſſima memoria avertendo quanto la S. Caſa di Loreto poſſedeſſe, per conſervare i laici, proibì, che eſſa più comperaſſe (3). Baſti queſto in ſuccinto per gli altri Regni, e dopo tali coſe entriamo un poco a ragionare in queſto.

§. IV.

Della polizia del noſtro Regno circa tal punto.

VEnendo ora del noſtro Regno a fare parola, non vi reſta luogo da dubbitare, che ſotto l'Impero Romano ſi oſſervaſſero le leggi dagl'Imperatori promulgate, e già di ſopra riferite. Sotto i Longobardi furono a diſmiſura arricchite le Chieſe, e l'ordine Eccleſiaſtico; ma nondimeno però da antichiſſimo tempo furono da' noſtri Sovrani, ſecondo il biſogno lo richiedea, dati provvedimenti circa gli acquiſti degli Eccleſiaſtici. E che ſin da che vennero nel Regno i Normanni vi foſſe tal proibizione d'acquiſtare agli Eccleſiaſtici Regnicoli, parmi poſſa dedurſi da varj diplomi di queſti Principi, copie d'alcuni de' quali preſſo me ſi conſervano, altri ſi poſſono oſſervare nell' Archivio della Camera della Sommaria, taluni ne porta il Pirri (4), ne' quali ſi concede per privilegio a' Monaſteri e Chieſe il poter acquiſtare liberamente da chiunque; lo che non era punto neceſſario per privilegio concederſi, ſe non v'era l'antecedente proi-

[1] Sarpi *conſider. ſopra le cenſ. di Paolo V.*
[2] Sarpi *d. conſideraz.*
(3) Sarpi *loc. prox. cit.*
(4) *Sic. Sac.*

MENTO L' ANTICA COSTITUZIONE DEGLI ANTICHI PRINCIPI NOSTRI PREDECESSORI, *la quale era ſtata abolita dalla turbazione de' tempi paſſati; coſtituiamo, che non ſia lecito ad alcuno de' noſtri ſoggetti Clerico, o Laico vendere, o donare tra' vivi, o in qualſivoglia altro modo di donazione trasferire, ſe non per ugual cauſa di permutazione le poſſeſſioni Patrimoniali, o ereditarie non ſoggette a' ſervizj in pro della Real Corte, a' luoghi pii, Templi, Oſpedali, ed altri luoghi Religioſi. Del rimanente ſe in ultima volontà iſtituiranno erede alcuno de' predetti luoghi, o laſcieranno alcun legato, allora la caſa, che riceverà l' iſtituzione, o il legato ſia tenuta fra un anno vendere, o dare in locazione gli ſtabili laſciati ad alcuno de' più proſſimi del defunto, o de' noſtri Burgheſi. Che ſe fra l' anno differirà d' eſeguire le coſe predette, dopo il corſo dell' anno vogliamo, che le ſteſſe poſſeſſioni ſiano applicate alla ragione del noſtro Fiſco. Ma di qualſivoglia coſa mobile, e quanto ſiaſi prezioſa concediamo a tutti liberal facoltà di laſciare e diſponere alle predette caſe, ed altri Religioſi luoghi.*

Varj ſono i pareri non ſolo circa il titolo (1) con cui fu concepita queſta celebre Coſtituzione; ma ancora circa il vero ſenſo di eſſa. Laſciando da banda le quiſtioni inutili, ed

patrimoniales vendere, vel donare inter vivos, ſeu aliquo donationis modo, niſi ex æquali cauſa permutationis transferre. Ceterum ſi in ultima voluntate aliquem de prædictis locis heredem inſtituerint, vel aliquod ſibi legaverint, tunc domus, quæ inſtitutionem, aut legatum acceperit, teneatur infra annum alicui de proximioribus defuncti, vel de burgenſibus noſtris relicta ſtabilia vendere, vel locare, quod ſi ultra annum facere prædicta diſtulerit, poſſeſſiones ipſas poſt annum lapſum Fiſci noſtri juribus volumus applicari. De rebus autem quibuſcumque mobilibus quantumcumque pretioſis, relinquendi prædictis domibus, & aliis Religioſis locis concedimus omnibus liberam facultatem.

(1) Matteo degli Afflitti *in Conſtit. Regn. lib. 3. conſtit. 16. num. 12.* credette, che 'l titolo non doveſſe eſſere *de reb. ſtabilib. Eccleſ. non alien.* ma sì bene *de rebus ſtabilibus non alienandis Eccleſiis.* locchè deveſi ſeguire.

ed i varj pareri de' Dottori, ci fermeremo soltanto ad esaminare il sentimento del Reggente Tappia. Pensò questi (1), che con tale costituzione due cose furono stabilite dall'Imperator Federico, la prima, che non si potessero agli Ecclesiastici e Chiese trasferire cose per atto tra' vivi, su le quali il Fisco poteva aver ragione, se non per causa di permuta; perlochè egli toglie dalla predetta Costituzione: DE QUO NOSTRÆ CURIÆ SERVITIUM MINIME DEBETUR, il MINIME. La Seconda, che ne meno per ultima volontà si potessero trasferire altrimenti nelle Chiese, se non che sotto legge, che dopo un anno, un mese, ed un giorno fosse la Chiesa obbligata vendergli, con ritenersene il prezzo.

Questa oppinione (per quello riguarda la prima parte) non ostante la somma stima, che ho pe'l Tappia, non regge a martello; ma sembrami chiaro, che con questa costituzione Federico II. volle rinnovare l'antica costituzione, che v'era nel Regno, con la quale si proibiva il potersi dare per atti tra' vivi alle Chiese (anche quelle cose su le quali il Fisco non ne avesse particolar ragione) se non per permuta: e che per ultima volontà non si potessero ad esse lasciare, se non che a condizione, che dopo un'anno, un mese, ed un giorno fossero obbligate le Chiese vendere tai beni, con ritenersene il prezzo. Se nelle Costituzioni tradotte in greco di questo Principe, che conservansi nella celebre libreria Reale del Re Cristianissimo, delle quali l'eruditissimo Montfaucon (2) ne fa menzione, fosse stata posta questa, che è in quistione, avressimo certamentecon maggiore probabilità il vero senso di essa: se per le nuove proibizioni aggiunte dalla Santità del Regnante Pontefice di potersi estrarre copia di qualsivoglia cosa dall' insigne Biblioteca Vaticana non mi fosse stato vietato, e dal Co-

(1) *Jus Regn. Neapol. tom.* 1. *lib.* 1. *tit.* 2. *de SS. Eccles. pag.* 14.
(2) *Paleograph. Græc. pag.* 417.

Codice Greco, che in essa esiste (di cui ne debbo la notizia alle carte da me, mentre era in Roma, osservate dal chiarissimo Leone Allacci), e dal Codice Latino (1) ; la cosa si porrebbe in chiaro maggiormente. Ma non potendo essere tanto avventurato, credo nondimeno però, che dalle cose date in luce tanto vi sia, quanto basti per confirmare la mia oppinione.

E' cosa pur troppo risaputa, che il dritto de' Principi di non far passare i beni in mano della Chierisia non solo è fondato nel supremo dominio di giuridizione, che hanno sopra tutti gli stabili de' loro Regni; ma ancora sopra lo special dritto, che loro compete, come diretti Signori sopra tutti i beni feudali, e censuali. Ciò posto; parmi troppo certo, ed indubitato, che in virtù del primo dritto fu contrastato dalla Corte Romana all' Imperator Federico II. il poter fare stabilimenti circa il non potersi trasferire tai beni alle Chiese: non già pe'l secondo; dapoichè impertinentissima cosa sarebbe stata il volere ad un Principe proibire di poter fare leggi, che i beni, su de' quali aveva il Fisco qualche ragione, non si trasferissero alla Chierisia, quando questo è lecito non solo ad ogni privato; ma lo stabilì ancora Carlo II. d'Angiò (Principe, come a tutti è noto, portato all'eccesso per ingrandire la Corte Romana, e per favorire gli Ecclesiastici) in uno de' suoi capitoli (2), come ben l'avvertì Sebastiano Napodano (3), e dopo di lui lo stesso Tappia (4). Quello, che sembrò empio alla Corte Romana sotto l' Imperatore Federico II., non poteva al certo sembrar ragionevole sotto Carlo II., e molto meno sarebbe stato inserito, e commendato da Papa Onorio IV. nella sua celebre Bolla (5) questo capi-

 tolo.

(1) *Cod.* 1437.
[2] *Cap. 99. Caroli II.*
[3] *Ad dict. cap. 99.*
[4] *Jus Regn. Neapol. loc. cit.*
[5] Riportata pure nella *Pram. 2. de Cleric. seu Diacon. selvat.*

tolo . E ſiccome in appreſſo ſi vedrà , ſe Carlo I. abrogando la Coſtituzione di Federico , diede a tutti la libertà di laſciare qualunque coſa alla Chieriſia voleſſero, trattone quello in appreſſo ſi vedrà, come ſenza opporſi poteva la Corte Romana ſoffrire , che limitazione su ciò ſi poneſſe da Carlo II.? E come voleva mai lodare tale ſtabilimento?

Ma da niun' altra coſa meglio la vera interpretazione della Coſtituzione Federiciana ſi raccoglie , quanto dal coſtituto dato da' Miniſtri Pontifizj all' Imperatore Federico . Dimandarono coſtoro a Federico , come mai aveva ſpogliati i Templarj, ed Oſpedalieri de' loro beni (1). Per parte di queſto ſaggio , e magnanimo Principe fu riſpoſto; non già perchè queſti beni erano di ragione del Fiſco , come detto avrebbe , ſe per tal motivo egli levati gli aveſſe agli Oſpedalieri , e Templarj ; ma ſoltanto fu replicato come ſopra dicemmo, che l'aveva tolti (2) : *Secondo il diſpoſto d' un antica Coſtituzione del Regno di Sicilia , con la quale veniva ſtabilito , che niente ſi poteva loro dare de' beni burgenſatici ſenza il conſenſo del Principe per atti tra vivi , o per ultima volontà , e perchè erano obbligati dopo un anno , un meſe , ed un giorno a vendergli , o concederli ad altri Borgheſi ſecolari:* Di più aſſegnando la ragione di tal legge non ſi diſſe , perchè altrimenti s' infievoliva l'Erario Regio , volendoſi diſporre di coſa , che a queſto ſpettava , ma fu ripigliato , che : *ciò fu da antico tempo ſtabilito ; ſul riflesſo , che ſe loro foſſe ſtato permeſſo liberamente , e per ſempre comprare i beni burgenſatici , o ricevergli , in breve tempo avrebbero comprato , ed acquiſtato tutto il Regno di Sicilia* (3).

Se al fin quì detto aggiungeſi quello , che ſopra dicemmo , che

[1] Appò il Goldaſto, e Lunigio *ll. cit.*
[2] Appò il Goldaſto, e Lunigio *ll. ll.*
[3] Appò il Goldaſto, e Lunigio *ubi ſupra.*

che in tempo de' primi Principi Normanni ſenza un' iſpeziale privilegio, non ſi poteva da chiunque qualunque coſa liberamente donare, o laſciare alla Chieriſia, troppo ſalda ſi dimoſtrerà la interpetrazione da me data alla celebratiſſima Coſtituzione di sì ſaggio, e provvido Principe. Da quello fin'ora s'è ragionato, ſi viene ancora a diſtruggere l'altra lezione data a queſta ſteſsa coſtituzione, di leggerſi *minimum* invece di *minime*; ſecondo ce ne fa dall'antiche edizioni teſtimonianza l'Afflitto (1); imperciocchè ſarebbe il ſenſo di eſſa, che non ſi poteſſero dare alla Chieriſia, quei beni i quali foſſero ſoggetti a qualunque menomo ſervigio della Curia: lo che ſarebbe contrario alla vera idea dell'Imperador Federico, già ora eſpoſta.

Veggendo il P.Bianchi queſta da me difeſa eſſere la vera interpetrazione dell' anzidetta Coſtituzione, cerca (2) eluderne la forza con dire; che eſſa riguardava i ſoli Templarj, ed Oſpidalieri; ma fole ſon queſte e ciancie da contarſi a vegghia; imperciocchè dal contetto della legge, dalle riſpoſte date a' Pontifizj Miniſtri appariſce chiaramente, che generale per tutti i beni burgenſatici, e per tutta la Chieriſia ella fu; e che l' *antica Coſtituzione* del Regno di Sicilia non riguardava, come oſſervammo, i ſoli Templarj, ed Oſpitalieri; nè fu da Carlo I. d'Angiò quando la rivocò, com' ora vedremo, interpetrata pe' ſoli Templarj, ed Oſpedalieri, ma pe'l ceto intero degli Eccleſiaſtici. Ma concedaſi per grata ipoteſi, che a'ſoli Templarj, ed Oſpedalieri mira aveſſe tal legge; che perciò? Forſe non ſarà dritto de' Principi, ſecondo il biſogno dello ſtato il richiede, appreſtare que' rimedj, che neceſſitano? Certo, che sì. Onde ſe Federico pubblicò la ſua Coſtituzione pe' ſoli Templarj, ed Oſpedalieri; ciò fu, perchè a quello male doveva allora approntare l' opportuno rimedio, come dare

[1] *Loc. cit.*
[2] *Dell' eſterior polizia della Chieſa lib. 2. cap. 5.*

la poſſono gli altri Principi, ſe diverſo il ravviſano.

Fu queſta Coſtituzione non oſtanti le rimoſtranze de' Romani Pontefici oſſervata nel Regno ſino a che ſtiede ſotto il governo de' Svevi. Ma eſſendo venuti a conquiſtare il Regno col favore de' Romani Pontefici i Re Angioini, o perchè la credeſſero contro la Chieſa, o per favorire, com' è più veriſimile, la Corte Romana, fu tolto il vigore a queſta Coſtituzione, prima da Carlo I. d' Angiò nella rivocazione generale, ch'ei fece di tutte quelle leggi, che dagli Svevi furono fatte contro gli preteſi dritti della Chieſa (1); e poi da Carlo II. in tempo ch' egli era Vicario del Padre allor, che promulgò una Coſtituzione (2), con cui fu ſtabilito, che le coſe libere, e non obbligate ad altri ſi poteſſero dare alle Chieſe: che quelle, ch' erano obbligate al Fiſco, non ſi poteſſero in eſſe trasferire; che ſe foſſero ad altri obbligate, ſi poteſſero far paſſare nel dominio delle Chieſe, ma cogli ſteſſi peſi, che prima avevano. E queſto è il vero ſenſo di tale Coſtituzione, come dopo il Napodano (3) l'oſſervò il Tappia (4). Fu queſta Coſtituzione da Onorio IV. con ſua Bolla ſpedita a' 17. Settembre 1285. confirmata, e poi inſerita dal Re Ferdinando d' Aragona l' anno 1469. nelle Prammatiche del Regno (5).

Qual legge foſſe più provvida, e più confacente a' biſogni dello ſtato non paſsò guari, che l' eſperienza il dimoſtrò, doverſi preferire la ſaggia legge di Federico alle altre degli Angioini; imperciocchè dopo il permeſſo degli Angioini molte furono le querele de' ſudditi ſecolari, dolendoſi, che i beni ne' cataſti, ed apprezzi delle loro Terre, ed Uni-

[1] *Capit. Regni Regis Caroli I. cap. 18. de reſtit. Eccleſ. libert.*
[2] *Capit. Caroli II. cap. ſtatuimus quod poſſeſſiones.*
[3] *Loc. cit.*
[4] *Loc. cit.*
[5] *Pragm. 2. de Cleric. ſeu Diacon. ſelvaticis.*

niverſità aſcritti, e taſſati per i pagamenti de' ſecolari da farſi ogni anno alla Regia Corte, erano ſtati per diverſi contratti alienati, e traſportati ne' Clerici, e perſone Eccleſiaſtiche, e venivano con ciò ad eſſere eſenti da pagare quello, che avanti le alienazioni contribuivano nel pagamento da farſi dalle Terre, e dalle Univerſità, nel territorio delle quali erano poſti; quindi dal Re Ferdinando l'anno 1413. fu ſtabilito (1): *Che per tali beni alienati, e che* de cætero *ſi alieneranno ne' Chierici, e perſone Eccleſiaſtiche, ſi contribuiſca nel detto pagamento per lo poſſeſſore di que' Clerici, o perſone Eccleſiaſtiche, o altro, che foſſero, così prima per quel ſi contribuiva, e ſi doveva contribuire per li laici alienatori di quelli, tanto per lo paſſato dopo l' alienazione di quelli fatta*, ut ſupra, *quanto per l' avvenire*.

Contenti con ciò in parte i ſecolari del Regno, non più ſi curarono d'eſporre a' Sovrani gl'inceſſanti acquiſti degli Eccleſiaſtici, e 'l danno, che al Regno ne perveniva, anzi non ſolo con profuſione diedero agli Eccleſiaſtici il loro; ma di più per nuove maſſime introdotte, e contrarie all'intrinſeca natura del Principato, ed a quello praticato in tanti altri Regni, ſi cominciò a dire, che 'l dritto, che è in quiſtione non apparteneva a' Sovrani, e che empia, e ſacrilega era la Coſtituzione di Federico II.; onde avvenne, che niuno de' noſtri Dottori commentolla; e 'l ſolo Afflitto (2), che brevemente l'eſpoſe, ſi proteſtò ſul bel principio, che non aveva forza, e vigore, dapoicchè l'Imperatore non poteva ſtabilirla, contro la libertà della Chieſa, e delle perſone Eccleſiaſtiche. Perciò anche ne cambiarono il titolo; e non fu inſerita nella Greca traduzione fatta delle leggi di queſto ſaggio, e provvido Principe, e nelle prime edizioni, che cita l'Afflitto, dice eſſere ſtata poſta in fine delle Coſtituzioni del Regno.

Ma

[1] *Prag. 3. de Cleric. ſeu Diacon. ſelvat.*
[2] *In Conſtit. Neapol. lib. 3. rubric. 26. in princ.*

Ma mentre i noſtri Dottori per queſte nuove maſſime introdotte, non oſavano commentare la Coſtituzione del Grand' Imperador Federico II., non mancarono, e non ſono poi mancati altri valenti Giureperiti, e Canoniſti, che difeſe hanno ſimili leggi, come tra gli altri Baldo (1), l'Arcidiacono (2), l'Abbate (3), Signorollo degli Omodei (4), Aleſſandro (5), Barbato (6), Croto (7), Tiraquello (8), Gailio (9), Coppino (10), Tuldeno (11), Criſtineo (12), Sarpi (13), e Van-Eſpen (14). Lo ſteſſo Giovanni Driedonio, non biaſima tali leggi de' Sovrani, ma dice eſſere ſtati neceſſitati a farle pe 'l bene dello ſtato (15). E quello, che più d'ogni altro merita riſteſſione, egli è il P. Bianchi acerrimo difenſore di tutte le maſſime della Curia Romana,

[1] *In cap. quod Eccleſ. cap. Eccleſia S. Mariæ de conſtit.*
[2] *Cap. Romana de appellat. in VI.*
[3] *Lib. 1. conſ. 63.*
[4] *Conſ. 21.*
[5] *Conſ. 93.*
[6] *Lib. 2. conſ. 14.*
[7] *Lib. 1. conſ. 5.*
[8] *De retract. §. 1. gloſ. 13.*
[9] *Lib. 2. conſ. 32.*
[10] *De pact. pol. tom. 1. lib. 3.*
[11] *In Cod. tit. de SS. Eccleſ. n. 4.*
[12] *Tom. 1. deciſ. 201.*
[13] *Conſider. ſopra le cenſ. di Paolo V.*
[14] *I. E. U. part. 1. tit. 29. a n. 15. ſeq.*
[15] *De libert. Chriſtian.: Videtur mihi eſſe præſumendum, hujuſmodi ſtatuta prodiiſſe ex pia quadam intentione Chriſtiani Principis, ſuique Concilii, probibentis talem quemdam donandi modum, quo tranſeunt prædia perpetuo in manum noſtram, ſic ſtatuentis, non in odium Eccleſiæ libertatis, neque in diminutionem cultus divini, neque ad impediendum eleemoſynam pauperum, ſed ad tollendum abuſus, ad moderandum donationes ſuperfluas, ne R. P. in aliqua patria ſufficienter Eccleſiaſticis prædiis, atque divitiis incraſſata illarum curis teneantur, neve fundationes antiquæ per novas ſupervenientes impediantur, ſed aptius, & commodius cuſtodiantur ad Dei honorem, & cultum.*

na, ed Apologiſta degli acquiſti degli Eccleſiaſtici (1), il quale dopo aver detto, che non ſarebbe conforme alla libertà Eccleſiaſtica quella legge, che aſſolutamente, ed indiſtintamente proibiſſe ogni acquiſto agli Eccleſiaſtici, ed alle Chieſe, ſoggiunge: *Nulla di meno ſe da tal compra naſceſſe abuſo, e ſerviſſe ſolamente ad accreſcere il commodo, e le ricchezze delle perſone di Chieſa con pregiudizio de' laici, ſarebbe da conſiderarſi queſto caſo, e dovrebbero prenderſi que' provvedimenti leciti, che appreſſo ſuggeriremo*: Ma più chiaramente poco dopo confeſſa tal verità ſcrivendo (2): *Ma poichè in giuſtificazione di quelle leggi, per cui ſi proibiſce a' ſudditi il trasferir gli ſtabili nelle Chieſe ſenza conſentimento del Principe, ſi adducono il pubblico bene dello ſtato, a cui oſta il trasferimento di queſti beni nelle mani morte, pe' quali ſi eſtingue, o ſi iſteriliſce il commercio tra' Cittadini, s' impoveriſcono i laici, e ſi rendono impotenti a ſoddisfare a' publici peſi; diciamo, che dove queſti mali tante volte eſaggerati, e non mai accaduti, poteſſero prudentemente, e ragionevolmente temerſi, e vi foſſe qualche pericolo tanto decantato da Giannone, che gli Eccleſiaſtici ogni dì più acquiſtando, verrebbero ad aſſorbire tutt'i beni dello ſtato, pericolo per altro ſognato una volta da Paolo Sarpi (da cui Giannone ha appreſa tutta queſta dottrina) e come ſogno d'uom delirante, deriſo in quel tempo da tutti i Teologi, potrebbono certamente i Principi, cui da Dio è commeſſa la cura del pubblico bene, con debiti modi ovviare a queſti danni.*

Meglio dunque a dì noſtri tali punti dilucidati, ben a ragione non più contraria è ſembrata alla libertà Eccleſiaſtica la provvida, e ſaggia Coſtituzione di Federico II., ma troppo giuſta per riparare agl' inceſſanti acquiſti de' beni degli Eccleſiaſtici. Quindi que' veri Padri della patria, che eb-

[1] *Dell' eſterior polizia della Chieſa lib. 2. cap. 5. §. 5. n. 3.*
[2] *Loc. cit. num. 4.*

ebbero cura l' anno 1712. degl' intereſſi della Fedeliſſima Città di Napoli nel paſſato Governo, preſentarono ſupplica, e per parte di eſſa Città Capitale, e di tutto il Regno per moderare gli acquiſti degli Eccleſiaſtici. Fu in viſta di eſſa ordinato all' abolito Collateral Conſiglio, ed alla Regia Camera della Summaria, che aveſſero formata le loro relazioni col parere. Nell' anno 1719. fu dalla Regia Camera formata la conſulta in dritta al Cardinal di Scrattempach; ma non disbrigando il Collaterale la predetta conſulta, nell' anno 1724. n' ebbero di nuovo ricorſo gli Eletti di eſſa Città Capitale pe 'l disbrigo di tal pendenza, ed aggiunſero in queſta, che ſi doveſſe proibire ſenza il Real permeſſo la fabbrica delle nuove Chieſe, e de'Monaſteri; e queſta ſupplica fu rimeſſa allo ſteſſo Collaterale. Per parte della Città non fu più ſollecitata la conſulta, che doveva farſi, e 'l Collaterale Conſiglio ſtimò di ſoſpendere a formarla per la cauſa generale, e fu ſolito praticare ne' caſi particolari, in occaſione di nuovi edifizj o di Chieſe, o di Monaſteri, decretare, che con effetto ſi foſſe formata l'ordinata conſulta, e che in tanto non ſi foſſe innovata coſa alcuna: ma inteſe le parti, ſiccome la biſogna il richiedeva, così o ſi negava, o ſi concedeva sì fatta licenza. Fu queſto punto di nuovo ritoccato l' anno 1732. per ragione del teſtamento del Barone di Mirto, con cui iſtituì quegli erede univerſale il Collegio Maſſimo de'RR. PP. Geſuiti, con l' obbligo di reſtituire tutta l' intiera eredità al nuovo Collegio, che ordinò doverſi fondare o nella ſteſſa Città di Napoli, o in una delle due Provincie di Terra di Lavoro, o del Principato citra. Avendo ricorſo il Provinciale de' Geſuiti per ottenere sì fatto permeſſo, ed eſſendoſi oppoſta la Città di Napoli, ſebbene dallo ſteſso abolito Collaterale Conſiglio foſſe ſtato conſultato il Sovrano di quel tempo di doverſi dare la licenza di edificarſi queſto nuovo Collegio; nondimeno però eſſendo ſopravenuto il feliciſſimo governo dell' Auguſtiſ-

ſimo

simo Genitore della M.del Re N. S., non fu accordato tal permesso a' PP. dell'inclita Compagnia di Gesù, e resta ancora, che la M. del Re dichiari la Real mente, circa il proibirsi i nuovi acquisti agli Ecclesiastici.

Dopo un sì lungo traviare per tornare in cammino, se la natura intrinseca della Società Civile, se la felicità de'sudditi, se per l'unanime consenso de'popoli, e de'Sovrani, è giusto, e doveroso il moderare, come la positura delle cose il richiede, gli acquisti degli Ecclesiastici; non sarà irregolarità, non audacia il pretendere, che nella Città di Molfetta si ponga qualche freno agl' intollerabili acquisti degli Ecclesiastici, e de'luoghi Pii; non sarà contro la libertà della Chiesa la legge del Sovrano, che prenda qualche espediente su di ciò, quando, come sopra dicemmo (1) non solo posseggono gli Ecclesiastici, e' luoghi pii di Molfetta l' intero territorio, ma ancora i pubblici pesi quasi da' soli secolari si portano; quando che gli Ecclesiastici, ed i luoghi Pii posseggono da circa 300. Casamenti, tre Palazzi, undeci Magazzeni, ventisette Botteghe ed una mettà, e sei trappeti, e debbono per conseguenza non pochi de' Secolari per avere ricovero andare alle case, ed a'Palazzi di costoro ad abitare; per esercitare il loro mestiere nelle costoro botteghe; per riporre le mercatanzie ne' costoro magazini: per triturare l' olive debbono non pochi andare ne' loro Trappeti? quando come sopra osservammo, le famiglie di Molfetta, che posseggono qualche cosa, sono in tutte 115., delle quali appena dodeci si possono dire in qualche modo agiate, e le altre possidenti non hanno quanto basta al loro vitto, e vestito? quando le famiglie, che nulla posseggono, e per conseguenza sono povere, sono niente meno 1959., le quali vivono con le proprie fatiche, ed industrie, e debbono oltre a ciò pagare i pesi universali, e per l' annualità agli

(1) *Cap.* 1. §. 3,

Eccleſiaſtici e luoghi pii duc. 8020. 78. ? ch'è quanto dire, che di eſſe a ragione poſſiamo confeſſare, che non per proprio commodo poſſeggono, traficano, travagliano, ſudano, ma per l'altrui?.

Così nè Voi per Voi vaghi augellini
I dolci nidi avete; ne portate
Per Voi le lane o pecore, e agnellini;
Nè il mel per Voi ingegnoſe api fate;
Nè a voſtro prò: ma ſol per util noſtro
Soffrite o buoi del duro aratro il roſtro. (1)

Quindi potendo noi con più ragione, che Ulpiano (2) dire, che di forze, e d'uomini è priva la Republica; ſarà giuſta, e convenevole quella legge, che prenda qualche eſpediente per gl'intolerabili acquiſti degli Eccleſiaſtici, e de'luoghi pii, ſe non del Regno, della Città di Molfetta almeno, dovendo la ſalvezza dello Stato eſſere la prima, e principal legge, e la felicità de' Sudditi l'unica mira del Sovrano. Ma facciamci ora a vedere quali provvedimenti ſarebbero proprj, e neceſſarj per la Città di Molfetta.

§. V.

(1) Virgilio appò Donato *in ejus Vita.*

Sic vos non vobis nidificatis aves.
Sic vos non vobis vellera fertis oves.
Sic vos non vobis mellificatis apes.
Sic vos non vobis fertis aratra boves.

(2) *Leg. 3. ff. de mun. & honor.*

§. V.

E' ragionevole, che ſi proibiſcano agli Eccleſiaſtici, ed altri luoghi pii di Molfetta gli acquiſti de' beni ſtabili per mezzo delle compre, e che eſſendo loro donati, o laſciati, o per atti tra' vivi, o per ultime volontà beni ſtabili, che tra un' anno ſiano obbligati venderli, con darſi loro l' importo del fondo venduto.

POtrei ragionevolmente pretendere, che s'impediſſero affatto i nuovi acquiſti agli Eccleſiaſtici, e a'luoghi pii di Molfetta per qualunque titolo, e per qualunque modo, che foſſero, come la neceſſità pubblica il richiederebbe, ſiccome da altri Sovrani è ſtato pe'loro Regni ſtabilito; ma voglio eſſere loro in queſto incontro più indulgente; pretendo ſolamente, che non acquiſtino per mezzo di compre beni gli Eccleſiaſtici, e che eſſendo loro donati, o laſciati o per atti tra'vivi, o per ultima volontà beni ſtabili, che tra un'anno ſiano obbligati venderli, con darſi loro l' importo del fondo venduto. E che ſtrane coſe da me non pretendanſi, ſpero, che gli ſteſſi Eccleſiaſtici lo confeſſeranno; imperciochè per quello appartiene di non poter comprare ſtabili to' danari, che loro avvanzano, la coſa è troppo conforme allo ſpirito della Chieſa. Innumerevoli ſono i Canoni, che preſcrivono quattro parti doverſi fare de' beni Eccleſiaſtici, una delle quali foſſe del Veſcovo, del Clero l'altra, la terza de' poveri, e l' ultima della Chieſa (1). Non però sì fatta diviſione ſi deve fare in quattro parti aritmetiche ed uguali, ma con proporzione; poicchè in alcune Chieſe il numero de' Chierici ricerca, che più ſi ſpenda per loro, che per i poveri; ma dove il numero de' poveri è maggiore, e picciolo quello de' Clerici, più per quelli de' ſpenderſi, che per

(1) *Sarpi tratt. delle materie benef. cap. 7.*

queſti: nelle Città più ragguardevoli le ſpeſe per le fabbriche delle Chieſe ſono maggiori, non così nelle picciole, di modo, che ſecondo la diverſità del biſogno, così gli Eccleſiaſtici facevano prima, e far debbono di preſente la diviſione delle rendite (1). Ciò poſto, veduto abbiamo, che il numero de' poveri in Molfetta è eccesſivo, ed innumerabile, onde non è dovere, che il patrimonio de'poveri ſia impiegato in nuove compre, perchè ſi ſentirebbero il rimprovero di S.Ambrogio (2). *E pane de' poveri affamati quello, che tu ritieni, è veſtito de' nudi quello, che tu racchiudi, è riſcatto degli ſchiavi quello, che poni in riſerba*. La porzione, che ſi dev' impiegare pel riſarcimento, o abbellimento delle Chieſe non è dovere, che ſi ponghi in compra, ma ſe le Chieſe o di rifazione, o di abbellimenti hanno di biſogno, in queſto ſi debbono impiegare: ſe non hanno preciſo biſogno (come non lo hanno in Molfetta) ſi deve a' poveri quella parte, che a tal'uopo è deſtinata. Baſterà ſoltanto riconfermare queſto con l'autorità di un acerrimo difenſore degli acquiſti degli Eccleſiaſtici, cioè del citato P.Bianchi, che ſcrive (3), *le ricchezze della Chieſa aſſai meglio ſono impiegate nel ſovvenimento de' poveri, che nell' edificazione de' nuovi Templi non neceſſari, o nel ſuperfluo ornato di quelli, che neceſſari ſono, quando per queſt' opera ſi manchi di ſoccorrere i biſognoſi. E queſto è ſentimento commune de' PP.* (4) e poco dopo (5): *non è lodevole, che ſiano impiegati i beni delle Chieſe in ſon-*

(1) Sarpi *tratt. delle mater. benefic. loc. cit.*

(2) Appò Graziano *Can. ſicut Cau. 8. diſtinct. 47. Eſurientium panis eſt, quem tu detines. Nudorum indumentum eſt, quod tu recludis, & miſerorum redemptio eſt, & abſolutio, quem tu in terram defodis.*

(3) *Dell' eſterior polizia della Chieſa lib. 2. cap. 5. §. 2. num. 7.*

(4) *Ambroſ. lib. 2. de offic. cap. 28. Hieronym. epiſt. ad Demetriadem, & ad Nepotianum, & in Epitaphio Paulæ, Hilarius epiſt. contra Auxentium, Chriſoſtom. homil. 51. & 81. in Matthæum.*

(5) *Loc. cit.*

ſontuoſi edifici, o ne' ricchi ornamenti de' Templi, quando ciò non ſi poſſa fare, ſenza detrarre a' poveri il conſueto ſovvenimento. L'ultime porzioni deſtinate par l'alimento, e decente trattamento del Veſcovo, e degli Eccleſiaſtici, non è neppure da tollerarſi, che avanzando coſa, ſi debba impiegare in compra, ma sì bene ſi deve a' poveri diſtribuire, come ſiegue a dire lo ſteſſo P. Bianchi, il quale dopo aver diſtinti i beni proprj degli Eccleſiaſtici, che come ogni Cittadino poſſeggono, da quei, che godono come Eccleſiaſtici, de'primi de'quali ſolo intendo parlare, ſcrive (1): *Sopra queſti beni i Chierici non hanno, che il ſemplice uſo, e queſto riſtretto al loro congruo ſoſtentamento a proporzione del grado, che nella Chieſa ſoſtengono, e tutto il rimanente delle loro rendite, ſe pur loro alcuna coſa rimane, oltre quello, che è neceſſario alla decenza del loro ſtato miſurata con la moderazione religioſa, debbono a'poveri diſpenſare, o in altre opere pie diſtribuire per giovamento o temporale, o ſpirituale del proſſimo*.

Venendo ora a quello, che poſſono acquiſtare gli Eccleſiaſtici o per atto tra' vivi, o per ultima volontà, non vi può eſſere dubbio, che giuſtiſſima ſarà la legge del Sovrano, la quale preſcriva agli Eccleſiaſtici di Molfetta, a'luoghi pii, ed altre communità Religioſe il non poter ritenere i beni, che ſaranno loro o donati, ovvero laſciati, ma che ſi debbono vendere nel termine di un anno, con darſi loro il ritratto della vendita, come già prima nel Regno praticavaſi. Queſte donazioni, o teſtamentarie diſpoſizioni ſi poſſono fare o da chi ha figli, e congiunti, o da chi non gli ha. Se gli avrà, non è ragionevole, nè giuſto volere ſpogliare queſti, per impinguare maggiormente chi affatto non ha biſogno. Non ricorro per dimoſtrar ciò ad altri fonti, che a quelli de'difenſori della Corte di Roma, e degli acquiſti degli Eccleſiaſtici, e per tutti vaglia lo ſteſſo P. Bianchi il quale ſcrive (2).

Non

(1) *Loc. cit. n. 9.*
(2) *D. lib. 2. d. cap. 5. d. §. 2. n. 8.*

Non può lodarſi la leggiera pietà, e divozione di coloro, i quali per edificare, o per arricchire i Tempj, ſpogliano i loro propingui di quei beni, che loro apparterrebbono per ragione ereditaria, nè per tale, o qualſivoglia altro uſo pio ſi rende lecito agli Eccleſiaſtici con detrimento non ſolo de' figli, ma de' propingui proccurar da' laici tali acquiſti, che anzi vien ciò loro ſovente proibito da' Canoni. Queſta proibizione vien compreſa ne' Capitolari di Carlo Magno (. Ecco l'autorità del Principe di poter ſu di ciò ſtabilire leggi) *i quali come ognun sà, ſono decreti Sinodali fatti da' Veſcovi* (meglio detto avrebbe, che ſono aſſemblee della nazione compoſte di Eccleſiaſtici, e Secolari), *Nell' adunanze tenute ſotto quel Principe. In uno di eſſi adunque ſi vieta agli Eccleſiaſtici ricevere da chi che ſia alcuna ſorta di beni, il' cui conſeguimento poteſſe recar pregiudizio o a' figliuoli, o a' propingui di coloro, che gli offerivano* (1). O parliamo di quei, che non hanno ſtretti parenti, e non è dovere, che dove il biſogno de' ſecolari ſia eccesſivo, immenſe le ricchezze degli Eccleſiaſtici, de' Religioſi, e de' luoghi pii, s'abbia da donare, o laſciare a coſtoro in pregiudizio non ſolo di quelli, ma dello ſtato. Fu ben' avvertito dal chiariſſimo L. A. Muratori (2) che: Il NE QUID NIMIS *degli antichi è una maſſima, che deve valere anche pe' tempi moderni, e vi ſi ha da far mente anche in donare alle Chieſe, e ad opere pie abbaſtanza provvedute, perciocchè gli eccesſi non ſanno mai eſſer virtù.* E con ſomma dottrina ed energia con la ſcrittura, co' SS. Padri, e co' Canoni dimoſtra lo ſteſſo chiariſsimo Autore, che è più grato al Signore, e più conforme allo ſpirito della Chieſa il ſovvenire i poveri, che

(1) *Statutum eſt, ut nullus quilibet Eccleſiaſticus ab his perſonis res deinceps accipere præſumat, quarum liberi, vel propinqui, hac inconſulta oblatione poſſint rerum propriarum exheredari; quod ſi aliquis hoc deinceps facere tentaverit, Synodali, & Imperiali Sententia modis omnibus feriatur. Capit. lib. 1. cap. 89. tom. 2. Concil. Gallican. pag. 430.*

(2) *Della Carità Criſtiana cap. 27.*

che il dare a' Miniſtri della Chieſa, quando queſti non hanno di biſogno, ed arricchire chi è ricco, il quale paſſo per eſſere lungo nol traſcrivo, ma chi ne avrà vaghezza, lo potrà di leggieri per intiero leggere nel ſuo trattato della carità criſtiana (1).

Se parliamo poi dell'uſo, a che poſſono ſervire i beni, che agli Eccleſiaſtici ſi donano: o ſervono queſti pe'l loro mantenimento, o per edificare, ed abbellire le Chieſe, o per diſpenſare il ritratto a' poveri. Ma ſe ragionaſi d' un decente vitto, e veſtito degli Eccleſiaſtici di Molfetta, già queſto non ſolo l'anno, ma eſsi, ed i luoghi pij, come abbiamo dimoſtrato ſopra, hanno aſſorbito tutti i beni de' Secolari, e gli hanno coſtituiti debitori in graviſsime ſomme. Se parliamo degli edifizj, o riſtorazione, o abbellimento de' Sacri Templi; è provveduta la Città di Molfetta di Templi sì auguſti, che potrebbero ſtare in qualſivoglia Città Capitale, e quando alcuno di abbellimenti, biſogno ne aveſſe, come ſi vuole far credere averlo il Duomo, pure oltre eſſerſi andato queſtuando per abbellirlo, e ricavataſene non lieve ſomma (2), dovrebbe farſi co' danari del Veſcovo, e della Chieſa, non già de' poverelli.

A ciò s'aggiunge la ſteſſa ragion naturale, lo Spirito della Chieſa, l'unanime ſentimento de' Padri, che vogliono, che quando il biſogno preciſo no'l richiede, debbeſi laſciare, non già per l' edificazione, ampliazione, o abbellimento de' SS. Templi, ma a' poveri donar ſi dee, anzi quando ſi trovaſſero poveri coſtituiti in tal neceſſità, che anche ſenza pericolo di morir di fame aveſſero ſolamente a penare fra molti guai, e ſtenti; in tal caſo grida la carità ſantiſſima, i dritti della Società eſclamano, il biſogno dello ſtato richiede, che più ſi debba ſovvenire al biſogno de' poverelli, che a quello de'

Sa-

[1] *Cap. 9.*
(2) *Proc. fol. 49.*

Sacri Templi, come appieno il dimostra l' anzi citato Muratori (1), ed ingenuamente il confessa il P. Bianchi, il quale scrive (2). *Non conviene dunque alla Chiesa accettare o pingui eredità, o ricche donazioni per inalzar superbi Tempj, o per ornarli sontuosamente, da coloro i quali per tal effetto lasciando, o donando, spogliano i loro propingui, cui di ragione i beni o lasciati, o donati apparterrebbero. Ma dove le ricchezze impiegate in quest' opra non ritornino in pregiudizio o de' poveri, o de' propinqui di coloro, che così l' impiegano, è buona, e pia opera di suo genere edificare, ed ornare anche con grandi spese i Templi di Dio, come con la testimonianza delle Divine Scritture, e de' Padri e con la sentenza di molte ragioni dimostra il Cardinal Bellarmino* (3) . . . *dal qual celebre Autore possono anche vedersi le circostanze, che alcuna volta rendono viziosa quest' opera di sua natura laudevolissima* (4), e poco dopo (5) *lasciar di soccorrere a' poveri per fabbricare, ed arricchire i Tempj non è, nè fu mai cosa lodevole.*

Nè pe'l pretesto di farne poi limosina a' poveri si debbe permettere agli Ecclesiastici l' acquisto de' beni; imperciocchè essendo ora introdotta nuova massima, che dal superfluo si debbe dispensare limosina a' poveri, niente si troverebbe di superfluo per darlo a' poveri, essendo che come fu ben' d' avviso Francesco Piccolomini Generale dell' inclita compagnia di Gesù (6): *l' amor proprio sovente ci affascina, e ci dimostra necessario quello, che è superfluo.*

Ma

[1] *Trattato della Carità Cristiana cap.* 8.
(2) *Loc. cit. d. num.* 8.
(3) *De cult. Sanctor. lib.* 3. *cap.* 6.
(4) *Ibid. propos.* 2.
(5) *Loc. cit. pag.* 756.
(6) *Epist. de utilit. & necessit. execut.* inserita nel *Corpus Instit. S. I.* dell' edizione d' Anversa dell' anno 1709. *tom.* 2. *part.*2. *pag.* 874. *Scio amorem sui privatum præstigias interdum animo facere, ut superfluum quod est, necessarium videatur.*

Ma ancorchè dir voleſſimo, che non v'è di ciò timore pe'l ceto degli Eccleſiaſtici di Molfetta, lo ſia pure; ma non perciò ſi debbono ſpogliare i poveri per poi ricoprirli, ed ottimamente inſegnò il P. Vaſquez (1) eſſere ridevole coſa il voler prima ſpogliare i fedeli, per poi riveſtirli, e renderli meſchini, per poi provvederli del biſognevole; ma eſſere bensì ragionevole ſerbare intatti i loro beni, anzi che dopo averli denudati, donar loro coſa con cui ſi ricoprino. Rapportando S. Girolamo, che il grande Ilarione niente volle ricevere da Orione dopo averlo da' maligni Spiriti liberato, nè anche per poi diſpenſarlo a' poveri, non fuor di propoſito ſoggiunge (2), che a molti il nome de' poveri ſerve per coprire la propria avarizia, che la carità non ammettè raggiri, e che niuno diſpenſa meglio di colui, che niente per ſe ſi riſerba. Ed altrove ſcriſſe (3), che *Noi carichi d' oro vogliamo ſeguire Criſto povero, e ſotto il manto della limoſina, amiamo le proprie ricchezze: ma come poſſiamo facilmente diſpenſare l' altrui, ſe con gran cautela ci riſerbiamo il noſtro?* Ed eſſere queſto commune ſentimento de' Padri, ce lo atteſta il Generale della Compagnia di Gesù il P. Caraſa (4).

N Se

(1) *L. 1. controv. cap. 6. Nonne riſu, & ludibrio dignum videbitur ſi Chriſtifideles per prius velint exhauſtos, & expilitos reddere, atque enudatos, ut eos poſtea cooperiant? non ne ſatius utiliuſque eſſet intacta eorum bona ſervare, quam poſt homines enudatos, atque exhauſtos pallium, veſtemque repetere?*

(2) *In vita S. Hilarion. Multis nomen pauperum occaſio avaritiæ eſt. Miſericordia vero artem non habet. Nemo melius erogat, quam qui ſibi nihil reſervat.*

(3) *Epiſt. ad Paulin. Nos ſuffarcinati auro Chriſtum pauperem ſequimur, & ſub prætextu eleemoſinæ priſtinis opibus incumbantes, quomodo poſſumus aliena fideliter diſtribuere, ſi noſtra timide reſervamus?*

(4) *Epiſt. de med. conſerv. Spirit.* nel *Corp. I. S. I. tom. 2. part. 2. pag. 791 dict. edit. Obſtat Sanctorum communis ſententia, præſtare videlicet eleemoſynæ paupertatem, & ſtatim Chriſti cauſa pauperem fieri, quam opes ſibi reſervare, ut in pauperes Chriſti ſenſim oportunius dividantur.*

Se dunque ſenza fare nuovi acquiſti potranno ſovvenire tanti miſerabili, e poveri il faccino pure; ma ſe nol potranno fare, che con lo ſpogliare maggiormente chi ſta ignudo, laſcino pure il penſiere de' poverelli ad altri.

Nè nuova, nè gravoſa può ſembrare agli Eccleſiaſtici tal legge; imperciochè tal' era la polizia del Regno prima dell' Imperadore Federico, e per qualche tempo dopo, e tale è in altri Regni ancora. Non grave, dapoicchè ſenza andare riguardando i felici tempi Apoſtolici, ed i primi Secoli della Chieſa, ne'quali quello, che la Chieſa acquiſtava, ſi vendeva per ſovvenire a' biſogni de' Miniſtri Evangelici, e de'poveri (1); ma per ricorrere agli ſteſſi difenſori degli acquiſti degli Eccleſiaſtici, confeſſa lo ſteſſo P. Bianchi (2) che: *ſopra i beni di particolar proprietà de' ſudditi, ſopra i quali ſecondo i principj del Grozio* (3) *e di altri Giureconſulti non ha il Principe, o la ſocietà ſe non un dominio eminente, in vigor di cui in alcuni caſi, o quando il dritto lo meriti, o quando la neceſſità del commun bene* (come è nel caſo noſtro) *lo richiegga, può torgli a' ſudditi, o a' Cittadini, che ſono poſſeſſori, così però, che nel ſecondo caſo li riſtori con idonea compenſagione*. Sarà non ſolo *idonea*, ma eccefſiva *compenſagione* avendo mira allo ſtato delle coſe di Molfetta, ſe ſi permette agli Eccleſiaſtici il poter acquiſtare per vendere fra un' anno, non già per ritenere in danno della ſocietà, e dello ſtato.

Tanto maggiormente ſarà neceſſario venire a ſimile proibizione in Molfetta, dapoicchè dopo l' anzidetta relazione dell'Uditor de Leon, della quale altrove ragionammo, che è lo ſteſſo, che dire dall' anno 1761. fin' oggi, non ſolo alcune famiglie ſi ſono eſtinte, ma non poche altre ſi eſtinguono, e di altre vi è giuſto timore che corrino la ſteſſa

for-

(1) *Act. Apoſt. cap.* 4.
(2) *Ubi ſupra*
(3) *De jur. bell. & pac. lib.* 2. *cap.* 14. *n.* 7. *&* 8. *& lib.* 3. *cap.* 20. §. 7. *n.* 1.

ſorte, le quali ſono delle più poſſidenti. Si ſono già eſtinte le ſeguenti.

Di Notar Magrone, Decurione (nel di cui luogo fu ſoſtituito l'oneſto, e zelante Cittadino D. Mauro Fornari) di rendita an.— 80

Di Corrado Caniglia, che aveva di rendita annui ——— 19. 61

Di Domenico Forges, che aveva la rendita d'annui (1). ——— 10. 23

Si eſtinguono le famiglie de'Sig. Muſcati, e del Sacriſta D. Marcantonio de Luca (2); non riferite dall' Uditore de Leon nell' anzidetta relazione, perchè ridotte queſte due chiariſſime famiglie a' ſoli Sacerdoti, ſenza Secolari. Come ancora s'eſtinguono le ſeguenti famiglie.

Di D. Niccola de Luca, che ha di rendita annui ——— 274. 08

Del Dottor D. Gio: Lorenzo Gadaleta della rendita di annui ——— 255. 85

De' Fratelli Tottola d' annui ——— 198. 20

Di D. Tommaſo di Giuſeppe Fontana d' annui ——— 136. 45

Del Dottor Fiſico D. Franceſco Paolo Maffioli d' annui ——— 111. 70

Di D. Giuſeppe Saverio de Luca d' annui — 104. 41

Di D. Giacinto Benegaſsi d' annui ——— 100.

Di Marco Matera d'annui ——— 99. 93

Di Vito di Michele Azzolino d' annui —— 85. 77

Del Dottor Fiſico D. Giuſeppe Domenico, e fratelli Radivani d' annui ——— 79. 70

Di Domenico di Trizio d'annui ——— 59. 65

(1) *Proc. fol. 69.*
(2) *Proceſ. dict. fol. 69.*

Di D. Niccola Neſta Morola d'annui —— 38. 60
Di Felice Comar d'annui —— 16.
Di Lonardo Libani d'annui —— 15. 60
Di Gio: Battiſta Maffei d'annui —— 12. 79

Si teme, che ſi eſtinguono le famiglie (1).

De' Colajanni d' annui —— 1115. 76
De' Minervini d' annui —— 696. 86
De' Venturi d' annui —— 310. 10
Di D. Giuſeppe di Gregorio di Candia d' annui —— 71. 16
Di D. Mauro Gio: Anneſe d'annui —— 7. 20

Di queſte, già parte hanno diſpoſto a favor delle Chieſe, e de'luoghi pii, parte non ſolo è probabile, ma anzi certo, che diſporranno o di tutti, o di porzione de' loro beni: debbe dunque eſſere della pietà del Sovrano impedire, che maggiori rendite ſi accreſchino agli ſtraricchiti Eccleſiaſtici, Monaſterj, e luoghi pii in pregiudizio di tanti poverelli, in diſcapito dello ſtato, in diſvantaggio di un giuſto equilibrio, con cui ogni ben formata ſocietà ſi mantiene, e contro le leggi fondamentali della Civile ſocietà.

§. VI.

Si riſponde alle oppoſizioni sì generali, che particolari.

LA prima, e principale oppoſizione, che fin' ora ſi è fatta, e che ſi farà ſempre per parte degli Eccleſiaſtici ella ſi è, che tal legge di proibire gli acquiſti alle Chieſe ſarebbe contro il dovere; dapoichè ſi verrebbero a ſpogliare gli Eccleſiaſtici di quel dritto, che ad ogni altro minimo membro della ſocietà compete, e ſarebbe il voler impedire la pietà de' fedeli.

Se

(1) *Proceſ. dict. fol. 69.*

Se ſi trattaſſe ſenza cognizione di cauſa, e per puro capriccio proibire agli Eccleſiaſtici l'acquiſtare, non avrei difficoltà alcuna confeſſare, che non ragionevole una tal legge ſarebbe. Ma quando ſi ravviſa, che gli Eccleſiaſtici contro allo ſpirito della Chieſa poſſeggono immenſe ricchezze, quando hanno ſpogliati di averi i ſecolari, e gli hanno coſtituiti loro debitori in gravi ſomme, quando i ſecolari così ſpogliati debbono contribuire non ſolo groſſe ſomme per canoni, e cenſi al loro ceto; ma ſoddisfare quaſi eſſi ſoli a' peſi univerſali, allora il Principe come vindice de' Canoni, come Padre comune, come Capo della Società, come giuſtiſſimo Sovrano potrà beniſſimo proibire, anzi è nell'obbligo di farlo, gli acquiſti agli Eccleſiaſtici. Nè bene regge a martello, il dirſi, che ſi farebbero di minor condizione gli Eccleſiaſtici di qualunque altro minimo membro della ſocietà: imperciocchè molta differenza vi paſſa tra i ſecolari, ed eſſi: i beni de' ſecolari ſtanno ſempre in commercio, ma non così queſti della Chieriſia; mentre queſta ſempre riceve, ſenza permettere, che ſi alienino le coſe, ſe non quando vi ſia il ſuo vantaggio (1). Avvi di più; ſe gli Eccleſiaſtici ſeveramente hanno proibito a' membri del loro ceto il poter alienare beni a' ſecolari, trattone il caſo, ove non vi foſſe l'evidente loro utilità, e vantaggio; per l'iſteſſa ragione potranno i Principi ſecolari, quando l'utilità dello ſtato il richiede, proibire a' ſecolari, che alienino, o donino i loro beni agli Eccleſiaſtici, trattone il caſo di permuta, e quando tali alienazioni, o donazioni non tornino in pro de' ſecolari, e dello ſtato; eſſendo maſſima del dritto naturale, che ci dobbiamo contentare, che altri uſi con noi la ſteſſa legge, che noi ad altri imponiamo. E' da rifletterſi in oltre, che niuno della Chieriſia ſi potrebbe a ragione lamentare, ſe un teſtatore formando un fideicommiſſo proibiſſe, che i beni, che aveſſe ad eſſo ſoggettati non paſſaſſero mai in mano degli Eccleſia-

(1) *Extr. Ambitioſæ de reb. Eccl. non alienand.*

ſiaſtici; e ſe ciò ſenza ingiuria alcuna lo può fare un privato, e perchè mai ſarà proibito al Principe il poterlo fare, quando la neceſſità dello ſtato il dimandi, l'equilibrio, e 'l buon ordine da ſerbarſi nella civile ſocietà il richiegga, e la ſalvezza dello ſtato voglia, che tanto appunto ſi faccia?

E nel vero ingiuria alcuna non fece Mosè agli Eccleſiaſtici, quando vedendo, che baſtavano le obblazioni per la nuova fabbrica del Tabernacolo, proibì che altre ſe ne faceſſero. Non furono meno zelanti i Romani della loro falſa Religione di quello ſiamo noi della noſtra Santiſsima Religione, e pure non dimeno non ſolo ſtabilirono eſsi, che ſenza il permeſſo della ſovranità non ſi dedicaſſero le coſe alle loro falſe divinità; ma inoltre, come abbiamo da Ulpiano (1), ordinarono, che non tutti i loro falſi Dei ſi poteſſero iſtituire eredi, ma ſolamente quelli, che erano ſtati abilitati a poterlo eſſere, o per i decreti del Senato, o per le Coſtituzioni de' Principi. I Principi Criſtiani, come ſopra dicemmo, ſiccome il biſogno de' riſpettivi ſtati ha richieſto, così anche ſenza ingiuria degli Eccleſiaſtici, hanno frenati gli acquiſti di eſſi. I Dottori più ſenſati non negano tal poteſtà nel Principe, non dicono eſſere ciò contro agli Eccleſiaſtici, non eſſere fatto per impedire la pietà de' fedeli. Lo ſteſſo Padre Bianchi, come ſopra ſi è veduto, non biaſima tale legge quando ſia neceſſaria; ſpecialmente quando ſi compenſi la perdita, che ne fanno gli Eccleſiaſtici, come ſarebbe nel caſo noſtro, bramandoſi ſoltanto, che quello ſi dona, o ſi laſcia agli Eccleſiaſtici dall'inconſiderata pietà de' fedeli, dopo un' anno ſiano obbligati venderlo, con darſi loro il prezzo ritratto da tal vendita.

Fi-

(1) *In fragment. tit. 22. §. 6.: Deos heredes inſtituere non poſſumus præter eos, quos S. C., Conſtitutionibus Principum conceſſum eſt; ſicut Jovem Tarpejum, Apollinem Didymeum, ſicuti Martem in Gallia, Minervam Melienſem, Herculem Gaditanum, Dianam Epheſiam, Matrem Deorum Cybelem, eam quæ Smirnæ colitur, & Cæleſtum Salinenſem Chartaginis.*

Finalmente non ſolo a loro, ma anche a qualunque ſecolare può il Sovrano proibire gl' inceſſanti acquiſti, quando danno, o detrimento ne venghi allo ſtato. Rariſſimi ſono gli eſempj di queſt' ultimi, troppo frequenti que' de' primi; e dovendo badare il Legislatore a quello, che ſovente, non già a quello, che rare volte avviene, al dire di Paolo (1), deve porre ora qualche argine agli acquiſti degli Eccleſiaſtici, perchè così la biſogna il richiede, e lo porrà a quello di qualche particolar membro della ſocietà, quando ſarà neceſſario farlo per bene dello ſtato. Non con ciò s' impediſce la pietà de' fedeli, ma ſoltanto ſi regola la loro mal ordinata carità: *Non mancheranno* (diſſe il Signore Iddio) (2) *poveri nel luogo, ove tu abiti, perciò io t' impongo a ſovvenire il tuo fratello biſognoſo, e povero.* Non ſolo non mancano poveri in Molfetta, ma come ſopra vedemmo, ben 1959. famiglie nulla poſſeggono, e per conſeguenza ſono povere: di quelle, che poſſeggono, trattone una dozina, che ſi ponno dire in qualche modo agiate, alle altre non baſtano le rendite per un' oneſto vitto, e veſtito. Queſte povere famiglie ſovvenghino con la loro carità, non già il ceto degli Eccleſiaſtici, che è ricco, e di niente ha biſogno: Se vogliono uſare la carità, uſinla co' poveri: Se vogliono far coſa grata al Signore, laſcino a' poveri, e per eſſi a Criſto: *Ha* (diceva S. Agoſtino) (3) *quell' uomo un ſolo figliuolo? Faccia conto, che un altro ſia Criſto. Ne ha due? Si figuri, che Criſto ſia il terzo. Ne ha dieci? Faccia, che Criſto ſia l'undecimo:* Coſa voglia dire fare Criſto erede, ce lo ſpiega

(1) *L. 6. ff. de leg. & S. C.*

(2) *Deutoron.* 15. 11.: *Non deerunt pauperes in terra habitationis tuæ; idcirco ego præcipio tibi, ut aperias manum fratri tuo egeno, & pauperi.*

(3) *Sermon. CCCLV. Unum filium habet? putet Chriſtum alterum. Duos habet? putet Chriſtum tertium, decem habet? Chriſtum undecimum faciat.*

ga S. Gio: Criſoſtomo, che diſſe (1): *Inſieme co' tuoi parenti hai da iſtituire anche Criſto tuo erede. Non l' hai paſciuto in vita? dagli almeno in morte (quanto è per finire la tua padronanza ſopra tutti i beni) una parte del tuo, e dichiaralo coerede co' tuoi figliuoli: Meglio è certo, anzi coſa, che porge gran ſicurezza, l' ajutare ſin che ſei vivo i poverelli; ma ſe tu ora non ſai farlo, almeno in morte fa un' azione di generoſo*: Se ſenza ricorrere agli antichi eſempli d' un S. Paolino (2) d' un S. Gregorio Nazianzeno (3), che venderono la loro roba per l' uſo de' poveri; dell' Imperatrice Pulcheria, che iſtituì eredi del ſuo i poverelli di Criſto (4); un recente luminoſiſſimo eſempio ne vogliono, baſta por mente al teſtamento fatto nello ſcorſo anno dall'Ill. defunto D. Paolo Spinola, che alla maſchia pietà della ſua ragguardevoliſſima proſapia feconda di Eroi ed in pace, ed in guerra, nuovo ſplendore con la ſua ſomma religioſità aggiungendo, iſtituì eredi i poveri di Molfetta, e di S. Pietro in Galatina de' ſuoi beni. Queſti eſempli ſono da imitarſi, non già laſciare a capriccio i beni in pregiudizio de' poveri, a chi non ne ha biſogno; con queſto non ſi fa ingiuria agli Eccleſiaſtici, non s' impediſce la pietà de' fedeli, ma ſi fa uſare quella carità da Dio preſcrittaci, dal ſuo Divino Figliuolo inculcata, e da' SS. Padri, e da' Concilj raccomandata.

Oppone il P. Bianchi (5), che *le rendite di queſti beni, non già dagli Eccleſiaſtici ſi ſepelliſcono in pozzi profondi*, on-

(1) *Homil. 18. in epiſt. ad Rom.: Cum neceſſariis tuis Chriſtum ſcribas heredem. non eum vivum paviſti? Saltem migrans, cum non es Dominus ultra, da tuorum partem, coheredem eum tuorum inſtitue filiorum. Melius quidem eſt, & multam præbens ſecuritatem ſi vivens paupertatem adjuves; ſed ſi id efficere nolis, ſaltem moriens aliquid fac generoſum.*

(2) Pomerio *de vit. contempl. lib. 2. cap. 9.*

(3) Appò Leunclavio *Jus orient. tom. 2.*

(4) *Theodor. Lect. lib. 1.*

(5) *Dict. lib. 2. dict. cap. 5. dict. §. 2. num. 7.*

onde non mai ſi traggono a vedere la luce tra gli uomini, ma rimangono ſempre vive nell' uſo della ſocietà, paſſando di mano in mano, di perſona in perſona di diverſi ordini, e di diverſe famiglie di Cittadini. Ma che perciò?

O parliamo delle rendite degli Eccleſiaſtici dell' ordine Regolare, e non ſempre ſi ſpendono queſte nella ſteſſa Città; ma buona ſomma non ſolo ſi ſpende fuori della Città, ma anche ſi profonde fuori dello ſtato; e non pochi frutti ſi mettono in riſerba per fare nuovi acquiſti, sì da coloro del ceto Regolare, come Secolare. Se poi parliamo degli Eccleſiaſtici del ceto ſoltanto ſecolare, è ben vero, che in uſo delle private famiglie non poco ſi ſpende; ma con tutto ciò non porta conto allo ſtato, che tutto ſi aſſorbiſchino gli Eccleſiaſtici: sì perchè tali beni non in tutto ſono ſoggetti a' pubblici peſi, sì perchè inſorgendo lite a cagion di eſſi, le appellazioni ſi portano fuori Regno, ed ivi ſi profondono groſſiſſime ſomme di danari, oltre agli altri diſordini ſopra oſſervati. Se ragionamo poi dell'uno, e l'altro ceto, riſponderò non già con le mie parole, ma con quelle del dotto, ed elegante fu Regio Conſigliere D. Giuſeppe Aurelio di Gennaro (1): *Non conſiſte quì la difficoltà; biſogna eſaminare a pro di chi s' impieghino i frutti: Ecco a pro di chi; a pro di quell' artefice, che fatica su quei lavori, che maggiormente bramano; a pro di quei coloni, che coltivano le loro vigne, i lor poderi; a pro di quei venditori, che proveggono al loro vitto, al lor veſtire, ed a quei materiali ornamenti, che le Chieſe, e' Monaſteri richieggono. Non ſi compone però ſolamente la R. P. di queſti Artefici, Coloni, e Venditori; queſta è la parte infima e più abietta, cui non biſognano gli ſtabili, ma in ciaſcun giorno il ſoccorſo degli alimenti; che niente è tenuta agli Eccleſiaſtici per queſto guadagno, che gli porgono, potendo egualmente*

O te

(1) Nel ſuo primo ſcritto formato in propoſito dell' eredità del Barone di Mirto *cap. 4. pag. 100.*

se riceverlo da' laici: Gli ordini però della Città più eletti, e più culti, contro cui va a ferire la mancanza degli ſtabili, veruno ajuto e ſollievo ritrae da queſte ſpeſe degli Eccleſiaſtici, li quali ſi trattengono nel baſſo, non ſi ſollevano in alto, ſi raggirano per la minuta plebe, non ſi diffondono verſo coloro, che più ſi diſtinguono, e ſono della R. P. la parte migliore, e più riguardevole. E fra pochiſſimo altro tempo a queſti due ſoli ceti ſi ridurrebbero le famiglie non ſolo di Molfetta, ma del Regno; cioè a quello de'Villani, ed Artefici, perchè dovrebbero lavorare la campagna de'ſoli Eccleſiaſtici, e de'luoghi pii, e dovrebbero per eſſi travagliare: ed a quello degli Eccleſiaſtici, che farebbero gli altri per proprio vantaggio faticare, con dar loro un tozzo di pane per vivere, quando gli ſarà in grado. E ſe gli acquiſti degli Eccleſiaſtici ſeguitano a farſi su lo ſteſſo piede, di breve ſi vedrà, che i Sovrani Cattolici di due ſoli ceti ſaranno Sovrani, cioè degli Eccleſiaſtici, e de' Villani, ed Artefici. Locchè ſe ſia utile, ed eſpediente, o anzi nocevole agli ſtati, gli ſteſſi Eccleſiaſtici il dicano.

Si ripiglierà forſe, che tali non ſono l' eſagerate ricchezze degli Eccleſiaſtici di Molfetta, dapoichè molti beni poſſeggono i ſecolari fuori territorio: che tra queſti beni poſti per Eccleſiaſtici vi ſiano, come appariſce dall'iſteſſa fede del Cancelliere (1) ben 1418. vigne, che ſi pretendono legati pii laicali: che tra eſſi ſono poſti i beni de' patrimonj ſacri degli Eccleſiaſtici, i quali paſſando eſſi a miglior vita, tornano al patrimonio privato delle riſpettive famiglie, e che quando anche tali beni foſſero degli Eccleſiaſtici, e de'luoghi pii, non ſolo ſi diſpenſano da eſſi le limoſine a' poveri, ma vi ſono varj maritaggi per le Zitelle povere, ed oneſte, ſi mantiene decentemente un'Oſpedale, v'è il Conſervatorio per l'Orfanelle, vi ſono le-

ga-

(1) *Proc. fol. 10. a t. litt. D.*

gati pe' letti da diſpenſarſi a' poveri , e che tutto ciò ridondi in ſervizio de'poveri medeſimi .

Ma riſpondiamo partitamente a queſte oppoſizioni . Non i ſoli ſecolari poſſeggono beni fuori del territorio , ma gli Eccleſiaſtici ancora , di modo , che avendo coſtituiti i loro patrimonj ſacri non pochi nel territorio di Giovinazzo , ed altre Città convicine (1) , si ſentirono gravate quelle Univerſità , e fattaſene cauſa reſtorono vincitori gli Eccleſiaſtici Molfetteſi : e non pochi de' preteſi benefizj ſono ſtati fondati ne' beni conſiſtenti fuori del territorio di Molfetta . I RR.PP.Minori Conventuali di Molfetta hanno su i Banchi dell'inclita , e Sereniſſima R.P. di Venezia alcune rendite ; altre ſi poſſedevano da' RR. PP. Domenicani della ſteſſa Città su' luoghi de' Monti di Roma , e non ſaprei dire , ſe ancora ne poſſeggono , oppure per tutti abbiano avuto il permeſſo d'impiegarli in Regno dal felicemente Regnante Sommo Pontefice . Egli è vero , che ſi trova introdotta la cauſa (la quale fondatamente ſperaſi , ch'avrà il bramato effetto) della laicalità di queſti preteſi benefizj di Molfetta , ma è già da due anni introdotta , e per varj accidenti , e per le dilazioni , che ſi frapongono dalla Curia Veſcovile , non ſapreiquando ſarà per deciderſi ; e quando fra breve ſi disbrigaſſe , è vero , che ſarà ſollievo a' Molfetteſi il far dichiarare laicali tanti beni , che in pregiudizio , e delle Regalie del Sovrano , e de' Cittadini ſi pretendono Eccleſiaſtici : ma non un ſollievo adattato al proprio biſogno : anzi non pochi di queſti legati pii , eſtinte le linee chiamate , per volontà de' teſtatori debbono andare alla Chieſa Cattedrale (2), al Monte del Purgatorio (3) , al Monaſtero di S. Tereſa

(1) *Fol.* 70. , *&* 71.

(2) Volume delle fondazioni de' preteſi beneficj mandato in Delegazione dalla Curia di Molfetta *fol.* 20. *ad* 26. 27. *ad* 30. 90. *ad* 92. 93. *ad* 95. 118. *ad* 119.

(3) Detto volume *fol.* 61. *ad* —.

del Gesù (1): ed in altri ſebbene ſiano legati pii laicali, pure per volontà de' fondatori ſi debbono preferire gli Eccleſiaſtici.

Avvi di vantaggio, che nel formare lo ſtato delle coſe di Molfetta mi ſon ſervito della fede formata dal Cancelliere dell' Univerſità, eſtratta dal cataſto del 1754., e ſi è veduto quant' altri beni dopo queſto tempo ſono paſſati nel dominio della Chieriſia.

E' ben vero, che i patrimonj ſacri ritornano in morte dell' Eccleſiaſtico nel patrimonio delle private famiglie; ma è ben vero altresì, che facendoſi ſempre nuovi Eccleſiaſtici, e forſe aumentandoſi, ſe in una famiglia ritornerà già reſo ſecolare il ſacro patrimonio, vedrà l' Univerſità, che in vece d' una, due altre famiglie avranno coſtituiti a' loro individui due altri patrimonj ſacri, che ſarà obbligata far immuni da' pubblici peſi. Non nego, che le rendite di alcuni di queſti beni s' impiegano in ſervizio de' poveri; ma non mi ſi dee ugualmente negare, che non ſi debbe ſul preteſto de' poveri, far paſſare nelle mani morte quel pochiſſimo ritaglio di beni ſtabili, che a' ſecolari è reſtato, per poi impiegarlo in uſo de' poveri; ma miglior conſiglio ſarà ſempre, e che queſti beni girino nel commercio, per così ſoddisfarſi anche a' pubblici peſi, e che non ſi ſpoglino prima i poveri, per poi riveſtirli, che prima ſi levi loro, come poterſi alimentare, per poi dar loro un incerto tozzo di pane, o co' maritaggi, o nell' Oſpedale.

CAP.

(1) *Fol. 57. ad 60.*

CAP. III.

Non ſi debbono permettere in Molfetta nuove fondazioni di veri Eccleſiaſtici beneficj ſenza il permeſſo del Sovrano.

DImoſtrato di ſopra lo ſtato, e degli averi, e delle famiglie di Molfetta, e che ſi debba vietare agli Eccleſiaſtici sì ſecolari, come regolari, ed a' luoghi pii il potere acquiſtare per mezzo di compre, ed il poter ritenere que' beni, che ſaranno loro donati, o laſciati per ultima volontà, ne verrebbe per conſeguenza, che non più ſi dovrebbero permettere le fondazioni de' nuovi benefizj Eccleſiaſtici: ma su di ciò biſogna, che poche altre parole ci aggiunga.

§. I.

Se ſi riguarda il commodo de' Cittadini non ſi debbono permettere in Molfetta nuove fondazioni di Beneficj Eccleſiaſtici.

I Benefizj veri Eccleſiaſtici non v'è dubbio, che riguardano l'utile, e'vantaggio del proſſimo, dapoichè anche i benefizj, che diconſi ſemplici ſono ſtati iſtituiti, e debbono ſervire, come altrove dimoſtrammo (1), non già per far percepire i frutti de' beni al titolo anneſſi inutilmente dagli Eccleſiaſtici, o per la ſola Meſſa, che ſi celebra, o per la recitazione del ſolo uffizio, e tal volta d'un ſolo *Pater noſter*; ma pe'l ſervizio ſpirituale, che debbono fare i Be-

(1) Potrà vederſi la memoria *della laicalità de' preteſi benefizj di Molfetta*, ch'è già per darſi in iſtampa.

i Benefiziati in utile del proſſimo, ſecondo il loro grado, ed offizio. Ma ſe ſenza moltiplicar queſti vi ſono già tanti Eccleſiaſtici in Molfetta, appunto forniti di groſſe rendite per ajutare ne' biſogni ſpirituali il loro proſſimo, non ſarà di meſtieri accreſcere agli ſteſſi maggiori proventi, e rendite, per far porre in pratica quello, a cui ſono obbligati. Vi è in Molfetta la Chieſa Parocchiale di S. Stefano, altra ſi preintende, che ſi vuol formare. V' è molteplico per la Chieſa Collegiale, che ſi vuole erigere. V'è il Reverendiſſimo Capitolo compoſto da 60. degniſſimi Miniſtri del Signore. V' è la Chieſa della Madonna degli Afflitti compoſta da dieci Cappellani, oltre non poche altre Chieſe, e Cappelle che vi ſono. Vi è il Collegio de' morigeratiſſimi PP. dell'inclita Compagnia di Gesù; V'è un gran numero d' eſemplariſſimi PP. dell'ordine de'Predicatori; avvi il Convento de'PP. Religioſiſſimi Minori Conventuali; vi ſono i due chiariſſimi ordini Mendicanti de' Minori Oſſervanti uno, e de' Cappuccini l' altro compoſti di Religioſi di pietà ſomma, e di dottrina adorni: tra i primi de'quali veſte l'abito Religioſo l'onore, e gloria della commune Patria non ſolo, ma della Provincia il dottiſſimo Regio Lettore ed Exprovinciale Fra Giovanni da Molfetta. Se tutti queſti non baſtano pe'l biſogno ſpirituale d' una Città compoſta ad un di preſſo di diecimila anime, non baſteranno nè anche altri pochi benefiziati, che vi ſi porranno. Ma ſe queſti non ſolo baſtano, ma di molto avanzano al biſogno, a che ſervirà moltiplicarli inutilmente, a che gioverà accreſcere alla Chieriſia le rendite?

§. II.

§. II.

Se ſi ha mira al vantaggio degli Eccleſiaſtici, nè anche ſono da permetterſi tali fondazioni.

SE poi queſti benefizj Eccleſiaſtici riguardar debbono il ſolo commodo de' Beneficiati, molto meno è da permetterſi la loro fondazione, dapoicchè come ſopra vedemmo, ſono sì ricchi gli Eccleſiaſtici, sì meſchini i ſecolari, che non è dovere più arricchire i primi, più impoverire i ſecondi. Vi ſono già da novecento e più quelli, che dalla Curia Veſcovile ſi pretendono benefizj Eccleſiaſtici, o almeno non pochi, ancorchè legati pii ſemplici ſiano, come lo ſono indubitatamente, pure in non pochi per legge di fondazione ſono chiamati i ſoli Eccleſiaſtici: baſtino queſti ſenza fondarſene altri, ſe ſi vuole aver riguardo al ſolo commodo degli Eccleſiaſtici.

§. III.

Non per dar ſuffragio all' anime de' defonti.

NOn è mio penſiere, dove i Santiſſimi Sacrifizj, che ſi celebrano per l'anime de' defonti ſiano pochi, dove il biſogno de' poveri non ſia grande, diſtogliere i fedeli da laſciar rendite per celebrarſi a pro dell' anime loro, o dell'anime del Purgatorio l'incruente auguſtiſsimo ſacrifizio, anzi a ciò, purchè s'uſi la dovuta moderazione, gli eſorto, e ſcongiuro. Ma dove il numero delle meſſe è eccelſivo per l'anime de' trapaſſati, dove il biſogno de' poveri è grande, e grave, come appunto è in Molfetta, allora debbeſi badare, ed alle proprie anime, ed a quelle del Purgatorio, piuttoſto con diſpenſare limoſine a'poverelli di Criſto, anzichè laſciarſi groſſo numero di meſſe;

E' ſta-

E' ſtato tal argomento egregiamente trattato dalla dotta penna di L. A. Muratori a diſteſo (1), e per andar in mano di tutti tal opera, non ſe ne traſcrivono i luoghi; ma chi ne avrà voglia, potrà oſſervarlo a ſuo bell' agio, come potrà, anche ſe gli è in grado, leggere il Sermone fatto al popolo di Modena dal pio Abbate Carlo Franceſco Badia (2).

Che poi la Città di Molfetta abbondi di legati pii, e di Meſſe, e che in ciò ſi può paragonare alle più grandi Città, lo diſſe nell' Editto, che fece per l'intimazione del Sinodo Dioceſano il fu piiſſimo Veſcovo di quella Città il ben degno d' eterna lode, e memoria Monſignor Salerni (3). E quello, che merita eſſere oſſervato ſi è, che lo ſteſſo Reverendiſs. Odierno Veſcovo nella relazione, che fece in Delegazione della Giuridizione a' 25. Settembre dell' anno 1762. per la cauſa co' Minervini a cagione di un legato, e de' letti da diſpenſarſi a' poveri, e di Meſſe ſeſſanta annue laſciate da D. Mauro Minervino, pretendendo la Curia doverſi taſſare la limoſina delle Meſſe a due carlini per cadauna, ed i Minervini a minor ſomma, affinchè così più vi reſtaſſe pe' letti da diſpenſarſi a' poveri, chiaramente diſſe (4), *le Chieſe non oſtanti le paſſate reduzioni fattane da' paſſati miei predeceſſori, ſono ca-*

ri-

(1) *Trattato della carità Criſtiana cap.* 12. 13. 14. *e* 15.

(2) *Ragionamento ſecondo intorno la carità*, che va impreſſo dopo il ſecondo tomo del trattato del Muratori *pag.* 269. *ſeqq.* dell'edizione Napolitana dell' anno 1754.

(3) Sinodo di Monſignor Salerni *fol.* 1. *Siquidem ſi amplitudo Diœceſis ſpectetur inter anguſtos unius Civitatis fines concluditur. Verum ſi relicta, locaque pia, ſi Confraternitates, Montes Pietatis, Miſſarum numerus, reliquarum Sacrarum rerum ornamenta inſpiciantur, nihil profecto ei deeſt, quin cum amplioribus a Sacra Congregatione Concilii Tridentini ſuper hujus noſtræ Eccleſiæ ſtatus relatione merito comparatà ſit.*

(4) Atti nella Delegazione della Giuridizione dell' anno 1762. *ſign. ſcanz.* 10. *n.* 887. per D. Corrado Minervino per lo legato pio di meſſe *fol.* 15. *in fin. & a t.*

richiſſime di obblighi di Meſſe, ed i Molfetteſi non avendo idea di altri legati pii grati all' Altiſſimo, ſono portatiſſimi a laſciarſi Meſſe perpetue; d' onde n' è provenuta, e ne proviene la moltiplicità de' Sacerdoti, inſufficienti quei preſentemente a ſoddisfarle tutte, con mandarſene ſomme grandi a ſodisfare fuori Dioceſi, che è per me, e per la mia Curia di non leggiera inquietitudine, per gli diſſordini, che ſuccedono, dopo aver ſtentato ſett' anni a mettere in corrente gli obblighi di Meſſe trovati in attraſſo in più, e più migliaja.

Se dunque è sì grande, ed incredibile in Molfetta il numero de' poveri, se sì eccessivo il numero delle messe, che bisogna mandare fuori Dioceſi a farle celebrare, non ostante la multiplicità de' Sacerdoti; se il Signore vuole piuttosto, che usiamo la carità col prossimo, anzichè offerire all' Altare (1), se ciò inculcato pure ci fu da' SS. Padri (2), e da' più dotti Teologi insegnato (3), deve il Principe, se cercansi fondare nuove Chiese, per ivi far ascrivere gli Ecclesiastici per servire al prossimo, nel che consistono i veri Benefizj Ecclesiastici eretti in titolo, impedire queste nuove erezioni di titolo, o siano Chiese, non potendosi già fare senza il suo Real permesso nuove fondazioni; ó non fondando nuove Chiese que', che istituiscono benefizj Ecclesiastici: ma servendosi delle Chiese già fondate; ed in questo caso può non solo, ma deve anzi il nostro Amorevolissimo Sovrano ordinare, che ciò non si pratichi senza il suo Real'Assenso, che speriamo doverlo pure per l'avvenire negare per le ragioni divisate: non già quasi con ciò si volesse impedire, e porre freno alla pietà de' fedeli, ma per fare da questi regolare la loro carità a tenore degl' insegnamenti della S. Scrittura, de' S. Padri, e de' più sensati Teologi: qual potestà non vi sarà uomo di senno, che possa mai a' Sovrani contrastarla.

(1) *Oseæ VI. I. ad Hebr. XIII. 16.*
(2) Vengono riportati dal Muratori *dict. tract. loc. cit.*
(3) Appò il Muratori *loc. cit.*

CAPO IV.

Non ſi de' permettere, che le monacande Molfetteſi diano dote a' Monaſterj, e che al più in caſo di vero biſogno altri temperamenti ſi debbano prendere.

REſta ora ſoltanto da ragionarſi delle Doti, che ſi ſogliono dare alle Monacande, e sì per le Regole generali, come per le coſe particolari di Molfetta chiaramente ſi dimoſtrerà, che non debba permetterſi, che ſi diano doti alle Monacande Molfetteſi di ſorta alcuna, e che al più in caſo di vero biſogno per le monacande foreſtiere, che ſi ricevino le doti, da non impiegarſi però nel territorio di Molfetta, nè da reſtare perpetuamente al Moniſtero; ma da tenerſi queſti fondi dotali fino a che vive la Monaca, con reſtituirſi poi paſſata eſſa a miglior vita a quello, che coſtituilla, ovvero agli eredi di lui.

§. I.

La S. Chieſa ha avuto ſempre per ſimonia qualunque coſa per qualſivoglia titolo ſi deſſe per patto dalle Monacande al Moniſtero, in cui fanno la profeſſione.

NOn è mia volontà di molto divagarmi in provare coteſta propoſizione; da poicchè temerità ſomma ſarebbe voler venire dopo un Tullio a perorare la cauſa ſteſſa: Fu tanto pienamente dimoſtrato in una ben condotta diſſertazione ſcritta dallo ſteſſo degniſſimo Odierno Delegato della Real Giuridizione (1), in cui per

(1) *Diſſertazione intorno la riforma degli abuſi introdotti ne' Monaſterj delle*

per avvalermi non già delle mie parole, ma d'un'imparziale, e non ſoſpetto, qual fu il dotto, e pio P. F. Daniele Concina (1): *Con grandiſſima abbondanza di erudizione, e di Dottrina, ſi cerca tener lontano il contaggio della ſimonia:* Diſſertazione giuſtamente ammirata, e commendata dall' eruditiſſimo, e chiariſſimo Lami (2), e riſtampata ſovente (3). Solamente mi ſia permeſſo indicare di nuovo, che dal Concilio Niceno II. (4), da quelli di Arles (5), di Magonza, (6) di Tours, (7) di Reims, (8) di Londra, (9) dell'altro Concilio di Tours tenuto l'anno 1163., (10) in un' altro di Londra dell'anno 1175. (11), dal Concilio Lateraneſe III., (12) dal Pariſienſe (13), dal Laterane-

 ſe

le Monache per le doti, e per le ſpeſe, che vogliono dalle Donzelle che ne veſtono l' abito, ſcritta d' ordine degli Eccellentiſſimi Signori di queſta Fedeliſſima Città con loro concluſione de' 5. Febbrajo 1744. dal Cavaliere D. Franceſco Vargas Macciucca.

(1) *Theolog. Chriſt. Dogmat. moral. tom. 10. lib. 1. diſſert. 3. cap. 5. §. 6. Hiſce diebus prodoctus Eques D. Franciſcus Vargas Macciucca diſſertationem edidit contra ſimoniam graſſantem in ingreſſu puellarum in Monaſteria, & in earumdem profeſſione, uberrima eruditionis, & doctrinæ copia profligat ſimoniacas corruptelas, quas ſerpere in dies videmus, dum ejusdem puellæ veſtem religioſam inducunt, & profeſſionem monaſticam emittunt.*

(2) *Novell. letter. dell' anno 1747. tom. 8. col. 71. ſeqq. 91. 107. 139. & 143. & tom. 10. col. 579.*

(3) Sin ora ſe ne ſono fatte due edizioni in Napoli; una in Lucca, e già ſi preintende che di nuovo in Italia ſi riſtampi.

(4) *Canon. 19.* appò l' Arduino *collect. Conc. tom. 4. pag. 498.*

[5] *Concil. Arelat. VI. Canon. 8.*

(6) *Mogunt. I. Canon. 19.*

(7) *Turon. III. Can. 31.*

(8) *Remenſ. II. Can. 27.* appò l' Arduino *tom. 4. a pag. 1001.*

(9) *Cap. 3.* appò l' Arduino *tom. 6. p. 2. ad ann. 1127.*

(10) *Can. 6.* appò l' Arduino *tom. 6. p. 2. pag. 1558.*

(11) *Can. 8.* appò l' Arduino *d. tom. 6. d. p. 2. pag. 1637.*

[12] *Can. 10.* appò l' Arduino *tom. 6. p. 2. pag. 1678.*

[13] *Statut. Concil. Pariſ. ann. 1212. p. 2. cap. 1.* appò l' Arduino *tom. 6. p. 2. pag. 2006.*

Digitized by Google

ſe IV. (1) dal Tridentino (2), da quello di Cambray dell' anno 1563. (3), dall'altro Remenſe dell'anno 1583. (4) dall'altro di Tours dell'anno 1583. (5), da quello di Acqs dell' anno 1585. (6), da quello di Toloſa dell' anno 1590. (7), da quello tenuto in Aquilea l'anno 1596. (8), e finalmente dal Concilio di Malines dell'anno 1607. (9) da' quali fu condannata per Simonia qualunque coſa per qualſivoglia titolo, trattone quello della ſpontanea obblazione, ſi deſſe, o ſi pattuiſſe dalle Monacandi: E perchè il più ſpezioſo titolo era appunto quello del biſogno de' Monaſteri, ſtabilirono, che ſi riceveſſero tante Monache, quante ſi poteſſero mantenere con le rendite di eſſi Monaſterj, ſenza poterſene altre ricevere.

Queſto ſolo già baſterebbe per impetrare da S.M. la grazia, che quelle Molfetteſi, che ſi debbono monacare, o nel Moniſtero delle Donne Moniche di S. Pietro, o in quello, che ſi ſta formando di S. Tereſa del Gesù, non diano le doti: Ma avvi ancora di più; quegl'iſteſſi, che ſi ſono dimoſtrati appaſſionati difenſori delle doti, che ſi danno alle Monacande, ſebbene aveſſero proccurato di ſoſtenere, non eſſervi ſimonia, quando pe 'l biſogno del Moniſtero ſi ricevino le doti; nondimeno però confeſſarono eſsi medeſimi, che quando tal biſogno non vi ſia, non ſi debbano affatto ricevere; e baſti per tutti la S. M. dell' incomparabile trapaſſato S. Pontefice Benedetto XIV., il quale ſcriſſe

(1) *Can.* 64. appò l' Arduino *tom.* 7.
(2) *Seſſ.* 25. *cap.* 3. *de Regular.*
(3) *tit.* 18. *cap.* 12. appò l' Arduino *tom.* 10. *pag.* 599.
(4) *tit. de Simoniac.* §. 10. appò lo ſteſſo Arduino *tom.* 10. *pag.* 1301.
(6) *Cap.* 17. appò l' Arduino *tom.* 10. *pag.* 1582.
(7) *part.* 1. *Cap.* 7. §. 10. appò l'Arduino *tom.* 10. *pag.* 1797.
(8) *tit.* 19. appò l' Arduino *tom.* 10. *pag.* 1921.
[9] *tit.* 24. *Cap.* 1. appò l' Arduino *tom.* 10. *pag.* 1964.

ſe (1), che *non negava, eſſere tal volta ſpediente, o diminuirſi la quantità delle Doti, o non riceverſi affatto*. Quindi vediamo nel ſeguente §., che ſpediente egli ſia, non ſolamente, che ſi diminuiſchino le doti da darſi alle Monacande in Molfetta, ma che affatto non più ſi diino.

§. II.

Stato del Moniſtero delle donne Monache di S. Pietro, e dell'altro, che ſi ſta formando di S. Tereſa del Gesù.

SE parlaſi del Moniſtero delle Donne Monache di S. Pietro, poſſiede queſte vigne 247. (2) caſe 34. ed una mettà, otto botteghe, e 3. Magazzeni (3). Conſeguiſce come Creditore iſtromentario dell'Univerſità altri ann. duc. 135. 95. (4) e riſcuote non piccoli annui cenſi da altri particolari: onde non ſolo tiene come commodamente poſſa mantenere gran numero di monache; ma inoltre le può mantenere pur agiatamente, ſenza ricevere più doti, e ſenza impoverire maggiormente i ſecolari.

Se poi ragionaſi di quello ſi ſta formando di S. Tereſa del Gesù, coſta dalla Relazione fatta a S. M., precedenti Reali Ordini dal Tribunale di Trani (5), e confer-

ma-

(1) *De Synod. Diœceſ. lib. 11. cap. 6. n. 6. Non idcirco tamen negamus interdum expedire dotis quantitatem imminui, & quandoque etiam prorſus remitti.*

(2) *Proc. fol. 9. a t. litt. B. 3.*

(3) *Proc. fol. 12. litt. F. 2.*

(4) *Proceſ. fol. 80. a t. lit. H.*

(5) *Proc. fol. 72. ad 75.* Egli è vero che il primo Diſpaccio e la Relazione non ſono in antentica forma, ma l'uno, e l'altra ſi potranno oſſervare nell' Archivio della Real Secretaria toccante l'Eccleſiaſtico, tra le relazioni della Udienza di Trani, in data de' 22. Luglio 1741.

mata poi da S.M. (1), che ne volle la fondazione di esso, senza, che più si aumentasse il moltiplico; che fino dall'anno 1741. aveva questo Monte pe 'l Monastero, erigendo di Capitale duc. 16000. (2), e l'annua rendita netta di pesi ascendeva a duc. 700. (3): E come si ravvisa da questo calcolo formato dall'Udienza era la predetta rendita a ragione del quattro, ed un terzo l'anno per ogni cento. Fingiamo, che questo terzo annuo andasse pe' riattamenti, e per l'incommodi dell'esattore, e per quello da poco tempo in qua pagasi da questo Monte all'Università pe 'l sito concedutogli del Castello nuovo, e computando le rendite per tal fine, e degli stabili, e de' censi al solo 4. per 100. l'anno, pure fino al corrente anno 1765., siccome si farà chiaro a chi ne dedurrà il calcolo, dovrebbe avere di capitale ——— 41239. 42
e di rendite ann. ——— 1649. $57\frac{1}{6}$.
oltre a ciò, compito che sarà questo Monastero si debbono ad esso aggregare altri annui duc. 200. per le disposizioni di D. Andrea Camillo Antonacci, e D. Domenico de Luca (4). In estinzione pure della linea d'Ippolita Bellefemine fu da D. Ippolita d'Andreula sostituito a succedere in una casa palaziata l'anzidetto Monistero (5). Fondo è questo, ed entrata non solo sufficienti al mantenimento di quelle si debbono monacare in Molfetta nel predetto Monastero, ma molto pingui, e considerabili. Quindi, e per seguire lo spirito di S.Chiesa, che per badare al sollievo di tanti oppressi secolari, non è in niun conto da permettersi, che a questi Monasteri si diano più doti dalle Monacande.

§.III.

[1] *Proc. fol. 76.*
[2] *Proc. fol. 75. A. B.*
[3] *Proc. fol. 75. a t. litt. C.*
[4] *Fol. 75. a t. litt. D.*
(5) Detto volume delle fondazioni de' pretesi Benefizj *fol. 57. ad 60.*

§. III.

La posizione delle cose di Molfetta non permette, che si debbano dare le doti dalle donzelle Molfettesi nel tempo di monacarsi; ed in caso di bisogno si propongono que' temperamenti si debbano prendere per le zitelle forastiere, che si verranno a monacare in Molfetta.

QUanto danno alla R. P. arrechino le continue doti, che alle monacande si costituiscono, non è mio pensiere ripeterlo dopo tant'altri, che ne hanno ragionato, e dimostrato: essendo anche la cosa per se stessa molto chiara. Solamente mi restringo in dire, che la posizione delle cose di Molfetta non permette, che si diino dalle zitelle Molfettesi le doti nel tempo, che debbono vestire l'abito Religioso. Si è di sopra appieno riferito lo stato infelice de' Secolari Molfettesi (1), si è offervato quante poche siano le famiglie possidenti, e quanto strabocchevole, ed incredibile il numero di quelle, che vivono in miseria, e sotto il giogo della dura povertà (2), e se non è mera lusinga, giustamente spero, che questa sola considerazione bastar potrebbe per non far permettere; che più s' impoverischino i troppo impoveriti, ed afflitti Secolari. Ma avvi di vantaggio, che in tutti e due i Monasteri fingiamo, che vi fossero ad un di presso quaranta Monache, e che la loro vita durasse dopo vestito l'abito Religioso, computando la più con la meno, anni 40. l'una, e che dandosi per dote di cadauna duc. 500. che sono obbligati i Monasterj investire, avremmo, che dalle sole doti s' ammorti-

(1) Veggasi *il Cap.* 1. §. 3.
(2) Veggasi il detto *cap.* 1. *d.* §. 3.

tizarebbero ogni 40. anni duc. 20000., e si toglierebbero dal Patrimonio di que' pochi Secolari, che serbano ancora qualche piccioliſſimo ritaglio di beni: locchè quanto svantaggio arrechi allo stato, quanto danno a' Secolari Molfettesi si lascia alla ponderazione di coloro, che sono i più acerrimi difensori delle doti da darsi alle Monacande. La stessa ragione milita per le doti da darsi (supposta questa indigenza, che non vi è ne' Monasterj predetti) dalle zitelle non Molfettesi: imperciocchè se queste doti si danno per un' onesto vitto sin' a tanto vive la Monaca, non è di dovere, che morta questa restino i beni assegnati pe'l suo sostentamento mentre vivea, in perpetuo al Monastero, ma passato il bisogno, ragion vuole, che a colui, o a' suoi eredi ritorni la dote, che la costituì. E se lo stato de' Molfettesi non permette, e nol soffre, che più s'impoverischino; quindi nè anche è da tollerarsi, che fin' a tanto la Monaca forestiera vive, alla quale si debbe somministrare da' forestieri qualche cosa per gli alimenti ad uno de' due Monasterj (supposto sempre il bisogno di essi) s'impieghi questo danaro nel territorio, o nella Città di Molfetta, ma si debbono dare o in contanti, fatte le dovute cautele, ovvero se si vuole assegnare qualche fondo, assegnare si deve nel territorio, donde la monacanda trae l' origine: imperciocchè sebbene queste ultime doti, o sovvenzioni date nel predetto modo non farebbero amortizare ta' beni, produrrebbe però lo sconcerto, che quel pochissimo territorio, ch' è rimasto a' Secolari Molfettesi si verrebbe col tempo tutto a godere da' forastieri, locchè non è da permettersi in conto veruno.

CON-

CONCHIUSIONE.

DA quello ſi è fin'ora detto, ſe la paſſione non mi traſporta oltre i dovuti confini, ſpero eſſerſi abbaſtanza dimoſtrato.

I. Che non ſi debba agli Eccleſiaſtici sì Secolari, che Regolari di Molfetta permettere da S.M. l'andare queſtuando in pregiùdizio de' veri poveri, e degli Ordini Mendicanti.

II. Che non ſi debba permettere ſenza il Real beneplacito agli anzidetti Eccleſiaſtici il poter acquiſtare per atti tra' vivi beni ſtabili, che diventerebbero di natura Eccleſiaſtica, e che quelli, che o per atto tra' vivi ſaranno loro dònati, o laſciati per ultima volontà, ſi debbono fra un' anno vendere con conſegnarſi loro il prezzo, che ſe ne ritrae.

III. Che non è eſpediente, nè utile, che ſi fondino in Molfetta, ſenza il Reale permeſſo, Benefizj Eccleſiaſtici.

IV. Finalmente, che le zitelle Molfetteſi, che ſi debbono monacare o nel Moniſtero delle Donne Monache di S. Pietro, o in quello, che ora ſi forma di S. Tereſa del Gesù, non debbono dare le doti, ma tante ſe ne riceveranno, quante poſſono mantenerſi con le rendite de' predetti Monaſterj. E che ſe il biſogno il richiedeſſe mai, che le foreſtiere non poteſſero eſſere ammeſſe per l' indigenza de' Monaſterj, che ſi corriſponda qualche coſa pe'l loro vitto, ma che queſto ſenza aſſegnarſi fondo preciſo a' Monaſterj, ſi debba ſomminiſtrare in contanti, o aſſegnandoſi fondo, ſi debba reſtituire a quelli, che coſtituirono le doti, o a' loro eredi dopo la morte delle riſpettive Monache, e che queſti fondi da aſſegnarſi non debbano eſſere poſti nel territorio di Molfetta.

Locchè ſe ſi è dimoſtrato, come ſpero, ſe l'amore della giuſtiſſima cauſa, che difendo, e lo 'ntereſſe che per la mia Patria ſoſtengo non mi han traſportato oltra a' dovuti confini, punto non dubito, che la ſomma incorrot-

ta giuſtizia del degniſſimo Delegato della Real Giuridizione ſarà così per conſultare S. M., e tengo viviſſima ſperanza, che l'Amorevoliſſimo noſtro Sovrano ſarà per concedere agli afflitti, e meſchini Molfetteſi, quanto ſi è ſupplicato: dapoicchè le mie preghiere non da altro fonte hanno l'origine, che dalla felicità, e vantaggio, che di cuore bramo a' fedeliſſimi Vaſſalli della M. S., e miei poveri sì, ma concittadini ben degni di particolar cura del Sovrano, dapoicchè le mie mire dirette ſono per ſollevare dalle miſerie, ed incredibili, ed ineſplicabili i Secolari Molfetteſi, eſſendo pur' io membro di tal Città, e come tale obbligato a promuovere ſempre il pubblico bene e vantaggio, che più aſſai de'miei ſteſsi intereſsi mi è a cuore; Quindi eſſendo eſsi ridotti miſeri, e tapini, la pietà, la giuſtizia, le regole d'una ben formata ſocietà non permettono, e non ſoffrono, che ſempre più s' accreſchino le loro miſerie. E per avvalermi delle parole di S.Paolo (1) *così parlo, non già per piacere agli uomini, ma al Signore Iddio, ch'è Scrutatore de'noſtri cuori; nè mai dal mio dovere traſportommi, l'adulazione come ben'il ſapete; nè l'avarizia; n'è Dio teſtimone, non per riſcuoterne gloria dagli Uomini, nè da Voi, nè da altri.* Il ſollievo di tanti poveri, ed afflitti ſe è ſtato il mio ſcopo, e mira, come in verità lo è ſtato, troppo ben compenſate ſaranno le mie fatiche, e travagli, ſe queſto bramato ſollievo ſi ottiene. Se la pietà per i poverelli di Criſto è ſtata quella, che più del dovere mi ha fatto eſſere proliſſo, e d'una libertà Criſtiana m'ha armato, ancor che ne ſia per avvenire diſpiacenza a qualcheduno; nulla di manco pentimento, o roſſore non me ne re-

(1) *Ad Theſſalonic. 1. cap. 2. v. 4. 5. 9. Ita loquimur, non quaſi hominibus placentes, ſed Deo, qui probat corda noſtra. Neque enim aliquando fuimus in ſermone adulationis, ſicut ſcitis. Nec in occaſione avaritiæ; Deus teſtes eſt. Nec quærentes ab hominibus gloriam, neque a vobis, neque ab aliis.*

reſta: imperciocchè per finirla coll'aureo detto di S. Gio: Criſoſtomo (1): *Neppure ſi vergognava un Paolo Apoſtolo di andare continuamente parlando, e tempeſtando i fedeli a favore de' poverelli. Se io per avventura vi diceſſi, la roba voſtra ve la chieggo per me, deponetela in caſa mia, forſe avrei da vergognarmene, ma io vi priego per i poverelli: Onde perciò con tutta libertà ve ne parlo; E non ho punto da vergognarmi, anz' io v' anderò ſempre dicendo:* DATE A' POVERI, E VE LO INTONERÒ CON TENORE DI VOCE PIÙ FORTE; CHE QUELLA DE' POVERI MEDESIMI.

C. S. M.

(1) *In Epiſt. ad Corinth. Homil. 43. Nec Paulum pudebat pro his aſſidue moleſtus eſſe, & loqui pro mendicantibus, nam ſi hoc dicerem: da mihi, & depone in Ædibus meis, pudendum forte eſſet . . . Nunc autem ideo libere loquor . . . . Non ergo erubeſcam, ſed libere dicam.* DATE EGENTIBUS, ET MAJORI VOCE, QUAM EGENTES DICAM.

Digitized by Google

INDICE

De' Capitoli, e Paragrafi, che ſi contengono in queſta Scrittura.

CAPO I. *Si dimoſtra eſſere dritto del Sovrano il concedere le licenze per queſtuare, e che non debba S. M. accordare la licenza di poter queſtuare nè per la B. V. detta de' Martiri, nè pe 'l Monte del Purgatorio, nè per altra opera pia agli Eccleſiaſtici di Molfetta con le Sacre immagini, o con le caſſette, in pregiudizio de' veri poverelli di Gieſù Criſto, e degli Ordini Mendicanti.* fac. 11.

§. I. *E' dritto de' Sovrani il dare la licenza di andare queſtuando.* fac. 12.

§. II. *In accordare tali licenze ſi de' porre mente, ſe le queſtue convenghino a chi le chiede, e ſe rechino pregiudizio a' veri poverelli, ed a' Frati Mendicanti.* fac. 18.

§. III. *Si eſpone lo ſtato della Città di Molfetta, e ſi dimoſtra, che non debbaſi permettere agli Eccleſiaſtici l' andare queſtuando in pregiudizio de' poverelli di Criſto, e degli Ordini Mendicanti.* fac. 24.

§. IV. *Si riſponde alla Relazione di Monſignor Veſcovo, ed all' altre oppoſizioni, che ſi potrebbero fare.* fac. 47.

CAPO II. *Poſto lo Stato de' Secolari, e degli Eccleſiaſtici Molfetteſi appartiene al Sovrano appreſtare il rimedio neceſſario.* fac. 55.

§. I. *Ciò ſi dimoſtra dalla ſteſſa coſtituzione della Civile ſocietà.* fac. 56.

§. II. *Con le coſtumanze della Repubblica degli Ebrei, e di quella de' Romani.* fac. 62.

§. III. *Con gli eſempli degl' Imperadori, e de' Principi Criſtiani.* fac. 65.

§. IV. *Della polizia del noſtro Regno circa tal punto.* fac. 77.

§. V.

§. V. *E' ragionevole, che ſi proibiſcano agli Eccleſiaſtici, ed altri luoghi pii di Molfetta gli acquiſti de' beni ſtabili per mezzo delle compre, e che eſſendo loro donati, o laſciati, o per atti tra' vivi, o per ultime volontà beni ſtabili, che tra un' anno ſiano obbligati venderli, con darſi loro l' importo del fondo venduto.* fac.91.

§. VI. *Si riſponde alle oppoſizioni sì generali, che particolari.* fac.100.

CAPO III. *Non ſi debbono permettere in Molfetta nuove fondazioni di veri Eccleſiaſtici beneficj ſenza il permeſſo del Sovrano.* fac.109.

§. I. *Se ſi riguarda il commodo de' Cittadini non ſi debbano permettere in Molfetta nuove fondazioni di Beneficj Eccleſiaſtici.* ivi.

§. II. *Se ſi ha mira al vantaggio degli Eccleſiaſtici, nè anche ſono da permetterſi tali fondazioni.* fac.111.

§. III. *Non per dar ſuffragio all'anime de' defonti.* ivi.

CAPO IV. *Non ſi de' permettere, che le monacande Molfetteſi diano dote a' Monaſterj, e che al più in caſo di vero biſogno altri temperamenti ſi debbano prendere.* fac.114.

§. I. *La S. Chieſa ha avuto ſempre per ſimonia qualunque coſa per qualſivoglia titolo ſi deſſe per patto dalle Monacande al Moniſtero, in cui fanno la profeſſione.* ivi.

§. II. *Stato del Moniſtero delle donne Monache di S. Pietro, e dell' altro, che ſi ſta formando di S. Tereſa del Gesù.* fac. 117.

§. III. *La poſizione delle coſe di Molfetta non permette, che ſi debbano dare le doti dalle donzelle Molfetteſi nel tempo di monacarſi; ed in caſo di biſogno ſi propongono que' temperamenti ſi debbano prendere per le zitelle foraſtiere, che ſi verranno a monacare in Molfetta.* fac.119.

Conchiuſione. facc.121.

00367459